

---

WELFARE EBOOK N. 4/2022

---

# **CO-PROGETTAZIONE: NORME, REGOLAMENTO, SCHEMI, VERBALI**

*Tutto quello che serve per farla davvero*



**DI FRANCO PESARESÌ**



**CO-PROGETTAZIONE:  
NORME,  
REGOLAMENTO,  
SCHEMI, VERBALI**

**Tutto quello che serve per farla davvero**

**di Franco Pesaresi**

Verbali a cura di **Maria Pina Masella**

---

Giugno 2022

---

## INDICE

|   | pagina |
|---|--------|
| 1. Presentazione  | 5      |
| 2. Le norme   | 7      |
| a. D.Lgs. 03/07/2017, n. 117: artt. 55 e 56 del   | 8      |
| b. MLPS Decreto n. 72/2021: Linee guida sul rapporto tra pubbliche<br>amministrazioni ed enti del Terzo settore | 10     |
| 3. Il regolamento sui rapporti di collaborazione tra ente pubblico (ASP) e gli enti del<br>terzo settore        | 38     |
| 4. Gli schemi di domande, avvisi e convenzioni  | 57     |
| a. co-programmazione: decisione del direttore di avvio del procedimento   | 58     |
| b. co-programmazione: avviso pubblico per elenco enti   | 62     |
| c. co-programmazione: schema di domanda di partecipazione all'avviso  | 70     |
| d. co-progettazione: decisione del direttore di avvio del procedimento  | 72     |
| e. co-progettazione: avviso pubblico per elenco enti  | 77     |
| f. co-progettazione: schema di domanda di partecipazione all'avviso   | 86     |
| g. co-progettazione: schema di convenzione  | 88     |
| h. convenzione: decisione del direttore di avvio della procedura con odv e aps                                  | 95     |
| i. convenzione: avviso pubblico per odv e aps   | 101    |
| j. convenzione: schema di domanda di partecipazione per odv e aps   | 111    |
| k. schema di convenzione per progetti specifici   | 113    |
| 5. I verbali e la determina di approvazione della co-progettazione<br>(a cura di Pina Masella)                  | 120    |

## **PRESENTAZIONE**

Sono usciti molti libri e molte altre pubblicazioni sulla co-programmazione e sulla co-progettazione, abbiamo letto molti articoli e si sono fatti anche molti convegni. Ma ben pochi si sono misurati con il “come fare” e con gli strumenti che occorre mettere in campo per poter realmente svolgere pratiche di co-progettazione e di co-programmazione.

Per regolare la co-programmazione e la co-progettazione ci sono le norme (art. 55) e ci sono le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore ai sensi del Codice del terzo settore – peraltro molto ben fatte - ma deve essere chiaro a tutti che non si può fare la co-progettazione se l’ente pubblico che ha intenzione di attivarla non ha approvato un regolamento che definisce le procedure da seguire per garantire i criteri indicati dalla legge. Per fare un esempio, anche la costruzione dei piani sociali di zona che sono una procedura molto partecipativa e che vede i soggetti del terzo settore contribuire alla definizione della pianificazione sociale non si possono correttamente definire procedure di co-programmazione se non sono collocate all’interno di un percorso definito dalla regolamentazione dell’ente pubblico.

Contrariamente a quello che si pensa, le procedure di co-programmazione e di co-progettazione non sono libere e non sono neanche più semplici delle tradizionali procedure di affidamento dei servizi mediante gara d’appalto. La co-programmazione e la co-progettazione hanno le loro specifiche regole e procedure che vanno obbligatoriamente rispettate e che passano prioritariamente attraverso la loro definizione che si realizza con l’approvazione del regolamento sulle procedure di attuazione.

Questo ebook si occupa proprio di questo. Si propone di mettere a disposizione quegli strumenti – come il regolamento, gli schemi e i verbali – che sono indispensabili per avviare le co-progettazioni e la cui disponibilità può rendere molto facile la realizzazione e la conclusione di una procedura collaborativa.

In questo ebook si propone il regolamento dell’Azienda pubblica servizi alla persona “ASP Ambito 9” di Jesi sui rapporti di collaborazione tra l’Asp Ambito 9 e gli enti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del codice del terzo settore”. Il regolamento, approvato nel maggio 2021, dà attuazione all’art. 55 (coinvolgimento degli enti del terzo settore: co-programmazione, co-progettazione, accreditamento) e all’art. 56 (convenzioni con odv e aps) del Codice del terzo settore. Il regolamento può costituire un utile punto di riferimento anche per gli altri enti pubblici. Basta cambiare i riferimenti dell’ente e può essere utilizzato, con modesti aggiustamenti, anche dagli altri soggetti pubblici (comuni, ASL, ecc.).

Non deve impressionare la dimensione del regolamento (83 pagine). Il regolamento di per sé è un documento normale di 21 articoli (18 pagine). Abbiamo però deciso di accompagnare il regolamento con il kit di utilizzo e cioè la messa a disposizione di tutta una serie di moduli, convenzioni, avvisi, e schemi preconfezionati finalizzati ad accompagnare e semplificare il percorso di enti ed operatori. Le procedure sono nuove ed anche complesse ed abbiamo predisposto la strumentazione amministrativa affinché il percorso sia tempestivo e facilitato e non ci siano ritrosie dovute alle complessità amministrative.

Per questo il regolamento è composto in gran parte da 11 schemi di atti e modelli di domanda, che sono i seguenti:

1. co-programmazione: decisione del direttore di avvio del procedimento;
2. co-programmazione: avviso pubblico per elenco enti;
3. co-programmazione: schema di domanda di partecipazione all'avviso;
4. co-progettazione: decisione del direttore di avvio del procedimento;
5. co-progettazione: avviso pubblico per elenco enti;
6. co-progettazione: schema di domanda di partecipazione all'avviso;
7. co-progettazione: schema di convenzione;
8. convenzione. decisione del direttore di avvio della procedura con odv e aps;
9. convenzione. avviso pubblico per odv e aps;
10. convenzione. schema di domanda di partecipazione per odv e aps;
11. schema di convenzione per progetti specifici.

Durante le varie fasi del procedimento collaborativo le complessità amministrative vengono ridotte al minimo; basta prendere il modello già predisposto, completarlo con i dati specifici del progetto e si è così adempiuto ai passaggi burocratici comunque necessari.

Ma non basta questo. Poi ci sono le fasi della co-progettazione vera e propria con la predisposizione dei verbali e con l'approvazione finale del progetto frutto della co-progettazione. Anche in questo caso vengo presentati degli esempi di verbali delle sedute di co-progettazione ed anche un esempio di determinazione del direttore/dirigente che approva il progetto esito di co-progettazione.

Insomma, il tentativo di questo ebook è quello di mettere a disposizione di chi ha voglia di sperimentare davvero la co-progettazione di tutti quegli strumenti che possono rendere praticabile e semplice una procedura che ha le sue regole da osservare.

Adesso non ci sono più scuse. La co-progettazione è alla portata di tutti e si può fare.

# LE NORMIE

Titolo VII

Dei rapporti con gli enti pubblici

**Art. 55. Coinvolgimento degli enti del Terzo settore**

**In vigore dal 3 agosto 2017**

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

**Art. 56. Convenzioni** <sup>(1)</sup>

**In vigore dal 11 settembre 2018**

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. <sup>(2)</sup>

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

---

(1) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(2) Vedi, anche, le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con *D.M. 31 marzo 2021, n. 72*.



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DECRETO n. 72/2021**

**LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).**

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106*”;

**RICHIAMATO** in particolare il titolo VII del sopra citato decreto legislativo n. 117 del 2017, dedicato ai rapporti con gli enti pubblici;

**VISTO** il resoconto della seduta del 23 gennaio 2020 del Consiglio nazionale del Terzo settore, nel corso della quale l’organismo collegiale ha richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di avviare un’interlocuzione, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, con i livelli di *governance* regionale e locale, nonché con il Forum nazionale del Terzo settore, quale associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli enti del Terzo settore, finalizzata all’elaborazione di una posizione comune sugli istituti previsti negli articoli 55 e seguenti del già citato decreto legislativo n. 117 del 2017;

**VISTO** il decreto direttoriale del 25 marzo 2020, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato dell’elaborazione di una proposta di linee guida in tema di rapporti collaborativi tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, finalizzato a supportare le prime nella concreta applicazione degli istituti previsti nel titolo VII del decreto legislativo n. 117 del 2017;

**VISTO** il documento finale recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”, elaborato e condiviso dal gruppo di lavoro di cui al capoverso precedente;

**ACQUISITA** l’intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2021 (Repertorio atto n. 15/CU)

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

*(Adozione delle linee guida)*

1. Sono adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017, di cui al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Al presente atto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma, 31 marzo 2021

*f.to Andrea Orlando*

## **LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017 ( CODICE DEL TERZO SETTORE).**

### **INTRODUZIONE**

Scopo del presente documento è quello di offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo “CTS”), e, specificatamente, di quelli previsti dal Titolo VII (*Dei rapporti con gli enti pubblici*).

La predetta analisi è finalizzata a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del CTS.

A tale ultimo riguardo, va precisato che il presente documento è stato elaborato tenendo conto della disciplina vigente, delle Relazioni governative di illustrazione del CTS e del suo correttivo, adottato nel 2018, dei pareri resi dal Consiglio di Stato, nonché dei primi pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile, direttamente o indirettamente, inerenti il tema trattato, degli atti dell'ANAC e delle competenti Amministrazioni statali nonché, da ultimo, della sentenza n.

131 del 26 giugno 2020 della Corte costituzionale e della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (cd. decreto “semplificazioni”).

Per tale ragione, il presente documento non ha la pretesa della definitività e dell'eshaustività, con la conseguenza che a fronte di eventuali sopravvenienze, normative e/o interpretative, se ne terrà debitamente conto ai fini del suo aggiornamento.

### **1.INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI ISTITUTI**

La riforma del Terzo settore ha introdotto, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, la categoria normativa di «ente del Terzo settore» (ETS). L'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 (CTS) definisce l'ente del Terzo settore quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale – fra quelle indicate all'art. 5 del Codice medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambi di beni o servizi.

Alcuni ETS sono *tipici* e sono soggetti ad una disciplina speciale: essi sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali), le reti associative. Sono da considerarsi ETS *generici* tutti gli altri enti privati, diversi dalle società, in possesso dei requisiti sopra descritti.

Ai fini della qualificazione quale ETS è requisito essenziale l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (per le imprese sociali, il requisito dell'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese (art. 11 CTS).

Il legislatore ha creato, pertanto, una «categoria normativa» - gli enti del Terzo settore – per i quali ha

dettato una disciplina promozionale e configurato, per altro verso, una serie di obblighi ed oneri. L'acquisizione della qualifica di ETS è *facoltativa*: ciascun ente, infatti, nell'esercizio della propria autonomia, può scegliere di divenire ETS, così come di rimanere soggetto semplicemente alle norme di diritto comune.

La scelta del legislatore è da inquadrare alla luce del diritto costituzionale.

All'interno delle plurime manifestazioni del pluralismo sociale, si è individuata una particolare categoria di formazioni sociali (art. 2 Cost.) che sono espressione della libertà di associazione dei cittadini (art. 18 Cost.), o della libertà di impresa (art. 41 Cost., tenendo presente anche il riconoscimento della cooperazione ai sensi dell'art. 45 Cost.), le quali presentano alcune caratteristiche costituzionalmente rilevanti. La Corte costituzionale ha coniato, addirittura, la definizione di *libertà sociali* (ripresa, da ultimo, anche in C. cost., sentenza n. 185/2018), a sottolineare l'esercizio delle libertà costituzionali a fini di utilità collettiva e di solidarietà sociale. La recente sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 valorizza la qualificazione degli ETS

«come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)».

Il primo carattere che viene in rilievo è il perseguimento, in via esclusiva, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e la rinuncia al perseguimento di una finalità lucrativa, in senso soggettivo. Il secondo è lo svolgimento, in via principale o esclusiva, di una attività di interesse generale (mutuando significativamente l'espressione che la Costituzione utilizza all'art. 118, ultimo comma Cost.), che il legislatore elenca all'art. 5 del CTS.

L'uno e l'altro carattere conferiscono a tali enti una posizione ordinamentale specifica nella prospettiva dell'attuazione della Costituzione e, in particolare, dell'art. 3 Cost., comma primo e secondo. Assunta tale posizione, il legislatore è tenuto – ai sensi dell'art. 118, comma 4 Cost., che esprime il principio di c.d. *sussidiarietà orizzontale* – a «favorire» gli ETS, espressione qualificata dall'iniziativa autonoma dei cittadini associati, mediante la predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a “sostegno” delle attività, bensì anche ad “integrazione” delle stesse con quelle della P.A.

In tale prospettiva, gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore. Si tratta, pertanto, di un'applicazione dell'art. 118, ultimo comma Cost. che valorizza ed agevola la possibile convergenza su «attività di interesse generale» fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo settore. Secondo la Corte costituzionale, si tratta di «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.», un originale canale di «amministrazione condivisa», *alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito «per la prima volta in termini generali [come] una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria»*. Agli enti che fuoriescono dal perimetro legale non possono essere riferite le forme di coinvolgimento previste dall'art. 55 CTS: «esiste una stretta connessione tra i requisiti di qualificazione degli ETS e i contenuti della disciplina del loro coinvolgimento nella funzione pubblica» (n. 131 del 2020).

Tali istituti richiedono a tutte le PP.AA. di «assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale (art. 55, c. 1 CTS). Il *coinvolgimento attivo* significa, anzitutto, sviluppare sul piano giuridico forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e PP.AA. – siano messe effettivamente in grado di *collaborare* in tutte le attività di interesse generale.

Non si realizza, quindi, una semplice sottrazione rispetto alle norme di derivazione euro-unitaria che disciplinano il rapporto fra soggetti privati e PP.AA., bensì l'applicazione di altre norme che, nel rispetto del quadro normativo europeo, riescono a svolgere più efficacemente quella funzione di promozione richiesta dall'art. 118, comma 4 Cost.

Il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 24 aprile 2016, n. 50, (in avanti anche solo “CCP”)

infatti, muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l'affidamento o la concessione di un servizio. Al contrario, il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere *genetico* degli ETS. In tal modo, l'amministrazione pubblica sarà posta in grado di scegliere, in base alle concrete situazioni, lo schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di assicurare il "coinvolgimento attivo" degli ETS. La citata sentenza n. 131 del 2020 identifica nell'art. 55 CTS la definizione di «*un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico*».

Peraltro, ciò non significa assolutamente deflettere dalla necessità di una piena applicazione dei principi che governano il procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di un *corpus* di principi posti a presidio dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.

La scelta del legislatore va a questo punto inquadrata anche alla luce del diritto euro-unitario.

Nel diritto dell'Unione europea i Trattati non impongono un alcun modello di welfare nazionale ed è riconosciuta una ampia libertà agli Stati membri di organizzare i propri servizi di interesse generale (SIG) nel modo che ritengano più opportuno, nel rispetto del loro contesto costituzionale.

A tale proposito, si richiama la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa "ai servizi del mercato interno", il cui art. 1 (*Oggetto*) stabilisce, fra l'altro, che "(...) 3. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità con le regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti(...)"<sup>1</sup>.

In termini essenziali, si è in presenza di un SIG quando le autorità pubbliche nazionali (a qualsiasi livello di governo) subordinano la prestazione di un'attività, ritenuta necessaria per garantire la soddisfazione dei bisogni essenziali delle persone e della comunità, a specifici obblighi (di servizio pubblico) e adempimenti, comunque volti ad assicurare diritti costituzionalmente garantiti: la soddisfazione di tali bisogni non potrebbe essere realizzata senza l'intervento pubblico o lo sarebbe a condizioni differenti e non accettabili. Rispetto a questa prima definizione generale si è in presenza di un SIEG (che è una sottocategoria dei SIG) qualora l'obbligo di servizio pubblico sia imposto rispetto a un'attività che abbia anche rilevanza economica, in quanto quest'ultima è erogata dietro un corrispettivo, su un determinato mercato, secondo le logiche tipiche dell'autonomia imprenditoriale. Al riguardo, rileva la forza di attrazione della disciplina euro-unitaria in materia di concorrenza nel mercato interno e, più in particolare, nella disciplina d'evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di appalto o di concessione, fatto salvo che ciò non impedisca loro di realizzare i loro compiti di interesse generale.

La direttiva appalti 2014/24/UE introduce alcuni elementi di chiarificazione importante di questo rapporto fra categorie disomogenee. Nel *considerando n. 114* si afferma che «*certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. (...) Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice*

---

<sup>1</sup> Sulla base delle motivazioni meglio espresse nei Considerando n. 27 e n. 28 della medesima Direttiva.

*finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione».*

In tali ultimi casi, anche qualora si sia in presenza astrattamente di SIEG, in casi in cui gli Stati membri apprestino un modello organizzativo ispirato al principio di solidarietà (come, ad es., nel caso della co-progettazione o della convenzione), che preveda il coinvolgimento di soggetti privi dello scopo lucrativo, tenuto conto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della regia pubblica dell'intervento, dovrebbe essere prevista l'applicabilità della sola disciplina nazionale, quale espressione, in tal senso, delle diverse «tradizioni culturali» e, si potrebbe aggiungere, «costituzionali».

È il legislatore nazionale che contrassegna tali attività come «di interesse generale», assunte come oggetto degli enti del Terzo settore. Questi ultimi – come si è ricordato - perseguono in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, attraverso l'iscrizione in un pubblico registro.

Sulla base di questo criterio di lettura, da un lato il diritto dell'Unione europea trova nel Codice del Terzo settore una sua più compiuta attuazione; dall'altro, sul versante nazionale, si perviene ad una chiara ripartizione degli ambiti di competenza fra il CTS ed il CCP, i quali - armonicamente ed in forma complementare – disciplinano le procedure di affidamento dei servizi pubblici, in relazione all'ambito nel quale ricadono ed al fine perseguito.

Tale ricostruzione, già sostenuta in dottrina, ha trovato autorevole conferma nella sentenza n. 131 del 2020, nella quale il giudice costituzionale evidenzia come sia insito nel diritto euro-unitario il tentativo di «smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà», riconoscendo «in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali)». Tale orientamento giurisprudenziale, dunque, guida l'interpretazione delle norme del CTS e conferisce loro uno spazio autonomo, non conflittuale, nella disciplina del CCP.

Il Titolo VII del CTS ha, pertanto, in parte riempito uno spazio lasciato aperto dal CCP, definendo le condizioni che consentono di escludere dalla sfera di interesse del mercato servizi pur potenzialmente economicamente rilevanti.

Da ultimo, va segnalato che la legge di conversione (n. 120/2020) del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) ha introdotto diverse modifiche al CPP, alcune delle quali sono finalizzate a coordinare l'applicazione dei due codici.

In particolare, l'intervento del legislatore ha interessato le seguenti disposizioni:

- i) art. 30, recante i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e delle concessioni;
- ii) art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione;
- iii) art. 140 in ordine alla disciplina di settore per quanto riguarda l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi, indicati nell'Allegato XI al CCP.

Con gli interventi in commento, il legislatore ha precisato – all'interno della disciplina generale sugli affidamenti dei contratti pubblici, mediante procedure concorrenziali – che, in applicazione del c.d. principio di specialità, «restano ferme» le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore, previste dal più volte richiamato Titolo VII del CTS.

### **BOX - Gli enti del Terzo settore**

Le caratteristiche degli enti del Terzo settore:

- 1) Enti a carattere privato;
- 2) Finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociali;
- 3) Assenza dello scopo di lucro;
- 4) Svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con D.M.);
- 5) Azione volontaria; erogazione gratuita di beni, danaro e servizi; produzione o scambio di beni o servizi;
- 6) Iscrizione nel RUNTS.

**Gli enti esclusi:**

- a) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- c) gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui alle lett. a) e b).

### **1.1) La distinzione fra l'attivazione di rapporti collaborativi con ETS e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi.**

Occorre affrontare, a questo punto, un primo elemento rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel CTS, ovvero il tratto distintivo fra l'attivazione di un rapporto collaborativo, ai sensi del richiamato CTS, e l'affidamento di un contratto pubblico, per l'esecuzione di servizio in appalto, su disposizione di un ente pubblico, come tale regolato dal CCP.

Si tratta di un'operazione necessaria sotto due profili.

Il primo attiene alla discrezionalità delle PP.AA., nel senso che, laddove siano utilizzabili entrambe le modalità per lo svolgimento di un servizio o la realizzazione di un'attività, la concreta scelta potrebbe essere la conseguenza di un'*opzione politica* propria della P.A., tesa a valorizzare il principio della tutela della concorrenza degli operatori economici all'interno di un mercato pubblico regolato o, in alternativa, il principio di sussidiarietà orizzontale, unitamente ai principi dell'evidenza pubblica, propria dei procedimenti amministrativi.

Il secondo profilo attiene alla legittimità dell'azione amministrativa delle PP.AA., nel senso che il ricorso agli istituti previsti dal CTS non può, tuttavia, avvenire per eludere i principi e le disposizioni europee ed interne in materia di tutela della concorrenza e di aiuti di Stato.

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione e gli eventuali limiti all'applicazione degli strumenti previsti dal Titolo VII del CTS, occorre muovere dalla vigente disciplina, europea ed interna di recepimento in materia di affidamento di contratti pubblici.

Come è noto, sono tali fonti normative a fornire, fra l'altro, la definizione di appalto; ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ii) del CCP per «appalti pubblici» si intendono “*i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi*”.

Inoltre, l'art. 30 del CCP (*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*) al comma 8, come risultante modificato dalla legge n. 120/2020 precisa che “*Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici **nonché di forme di coinvolgimento degli***

*enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”.*

Ne deriva che – laddove un ente pubblico agisce quale stazione appaltante, attivando una procedura concorrenziale finalizzata all'affidamento di un contratto pubblico per lo svolgimento di un servizio, definito dall'ente stesso nel relativo bisogno e nelle obbligazioni e relative prestazioni, economiche e contrattuali, con il riconoscimento di un corrispettivo, idoneo ad assicurare un utile di impresa, determinato sulla base dell'importo a base d'asta – si applicherà il CCP, venendo ad esistenza un rapporto a prestazioni corrispettive.

A fronte, invece, dell'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del Titolo VII del CTS, finalizzata alla selezione degli ETS con i quali formalizzare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di “*altre attività amministrative in materia di contratti pubblici*”, nelle quali PA ed ETS vengono in relazione, (come previsto dal richiamato art. 30, comma 8, CCP), anche a seguito dell'iniziativa degli stessi ETS, si applicheranno le disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm., oltre che quelle specifiche del CTS.

Nell'ambito di una procedura d'appalto è l'ente pubblico a definire sostanzialmente tutto, ad eccezione dello spazio, lasciato dagli atti della procedura, al contenuto dell'offerta dell'operatore economico concorrente. Il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del CTS, è – per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale – fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell'intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese.

Fatta questa necessaria premessa metodologica, è possibile passare all'esame della disciplina contenuta nel richiamato Titolo VII del CTS.

## **2.1) L'ambito soggettivo di applicazione ed i principi comuni nell'applicazione degli strumenti previsti dal Titolo VII del CTS.**

Preliminarmente appare utile richiamare la Relazione illustrativa del Governo sullo schema di decreto legislativo (poi divenuto il d.lgs. n. 117 del 2017), nella parte in cui chiarisce che “*il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nelle fasi sopra indicate deve rispondere alla duplice esigenza di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie dell'Amministrazione procedente in ordine a tali scelte. Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, in tale cornice, si pone come espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di sussidiarietà e di autonomia*”.

In proposito, soccorrono i principi comuni stabiliti dal primo comma dell'art. 55 CTS, che si applicano, per espressa previsione normativa, a tutti gli istituti del Titolo VII.

In primo luogo, va evidenziato che la disciplina, oggetto del presente documento, riguarda tutti gli enti pubblici qualificabili come “*amministrazioni pubbliche*”, ai sensi del d. lgs. n. 165/2001 e segnatamente:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni (e, dunque, le Unioni di Comuni);
- le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;

- gli Istituti autonomi case popolari (variamente denominati);
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

In secondo luogo, occorre tener conto che fra i principi comuni è compreso anche quello dell'*autonomia organizzativa e regolamentare*.

Ne deriva che ciascun ente pubblico, fra quelli appena richiamati, potrà dare attuazione alle disposizioni del Titolo VII tenendo conto del proprio assetto organizzativo, ma più in generale delle scelte statutarie, nonché utilizzare i regolamenti esistenti (a mero titolo esemplificativo, in materia di assegnazione di contributi e sovvenzioni, di affidamento dei contratti pubblici, di affidamento e valorizzazione di beni pubblici o di procedimento amministrativo) o approvarne di nuovi.

Nel primo comma del più volte menzionato art. 55 sono, inoltre, indicati i principi posti a presidio della corretta azione amministrativa e dello svolgimento dei giusti procedimenti.

L'utilizzo degli strumenti previsti, pertanto, dagli articoli 55, 56 e 57 deve avvenire anche al fine di dare attuazione ai seguenti principi:

- di sussidiarietà;
- di cooperazione;
- di efficacia, efficienza ed economicità;
- di omogeneità;
- di copertura finanziaria e patrimoniale;
- di responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
- della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto attiene allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse, di cui all'art. 6-bis della predetta legge;
- infine, del rispetto delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

A tale ultimo proposito, la norma è chiara nel far salve le discipline di settore, statali e regionali, con riferimento alle *attività di interesse generale* indicate nell'art. 5 del CTS ed, in particolare, delle disposizioni che disciplinano piani e programmi di settore (ad esempio, in materia di organizzazione della rete integrata dei servizi e degli interventi sociali, mediante il piano sociale di zona, oppure di valorizzazione dei beni culturali).

Allo stesso modo, sono fatte salve le disposizioni, statali e regionali, che disciplinano l'approvazione degli strumenti di programmazione da parte degli enti territoriali, nonché in materia di processi partecipativi e di trasparenza.

Alla disciplina di settore, pertanto, dovrà preliminarmente farsi riferimento ai fini della relativa integrazione con quella prevista dal Titolo VII del CTS nell'ambito dei procedimenti, oggetto del presente documento, anche in ordine all'eventuale disciplina vigente in materia di partecipazione pubblica e/o di istruttorie pubbliche.

## 2.IL PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE

L'istituto della co-programmazione è disciplinato dal secondo comma dell'art. 55 CTS, a mente del quale *“2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”*.

La richiamata Relazione governativa illustrativa al riguardo ha chiarito che *“L'articolo 55, recependo l'orientamento espresso dall'ANAC nella delibera n. 20 gennaio 2016, n. 32, recante” Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali” definisce al comma 2 la co-programmazione come il processo attraverso il*

*quale la pubblica amministrazione individua i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili”*.

In sostanza, la co-programmazione si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – fermo restando le prerogative dell'ente pubblico, quale “amministrazione procedente”, ai sensi della legge n. 241/1990 – il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento. Offrendo una lettura del ruolo degli ETS nell'ordinamento costituzionale, la Corte costituzionale – nella più volte richiamata sentenza n. 131 del 2020 – afferma che essi sono *«rappresentativi della “società solidale”»* e *«costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, (...) in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”»*.

La disposizione introduce un fondamento di diritto positivo ed una piena legittimazione alle tante esperienze, anche informali, attivate dagli enti nella costruzione di tavoli di lavoro e di percorsi di partecipazione su vari ambiti e ferma restando la oramai collaudata esperienza – con specifico riguardo ai servizi sociali – della pianificazione sociale di zona, variamente denominata, regolata e declinata a livello territoriale.

Il fine dell'art. 55, secondo comma, è chiaro. La co-programmazione dovrebbe generare un arricchimento della lettura dei bisogni, anche in modo integrato, rispetto ai tradizionali ambiti di competenza amministrativa degli enti, agevolando – in fase attuativa – la continuità del rapporto di collaborazione sussidiaria, come tale produttiva di integrazione di attività, risorse, anche immateriali, qualificazione della spesa e, da ultimo, costruzione di politiche pubbliche condivise e potenzialmente effettive, oltre alla produzione di clima di fiducia reciproco.

Giova precisare, al riguardo, che – in applicazione dei principi sul procedimento amministrativo – l'iniziativa può essere assunta anche da uno o più ETS, i quali richiedono all'ente competente l'attivazione del procedimento di co-programmazione attraverso la pubblicazione di un Avviso.

La co-programmazione è un procedimento amministrativo e, pertanto, si articolerà nelle seguenti fasi:

- iniziativa, che si sostanzia nell'atto con il quale si dà avvio al procedimento (eventualmente in accoglimento dell'istanza di parte);
- nomina di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e della eventuale disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo;
- pubblicazione di un Avviso;
- svolgimento dell'attività istruttoria;
- conclusione del procedimento.

L'attività di co-programmazione, che – in ragione dell'oggetto della procedura e del numero dei

partecipanti – può essere articolata dal responsabile del procedimento in più sessioni, viene debitamente verbalizzata.

Il verbale dà conto dell'eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio.

Il procedimento si conclude con atto del dirigente competente dell'ente, sulla base dell'organizzazione propria dell'ente medesimo; in proposito, rappresenta una buona pratica quella di raccogliere la documentazione eventualmente prodotta nelle sessioni istruttorie dagli ETS partecipanti, unitamente ad una relazione del responsabile del procedimento, in ordine allo svolgimento dell'attività di co-programmazione ed ai relativi esiti raggiunti.

L'atto, con cui si conclude l'istruttoria, può coincidere con la determinazione assunta dall'ente in ordine alle attività ed alle azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione.

Gli enti, infine, tengono conto degli esiti dell'attività di co-programmazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

Come più volte evidenziato, la co-programmazione deve svolgersi nel rispetto dei principi in materia di evidenza pubblica; al riguardo, il CTS non contiene previsioni o prescrizioni in ordine al contenuto degli avvisi. La ragione di ciò è legata al richiamato principio di *autonomia organizzativa e regolamentare* di ciascun ente, al quale è riconosciuta la discrezionalità nella declinazione in concreto dell'istituto previsto dal Codice.

In ragione delle finalità del presente documento, costituisce buona pratica pubblicare un Avviso, contenente i seguenti elementi minimi:

- a) oggetto del procedimento di co-programmazione;
- b) requisiti dei partecipanti;
- c) modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate
- d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
- e) conclusione del procedimento;
- f) regime di pubblicità e trasparenza.

Con riferimento all'oggetto del procedimento, fermo restando che la co-programmazione deve riferirsi ad una o più delle *attività di interesse generale*, indicate dall'art. 5 CTS, al fine di valorizzare la funzione di innovazione dei processi di definizione del quadro di riferimento dei bisogni della comunità di riferimento e delle possibili azioni conseguenti, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, potrebbe costituire buona pratica considerare contestualmente più oggetti, purché fra loro connessi, nonché tenere conto dell'integrazione di tali oggetti nell'ambito delle politiche generali dell'ente titolare del procedimento.

Per quanto attiene ai tempi di svolgimento del procedimento, essi dovrebbero essere congrui rispetto alla complessità dell'oggetto e delle attività relative al procedimento di co-programmazione, oltre alla numerosità degli ETS partecipanti.

Infine, come già rilevato nella descrizione delle finalità dell'istituto, l'attività di co-programmazione con gli ETS dovrebbe concludersi con l'elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di sintesi, mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria in coerenza con gli indirizzi dell'ente medesimo.

## BOX - Le fasi del procedimento di co-programmazione

- 1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su impulso degli ETS;
- 2) pubblicazione dell'avviso e di eventuali allegati;
- 3) svolgimento dell'istruttoria;
- 4) conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

## 3.IL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE

L'istituto della co-progettazione è disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 CTS, di seguito riportato: “3. *La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2*”.

Volendo, a questo punto, indagare la finalità di tale istituto, è utile richiamare la Relazione illustrativa del Governo sullo schema di CTS, nella parte in cui chiarisce che “(...) *Anche la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...)*”. La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che «*non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico*» (n. 131 del 2020).

Il CTS, in proposito, generalizza l'utilizzo della co-progettazione oltre il settore del welfare e, più precisamente, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nel catalogo contenuto nell'art.5 CTS.

In secondo luogo, il ricorso alla co-progettazione non è più limitato alle sole ipotesi, prima previste dall'art. 7 del DPCM 30 marzo 2001, relativo al richiamato settore dei servizi sociali, degli “interventi innovativi e sperimentali”. La stessa Corte costituzionale, nella già menzionata sentenza n. 131 del 2020, conferma questa soluzione interpretativa, già sostenuta in dottrina, riconoscendo come la disposizione abbia ampliato «*una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328)*».

La co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS; l'art. 55, al riguardo, fornisce due indicazioni di cui tener conto nella sua applicazione:

- a) da un lato, l'attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell'attivazione della co-programmazione, quale esito “naturale”;

b) dall'altro, tale istituto è riferito a “*specifici progetti di servizio o di intervento*”.

La collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”.

Tale ultima notazione è rilevante ai fini del rapporto con l'affidamento di servizi, in senso stretto, come tali disciplinati dal CCP, già oggetto del precedente paragrafo 2 al quale si rinvia per le relative argomentazioni.

Da un punto di vista procedurale, è ancora la Relazione governativa a chiarire che “*L'individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Centrale sarà il ruolo dell'amministrazione procedente alla quale compete, come già enunciato dalla richiamata delibera ANAC n. 32/2016, la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici del progetto, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. Una volta individuato l'ente o gli enti partner, lo sviluppo dell'attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner*”.

La disposizione, pertanto, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, al quale – si ribadisce – viene riconosciuta l'autonomia organizzativa e regolamentare, non specifica, tipizzandole, le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Proprio il richiamo, contenuto nel più volte citato primo comma, ai principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990, permette di individuare le esigenze minime dell'evidenza pubblica. Non si prescinde, conseguentemente, dallo svolgimento di procedure comparative ad evidenza pubblica.

Di norma, come nelle procedure di co-programmazione, è l'amministrazione pubblica, in quanto “procedente”, ad indire il procedimento, sulla base di apposito provvedimento, con il quale viene indicato il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla relativa disciplina vigente, ed individuato il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n.241/1990, e, quindi, avviato il procedimento, previa approvazione dei relativi atti.

Segue la pubblicazione dell'avviso.

Coerentemente con la specifica finalità del presente documento, si ritiene che tale avviso, a sua volta, dovrebbe avere un contenuto minimo; in via meramente esemplificativa, esso potrebbe aver almeno i seguenti elementi:

- a) finalità del procedimento;
- b) oggetto del procedimento;
- c) durata del partenariato;
- d) quadro progettuale ed economico di riferimento;
- e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- g) criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- h) conclusione del procedimento.

All'avviso, infine, potrebbero essere allegati almeno i seguenti atti e documenti:

- i. documento progettuale di massima e/o progetto preliminare;
- ii. schema di convenzione, regolante i rapporti di collaborazione fra Amministrazione procedente e ETS, anche ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- iii. modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
- iv. eventuale modello di proposta (progettuale ed economica).

Con riferimento all'oggetto del procedimento, come già rilevato nella sezione dedicata alla co-programmazione, anche la co-progettazione può avere ad oggetto – è, anzi, auspicabile che ciò avvenga – più attività di interesse generale indicate dall'art. 5 CTS.

La durata del partenariato potrebbe essere, in primo luogo, minima; usualmente è in relazione agli obiettivi dell'ente procedente, dei risultati attesi, nonché degli impegni e delle attività richieste agli ETS.

La durata del partenariato, inoltre, potrebbe essere considerata quale criterio di valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, con la conseguenza di poter attribuire un punteggio incrementale a quelle proposte che prevedano una durata maggiore di quella iniziale e ciò in ragione della qualità del partenariato e dei relativi apporti.

Laddove, inoltre, il procedimento di co-progettazione sia finalizzato all'attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale, l'avviso, ma in generale tutte le fasi del procedimento, dovranno indicare e dar conto dei risultati attesi e di quelli conseguiti ad esito della collaborazione.

Gli atti del procedimento di co-progettazione, inoltre, potrebbero prevedere e disciplinare la valutazione dell'impatto sociale (in avanti anche come "VIS"), generata dall'attività degli ETS, in applicazione di quanto previsto dall'art.7, comma 3 della legge n.106/2016 e dal DM 23 luglio 2019 (pubblicato nella G.U. del 12 settembre 2019).

Gli avvisi dovrebbero descrivere in modo chiaro il quadro progettuale ed economico di riferimento; *in primis*, mettendo a disposizione degli ETS, che intendano partecipare al procedimento ad evidenza pubblica, le informazioni, i dati e gli eventuali strumenti di programmazione e di pianificazione, ritenuti utili e pertinenti, in modo da consentire loro di elaborare una proposta progettuale coerente con l'azione degli enti procedenti, nonché efficace ed effettiva.

In secondo luogo, gli avvisi dovrebbero indicare l'insieme delle risorse messe a disposizione dall'amministrazione procedente ed utilizzabili nell'eventuale esecuzione delle attività di progetto.

In ragione della peculiarità della metodologia della co-progettazione, le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo e, dunque, trattarsi di:

- risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto;
- beni mobili e/o immobili;
- risorse umane, proprie dell'ente procedente o di cui esso si avvale a vario titolo (ad esempio per attività di stage o tirocinio o altro ancora).

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui un ente procedente conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile, si ritiene che – oltre a non essere utilizzato al momento di pubblicazione dell'avviso per fini istituzionali e non rientrare fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione, ai sensi della relativa disciplina – il predetto bene dovrebbe essere oggetto di apposita relazione amministrativa ed

estimativa.

L'ente proprietario, a tale ultimo proposito, dovrebbe redigere una relazione descrittiva del bene, con la quale vengono rese le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell'eventuale disciplina di tutela (ad esempio, in quanto bene culturale vincolato).

Inoltre, nella stessa relazione dovrebbe essere stimato il c.d. *valore d'uso* del bene, da tenere distinto rispetto al suo valore dominicale, il quale viene utilizzato, invece, per la determinazione del prezzo di vendita, in caso di cessione, del canone di locazione o del canone di concessione nella relativa ipotesi.

Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati da un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione. In ogni caso, occorrerà indicare anche gli oneri dovuti per il pagamento delle utenze attive, al di là di chi sia il soggetto che ne sostenga effettivamente il costo.

In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante co-progettazione, si ritiene che, di norma, agli ETS è richiesta una partecipazione, mediante diverse forme, nei termini con le modalità stabilite dalle Amministrazioni precedenti sia nell'ambito delle eventuali regolamentazioni generali dell'istituto o, in alternativa, nell'ambito della regolamentazione sulla concessione di contributi, sovvenzioni o altre utilità economiche, che negli avvisi pubblicati.

Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui

all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma – beninteso – senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

Venendo, poi, allo sviluppo della procedura di co-progettazione, fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione regionale e locale, in primo luogo occorre ribadire che, trovando applicazione i principi del procedimento di cui alla legge n. 241/1990, l'iniziativa può essere anche di parte e, dunque, di uno o più ETS.

In tale ultima ipotesi, si ritiene che gli ETS non possano limitarsi ad una mera richiesta, rivolta all'amministrazione competente, affinché attivi un procedimento di co-progettazione, posto che quest'ultima non è obbligata a rispondere a tale richiesta, né – in ogni caso – a darvi corso.

Gli ETS, singoli o associati, devono formalizzare all'amministrazione una proposta progettuale, nella quale siano chiaramente indicati l'idea progettuale proposta, le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le risorse messe a disposizione e le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse, indirizzate dall'ente.

Alle proposte non manifestamente inammissibili si applicano le regole previste dalla legge n. 241/1990 ed in particolare in materia di istruttoria, di conclusione del procedimento, di motivazione del provvedimento finale.

In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, l'ente procedente pubblica a quel punto un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri ETS, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute.

In ogni caso, l'amministrazione conclude il procedimento con atto motivato, cui seguirà la sottoscrizione della convenzione per l'attivazione del rapporto di collaborazione con gli ETS, singoli o associati, la cui proposta progettuale sia stata ritenuta come quella più rispondente alle finalità dell'ente medesimo.

Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento delle sessioni di co-progettazione, ferme restando le eventuali previsioni e/o indicazioni regionali e locali, la prassi dimostra sostanzialmente due modalità, fra loro alternative:

- i) l'attivazione del c.d. tavolo di co-progettazione con i soli ETS utilmente collocati nella

graduatoria finale o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente;

ii) l'ammissione di tutti gli ETS, purché in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi, alla co-progettazione.

Si tratta, come intuibile, di due modalità che mostrano tratti distintivi e che hanno ricadute rilevanti, anche in termini organizzativi e di attività delle amministrazioni precedenti, ma anche del possibile impatto dell'istituto.

Da un lato, infatti, l'attività di co-progettazione con i soli ETS "selezionati" assicura speditezza al procedimento, ma priva l'amministrazione precedente degli apporti, di vario genere, di tutti gli ETS potenzialmente interessati, anche di quelli di minore consistenza. Il rischio, pertanto, è quello di perdere una parte di "capitale" di conoscenza, di proposta e di apporti, di varia natura.

Dall'altro lato, un procedimento allargato a tutti gli ETS, per così dire "prequalificati", non sconta la criticità appena richiamata, ma richiede una capacità organizzativa delle amministrazioni precedenti nella gestione efficace ed efficiente di un procedimento complesso ed articolato, ad esito del quale – a fronte di più proposte progettuali – saranno comunque chiamate a scegliere quella ritenuta come la più funzionale al raggiungimento delle finalità pubbliche.

A tale ultimo proposito, va avvertito che gli avvisi potranno prevedere – disciplinandola – l'ipotesi in cui le diverse e distinte proposte progettuali presentate dagli ETS, singoli e associati, potrebbero essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale "unitaria".

Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento. Qualora, in ragione di quanto appena rilevato, in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto dall'amministrazione precedente rispondente all'interesse pubblico, il relativo verbale

potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ovvero sia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell'ente pubblico.

Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti (amministrazione precedente e gli ETS, singoli o associati) sottoscrivono la convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

A tale ultimo proposito, la convenzione, nello spirito e nella peculiarità del procedimento di co-progettazione, potrebbe essere considerata anche ai fini della valutazione delle proposte progettuali, riconoscendo la possibilità agli ETS di proporre miglioramenti allo schema di convenzione, posto a base della procedura dall'amministrazione precedente ed allegato all'avviso, con il conseguente riconoscimento di un punteggio premiale. In questo modo, sarebbe ancor più evidente la volontà "collaborativa" degli ETS rispetto all'ente pubblico.

La convenzione dovrebbe disciplinare gli elementi salienti dell'esecuzione delle attività di progetto quali:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente precedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale), per come risultante dagli atti della procedura;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;

- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

In proposito, la rendicontazione delle spese è necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990; pertanto, la relativa attività, sulla scorta degli orientamenti univoci della giurisprudenza amministrativa e contabile, dovrà essere analitica ed inerente alle attività svolte, posto che le amministrazioni pubbliche devono controllare il "corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali" (art. 93, comma 3, lett. e), CTS), ma anche degli eventuali beni pubblici messi a disposizione (ai sensi del richiamato art. 93, comma 4, CTS).

In ragione dell'eventuale eterogeneità delle attività di progetto e degli ETS chiamati a darne esecuzione, gli atti della procedura, compresa la convenzione, dovrebbero disciplinare esplicitamente l'attività di coordinamento delle attività, in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità attese. La co-progettazione, inoltre, quale metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato all'attivazione del partenariato, dovrebbe avere natura "circolare", ovvero sia dovrebbe essere riattivata – nei termini e con le modalità disciplinate da ogni singolo avviso, anche in relazione alla peculiarità dell'oggetto del procedimento – allorché si manifesti la necessità o, anche, l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la co-progettazione.

Come in precedenza osservato, tanto la modifica della convenzione, quanto la riattivazione della co-progettazione, in ogni caso presuppongono il rispetto dei principi di trasparenza (ovvero sia la relativa possibilità dovrà essere prevista a monte nell'avviso) e di parità di trattamento tra gli ETS partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica (quale conseguenza della trasparenza).

La co-progettazione, ai sensi del più volte richiamato art. 55, comma 3 del CTS può essere declinata nella forma dell'accreditamento, oggetto di disciplina specifica al successivo quarto comma, di seguito riportato "4. *Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner*".

L'accreditamento contemplato dall'art. 55, quarto comma, del CTS non è, pertanto, da confondersi con la forma di affidamento di servizi, disciplinata dalla legge n. 502/1992 e dalle varie leggi regionali di settore, in particolare nei settori dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, nonché della formazione e del collocamento al lavoro.

L'accreditamento c.d. "locale", previsto dal CTS, può essere ricondotto al regime autorizzatorio, ovvero sia a quella peculiare forma di abilitazione – da parte delle competenti amministrazioni – mediante la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, può svolgere una data attività o un servizio.

Ferma restando l'evidenza pubblica, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti, richiesti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, indicate nel relativo avviso, la competente Amministrazione procedente si limita ad un mero riscontro fra quanto richiesto dalla disciplina generale e di settore al soggetto da autorizzare e quanto posseduto da quest'ultimo.

Tale modalità di relazione pubblico-privato non attiva una selezione competitiva, né prevede valutazioni discrezionali di merito da parte dell'Amministrazione procedente.

Come più volte evidenziato, la disposizione contenuta nel quarto comma non ha disciplinato in modo preciso la procedura con la quale attivare partenariati mediante accreditamento, in coerenza con i

principi comuni del primo comma, già esaminati.

I regimi autorizzatori, si ribadisce, sono esclusi dall'applicazione del vigente codice dei contratti pubblici per le ragioni in precedenza esposte<sup>2</sup>.

In proposito, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, in occasione dell'attività consultiva sullo schema di Codice, di cui al parere n. 1405/2017 del 14 giugno 2017, ha osservato che “(...) il comma 4 dell'articolo in esame, pur essendo mosso dalla condivisibile finalità di garantire la scelta imparziale e trasparente degli enti partner nell'attività di co-progettazione, reca solo principi di carattere generale che andrebbero meglio specificati nella legge non essendo all'uopo sufficiente il richiamato operato dal comma 1 al rispetto della legge n. 241 del 1990.

*In alternativa si potrebbe espressamente prevedere che, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 55, spetti a ciascuna amministrazione adottare bandi che specifichino meglio le regole per la selezione degli enti partner”.*

Facendo applicazione di quanto affermato dal Consiglio di Stato, gli avvisi finalizzati all'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS mediante co-progettazione nella peculiare modalità dell'accREDITAMENTO, oltre a quanto già indicato in precedenza, potrebbero regolare i seguenti ulteriori aspetti:

- requisiti richiesti agli ETS, specificatamente inerenti alla procedura di accREDITAMENTO;
- eventuale durata del rapporto di accREDITAMENTO e/o della convenzione/patto di accREDITAMENTO;
- condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accREDITAMENTO;
- regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accREDITATI per l'attivazione del partenariato;
- sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché relativo regime sanzionatorio;
- regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.

Per quanto riguarda la durata dell'accREDITAMENTO, sono possibili alcune opzioni fra cui:

a) durata minima dell'accREDITAMENTO (ad esempio di cinque anni, analogamente a quanto previsto dalla disciplina di settore per alcune autorizzazioni, specie in materia ambientale), anche per garantire agli ETS la possibilità di poter programmare nel tempo la propria attività, salvo rinnovo periodico o decadenza;

b) accREDITAMENTO a tempo indeterminato, salvo revoca, e durata predeterminata del contratto/patto di accREDITAMENTO in relazione alla specifica attività o servizio accREDITATI.

Gli avvisi, inoltre, dovrebbero stabilire e disciplinare il regime economico, conseguente all'attivazione del partenariato con gli ETS accREDITATI. A tal proposito, anche al fine di agevolare il meccanismo di scelta degli ETS medesimi, garantendo al contempo la parità di trattamento, ovvero di opportunità di essere scelti, gli avvisi dovrebbero indicare l'importo del contributo riconoscibile agli ETS accREDITATI, eventualmente tenendo conto della compartecipazione da parte del destinatario dell'attività/del servizio.

La scelta fra gli ETS accREDITATI è un aspetto molto rilevante, non solo in ordine alla peculiare natura giuridica dell'istituto, ma anche in ragione delle conseguenze pratiche.

In termini generali, le amministrazioni procedenti, dopo la selezione degli ETS da accREDITARE, istituiscono un “Elenco” o “Albo” da cui attingere; il rispetto dei principi della legge n. 241/1990 comporta, in primo luogo, che tale Elenco/Albo dovrebbe essere di tipo “aperto”, in modo da garantire agli ETS, che decidano di iscriversi ad esso, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità degli altri ETS accREDITATI.

Entrando nel merito del tema della scelta degli ETS accREDITATI, si osserva che, di norma e laddove

---

<sup>2</sup> Come confermato dalla Corte di Giustizia dell'UE nelle pronunce del 2 giugno 2016 nella causa C-410/14 e del 1° marzo 2018 nella causa C-9/17.

possibile, l'individuazione degli ETS iscritti nell'Elenco/Albo, chiamati a svolgere l'attività/servizio, dovrebbe essere riservata al beneficiario finale dell'attività dell'ETS o, si pensi al settore dei minori e degli anziani, ai prossimi congiunti o a chi ne ha la rappresentanza e tutela. Viceversa, dovrebbe essere residuale l'opzione della scelta operata dalla stessa amministrazione procedente.

A tale ultimo proposito, la scelta dello stesso ente pubblico, nella cui figura sono concentrati tantissimi ruoli e prerogative (ente procedente, parte della convenzione/patto di accreditamento, tenutario dell'Elenco/Albo, ente affidante e controllore), dovrebbe essere residuale ed, in ogni caso, avvenire sulla base di una mera valutazione connotata da sola discrezionalità tecnica, attinendo la sfera della scelta alla congruità dell'ETS rispetto al bisogno/aspettativa del beneficiario finale.

In ogni caso, quale che sia la concreta modalità di scelta degli ETS accreditati, a parità di condizioni fra ETS, deve essere loro garantita la parità di trattamento, intendendosi la possibilità di ricevere le stesse opportunità di attivazione del partenariato, in modo da non frustrare la relativa originaria partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica per l'istituzione dell'Elenco/Albo.

La natura sostanzialmente autorizzatoria dell'accreditamento, che si traduce in un regime più alleggerito e non contingentato di scelta degli ETS da parte degli enti pubblici, trova il proprio bilanciamento in un sistema rafforzato in termini di controllo, monitoraggio e attività sanzionatoria dell'ente accreditante.

Gli atti della procedura dovrebbero, pertanto, prevedere e regolamentare un sistema, chiaro ed efficace, di controllo e monitoraggio, da un lato, e di applicazione delle misure sanzionatorie, di tipo graduale, dall'altro, che vada dai richiami alle penali, fino alla risoluzione del contratto/patto di accreditamento e della decadenza dell'ETS dall'Elenco/Albo.

Gli avvisi, a tale ultimo riguardo, dovrebbero disciplinare i termini e le modalità mediante le quali gli ETS cancellati dall'Elenco/Albo degli ETS accreditati possano chiedere di essere reinseriti, previa dimostrazione del rinnovato possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività/dei servizi.

Nel chiudere la trattazione sull'accreditamento e nel ricordare che – nella *ratio* dell'art. 55, terzo comma CTS – esso è una modalità/declinazione della co-progettazione, occorre precisare che gli ETS accreditati, prima di dare avvio alle proprie attività, co-progettano gli interventi o i servizi oggetto di accreditamento.

#### **BOX - Le fasi del procedimento di co-progettazione**

- 1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
- 2) pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- 3) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- 4) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- 5) sottoscrizione della convenzione.

#### **BOX - Le fasi del procedimento di co-progettazione nella forma di accreditamento**

- 1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
- 2) pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;

- 3) istituzione dell'Elenco/Albo degli ETS accreditati;
- 4) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- 5) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- 6) sottoscrizione del patto di accreditamento.

#### 4.LE CONVENZIONI CON APS E ODV

Le convenzioni, disciplinate dagli artt. 56 e 57, costituiscono una delle forme tipiche nelle quali alcuni ETS– organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale – possono concludere accordi di collaborazione con le PP.AA. L'art. 56 del CTS contiene una formulazione più ampia rispetto all'art. 57: la prima disposizione si configura quasi come un *genus* di cui la seconda costituisce una *species* in un settore particolare (trasporto sanitario di emergenza ed urgenza) e nel quale molto rilevante è stato il contenzioso giudiziale.

Le disposizioni introducono, di fatto, per via legislativa, una serie di condizioni che sono state definite per via giurisprudenziale nel corso del tempo (soprattutto, da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea: CGUE 11 dicembre 2017, C-113/13, c.d. *Spezzino* e 28 gennaio 2016, C-50/2014 c.d. *Casta*). L'attenzione del Giudice europeo è posta sul tema della *gratuità* e del principio del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; ciò pare da leggere e interpretare come “presidio” avverso l'ipotesi di riqualificare le convenzioni come contratti di appalto. L'ammissibilità del sistema convenzionale si fonda, inoltre, sulla circostanza che esso concorre al raggiungimento di una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. Al contempo, rileva la circostanza che le organizzazioni coinvolte – nel rispetto della legislazione nazionale in materia – non traggono alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto salvo il rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le medesime, e non procurano alcun profitto ai loro membri, né direttamente né indirettamente.

Ai sensi dell'art. 56 CTS, le amministrazioni pubbliche *possono* sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi

(quindi, non degli associati) di *attività o servizi sociali di interesse generale*, a condizione che tali convenzioni si rivelino – secondo la formulazione del legislatore – «più favorevoli rispetto al ricorso al mercato».

L'art. 56 del CTS prevede una limitazione soggettiva (ODV ed APS), in ragione della peculiarità che i soggetti così qualificati presentano nello scenario della riforma del Terzo settore. Infatti, si tratta di enti che si avvalgono prevalentemente dell'attività dei propri *associati-volontari* ed esprimono quindi una connotazione di tipo solidaristico più marcata rispetto agli altri enti del Terzo settore (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, 8 novembre 2018, n. 10809).

L'individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative “riservate”.

Il legislatore indica, fra i criteri di valutazione delle procedure, il possesso da parte degli enti dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una «*adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli*

*aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari».*

Sono individuati, altresì, alcuni *standard* di trasparenza quali la pubblicazione sui propri siti informatici degli atti di indizione dei procedimenti e dei relativi provvedimenti finali, nonché la loro pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle rispettive sezioni *web* “*Amministrazione trasparente*”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il medesimo art. 56 del CTS prevede una limitazione oggettiva alle sole *attività o servizi sociali di interesse generale*: è un ambito più ristretto rispetto a quanto previsto dall'art. 5 CTS, da interpretare alla luce sia del diritto interno (legge n. 328 del 2000), sia nella prospettiva, ben più ampia e comprensiva, tracciata dal diritto dell'Unione europea (ed alla quale il legislatore evidentemente si è ispirato: così nella COM(2006), *Attuazione del programma di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione*). Una siffatta limitazione oggettiva è stata richiesta dal Consiglio di Stato in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo (cfr. parere n. 1405/2017).

Sempre sotto il profilo oggettivo, le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle *spese effettivamente sostenute e documentate*. L'art. 56, comma 4 precisa che deve osservarsi il principio dell'effettività delle spese, con l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. In questo modo, è assicurato anche il contributo all'efficienza del bilancio pubblico.

Oggetto necessario delle convenzioni sono, secondo le indicazioni del legislatore:

- 1) le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- 2) la durata del rapporto convenzionale;
- 3) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- 4) le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del CTS, che rientrano necessariamente fra le spese da ammettere a rimborso;
- 5) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso;
- 6) le modalità di risoluzione del rapporto;
- 7) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- 8) la verifica dei reciproci adempimenti;
- 9) le modalità di rimborso delle spese.

L'art. 56 del CTS pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di verificare che il ricorso alle convenzioni risulti «più favorevole rispetto al ricorso al mercato». Si tratta di una locuzione inserita su richiesta del Consiglio di Stato in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo (si veda il già citato parere n. 1405/2017) al fine di enucleare il «giusto punto di equilibrio» fra «la tutela della concorrenza [quale] principio eurounitario cui deve uniformarsi sia l'attività legislativa sia quella amministrativa di ciascuno Stato nazionale» ed il *favor* espresso dal principio di sussidiarietà orizzontale».

Una lettura condivisibile della prescrizione induce a ritenere che non si tratti di una mera valutazione economica di riduzione dei costi gravanti sulle PP.AA. bensì che si richieda di verificare l'effettiva capacità delle convenzioni di conseguire quegli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità che la giurisprudenza europea ha evidenziato come fondamento della disciplina. Pertanto, occorre “leggere”

la prescrizione del «maggior favore rispetto al mercato» come formula sintetica che compendia una valutazione complessiva svolta dalla P.A. sugli effetti del ricorso ad una convenzione, in luogo dell'applicazione della disciplina di diritto comune per l'affidamento dei servizi sociali (in tal senso, TAR Puglia – Lecce, sez. II, n. 2049/2019, che valorizza il profilo motivazionale).

Con riferimento alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, si ritiene che possa essere considerata, quale prassi tuttora valida, la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<sup>3</sup>.

**BOX - Le fasi del procedimento di stipula delle convenzioni**

- 1) Indizione del procedimento per la stipula di convenzione (avviso);
- 2) pubblicazione sui siti informatici dell'avviso e dei relativi allegati;
- 3) procedura comparativa per la scelta del soggetto (ODV o APS);
- 4) conclusione della procedura comparativa e pubblicazione del provvedimento finale;
- 5) sottoscrizione della convenzione e pubblicazione della convenzione.

**5.LE CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA**

L'art. 57 del CTS rappresenta la “codificazione” della giurisprudenza euro-unitaria (si vedano le già richiamate sentenze c.d. *Casta* e *Spezzino*) ed ha fondamento nella stessa direttiva sugli appalti pubblici (direttiva 2014/24/UE) che, al considerando n. 28, afferma che essa non trova applicazione in ordine «a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva».

Si prevede che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza *possano* essere, *in via prioritaria*, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato (e solo ad esse), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa nazionale (di cui all'art. 41, c.2 CTS), ed accreditate ai sensi dell'*eventuale* normativa regionale in materia. Le Regioni – secondo l'impostazione seguita dal Consiglio di Stato (sentenza 14 maggio 2019 n. 3131) – possono anche prevedere un “obbligo” di affidamento del servizio di trasporto sanitario di urgenza alle ODV, senza che ciò sia in contrasto con la disposizione del CTS «che trova la propria genesi nell'esclusione dall'obbligo della selezione pubblica prevista dalla disciplina comunitaria e dalle pedissequa disposizioni del Codice dei contratti pubblici».

Infatti, proprio il dettato dell'art. 57 rende evidente che non sussiste, nell'ordinamento, alcuna «obbligatorietà della gara per l'affidamento dei servizi in questione, ma al contrario deve ritenersi oramai codificato il principio dell'affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei

---

<sup>3</sup> “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi realicofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009.

servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza» (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2018, n. 32).

Alla base della scelta regionale, vi sarà la considerazione che per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

La locuzione «in via prioritaria» indica - se letta nella prospettiva dell'ipotesi generale di cui all'art. 56 del CTS - una sorta di presunzione di «maggior favore rispetto al mercato»: al soddisfacimento delle condizioni previste nella disposizione, è il legislatore stesso che individua un punto di «bilanciamento» fra le esigenze solidaristiche, di equilibrio dei bilanci pubblici, e di tutela della concorrenza.

Si fa applicazione, per espressa previsione legislativa, di quanto previsto dall'art. 56, commi 2, 3, 3-bis e 4 del CTS.

La disposizione pone, tuttavia, un problema di delimitazione oggettiva, in ordine all'interpretazione da dare dell'espressione «servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza». In una prospettiva euro-unitaria, la già richiamata direttiva 2014/14/UE pone quale punto di riferimento un criterio di *stretta interpretazione*: «i servizi di trasporto dei pazienti [*in condizione di non urgenza*] in ambulanza non dovrebbero essere esclusi» dall'applicazione della direttiva. Cosicché, non parrebbero rientrare nell'ambito applicativo della disposizione in commento tutti i servizi non connotati da emergenza ed urgenza (ad es., trasporto dializzati). In realtà, il problema pare destinato ad essere ridimensionato se si accoglie una lettura del rapporto fra gli articoli 56 e 57 come *genus e species*: in definitiva, il fatto che un determinato servizio, senz'altro ascrivibile alla categoria dei servizi sociali di interesse generale, non rientri all'interno del paradigma dell'art. 57 del CTS, non esclude che esso possa essere oggetto di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del CTS, quale disposizione a contenuto generale che valorizza l'apporto collaborativo di tipo solidaristico fornito dagli enti del Terzo settore.

#### **BOX - ODV per il trasporto sanitario di emergenza-urgenza**

- 1) organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzosettore;
- 2) aderenti ad una rete associativa nazionale;
- 3) accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente.

#### **6.LE MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'**

Dopo aver esaminato gli istituti degli articoli 55-57 del CTS, è possibile passare ad analizzare l'impatto della vigente disciplina in materia di trasparenza e di pubblicità sui già menzionati istituti. A tal proposito, occorre muovere dall'ambito "soggettivo" di applicazione della disciplina del CTS contenuta nel Titolo VII, esaminato nel precedente paragrafo 2.1; in quella occasione è stato richiamato il primo comma dell'art. 55, il quale precisa che le pubbliche amministrazioni "precedenti" sono quelle indicate dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 e ss. mm., disposizione quest'ultima che - a sua volta - fonda l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla

trasparenza (art. 2-bis, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).

Prima di entrare nel merito degli obblighi in materia di trasparenza e dei relativi adempimenti, pare opportuno richiamare alcune norme di tale disciplina (d. lgs. n. 33/2013), in considerazione della relativa portata generale e, dunque, dell'applicabilità agli strumenti del CTS. Più specificamente, si fa riferimento:

- a) a quanto previsto in materia di accesso civico generalizzato dall'art. 5 ed alle relative tassative ipotesi di esclusione e limitazione, ai sensi dell'art. 5-bis;
- b) alle indicazioni relative alla "qualità" dei dati e delle informazioni, ai sensi dell'art. 6, nonché alla possibilità del successivo riutilizzo (artt. 7 e 7-bis);
- c) alla durata (dell'obbligo di pubblicazione), stabilito in 5 anni dall'art. 8.

Ciò premesso, è possibile procedere con l'analisi dei singoli strumenti del CTS.

Il procedimento di **co-programmazione** (art. 55, comma 2) si snoda attraverso le seguenti fasi, in riferimento alle quali trovano applicazione gli obblighi di pubblicità, appresso specificati, in attuazione della normativa sulla trasparenza:

- 1) indizione del procedimento mediante determina assunta dal competente soggetto della P.A. "precedente", con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura (cfr. paragrafo 3) e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- 2) pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento preliminare della P.A.);
- 3) atto di nomina del seggio – dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime;
- 4) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;
- 5) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi al tavolo di co-programmazione;
- 6) verbali dei tavoli di co-programmazione;
- 7) documento finale di sintesi dei lavori del tavolo di co-programmazione, di competenza del responsabile del procedimento, e, quali eventuali allegati, dei documenti e dei contributi, versati nell'ambito del procedimento sia dagli ETS partecipanti, che – eventualmente – dagli altri soggetti ed enti pubblici intervenuti al procedimento medesimo.

Gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati, in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013:

- devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 23, trattandosi di "provvedimenti amministrativi", e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009;
- la pubblicazione deve avvenire "tempestivamente", ai sensi dell'art. 8;
- la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell'art. 5, opera fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall'art. 5-bis, avendo a particolare riferimento i destinatari del procedimento;

– laddove, nell'ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà della P.A. "precedente", l'obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell'art. 30 del d. lgs. n. 33/2013.

La **co-progettazione** è disciplinata dal comma 3 del più volte richiamato art. 55 del CTS.

Anche tale procedimento si sviluppa in varie fasi, analizzate nel precedente paragrafo 3 e di seguito indicate al fine di ricavare i corrispondenti obblighi di trasparenza e di pubblicità:

- 1) indizione della procedura mediante determina assunta dal competente soggetto della P.A. "precedente", con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- 2) pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di

partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento progettuale di massima o documento di riferimento elaborato dalla stessa P.A., schema della convenzione);

3) atto di nomina del seggio/della commissione – dopo la scadenza del termine stabilito nell’avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime e della commissione per la successiva valutazione delle proposte progettuali;

4) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;

5) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi al tavolo di co-progettazione;

6) valutazione delle proposte progettuali, finalizzate alla creazione del partenariato pubblico-privato, come da relativi verbali della commissione;

7) conclusione del procedimento con apposito provvedimento di selezione degli ETS abilitati a co-progettare con la P.A. o, in alternativa, di accordo unanime degli ETS con l’amministrazione procedente, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990;

8) svolgimento dei tavoli di co-progettazione, come da relativi verbali;

9) sottoscrizione della convenzione fra l’ETS e la P.A.

A tale ultimo proposito, si precisa che, laddove l’attivazione del procedimento di co-progettazione sia la conseguenza dell’iniziativa di parte privata (ETS), oltre agli atti ed ai provvedimenti sopra indicati, devono essere pubblicati gli ulteriori seguenti documenti:

a) domanda presentata dall’ETS, singolo o associato, e relativi allegati;

b) verbale di valutazione della proposta presentata dall’ETS, singolo o associato.

Analogamente a quanto evidenziato in ordine ai procedimenti di co-programmazione, anche per i procedimenti di co-progettazione valgono le seguenti regole.

Gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati, in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013:

– devono essere pubblicati ai sensi degli articoli 23 e 26 (consistendo nel riconoscimento di contributi e sovvenzioni) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009;

– la pubblicazione deve avvenire “tempestivamente”, ai sensi dell’art. 8;

– la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell’art. 5, opera fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall’art. 5-bis., avendo a particolare riferimento i destinatari del procedimento;

– laddove, nell’ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà della P.A. “procedente”, l’obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell’art. 30 del d. lgs. n. 33/2013.

Passando all’**accreditamento**, disciplinato dal comma 4 del più volte richiamato art. 55 del CTS, anche tale procedimento, analizzato nel paragrafo 3 si sviluppa in varie fasi, di seguito indicate al fine di ricavare i corrispondenti obblighi di trasparenza e di pubblicità:

1) indicazione della procedura mediante determina assunta dal competente soggetto della P.A. “procedente”, con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura e viene nominato i

responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990;

2) pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento progettuale di massima o documento di riferimento elaborato dalla stessa P.A., schema del "patto di accreditamento", nonché della carta di servizio);

3) atto di nomina della commissione – dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime;

4) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;

5) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi;

6) conclusione del procedimento con apposito provvedimento di accreditamento degli ETS accreditati (e relativo Elenco);

7) sottoscrizione del "patto di accreditamento";

8) provvedimenti sanzionatori (di sospensione o decadenza dell'accredimento), assunti dalla competente P.A. nell'esercizio del potere/dovere di controllo e di verifica sull'attività dell'ETS accreditato.

Anche nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'accredimento di ETS, gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati, in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013:

– devono essere pubblicati ai sensi degli articoli 23 e 26 (consistendo nel riconoscimento di contributi e sovvenzioni) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009;

– la pubblicazione deve avvenire "tempestivamente", ai sensi dell'art. 8;

– la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell'art. 5, opera fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall'art. 5-bis, avendo a particolare riferimento i destinatari del procedimento;

– laddove, nell'ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà della P.A. "precedente", l'obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell'art. 30 del d. lgs. n. 33/2013.

Anche l'affidamento delle **convenzioni** alle APS e alle ODV, ai sensi dell'art. 56 del CTS, ed il caso specifico di cui all'art. 57 CTS sono assoggettati al regime di trasparenza e di pubblicità.

Sinteticamente, le fasi della procedura si possono così riassumere:

1) pubblicazione dell'avviso;

2) valutazione dei progetti presentati;

3) adozione del provvedimento di approvazione della eventuale relativa graduatoria e di individuazione dell'intervento /degli interventi ammessi a finanziamento;

4) sottoscrizione della convenzione;

5) attuazione delle attività previste nel progetto e controllo pubblico *in itinere* ed *ex post* sia in relazione alla conformità delle attività svolte rispetto ai contenuti del progetto finanziato, che in relazione alla regolarità delle spese sostenute e rendicontate.

In relazione alla fase 1), la pubblicità dell'avviso deve avvenire nelle forme previste dall'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente unitamente alla relativa modulistica. La pubblicazione può avvenire, oltre che nella sezione "Pubblicità legale", anche nelle pagine settoriali del sito medesimo, al fine di assicurarne la massima conoscibilità presso i soggetti potenzialmente interessati.

In relazione alla fase 2) la valutazione dei progetti presentati sarà affidata ad una commissione costituita *ad hoc*, destinata a supportare il RUP. Benché la fattispecie in questione sia estranea all'ambito dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, sembrerebbe opportuno (compatibilmente con la struttura e le dimensioni dell'amministrazione procedente e con il valore dell'intervento da porre in essere) adottare prescrizioni analoghe, per *ratio* e modalità, a quelle di cui alle disposizioni di cui

all'art.77, comma 4 del CCP, in tema di compatibilità tra RUP e membro della commissione. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 35-bis del d.lgs. 165/2001<sup>4</sup>. Inoltre, prima dell'insediamento, dopo aver preso visione dell'elenco dei soggetti partecipanti alla procedura, devono rilasciare specifica dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi<sup>5</sup>.

All'esito della valutazione svolta dalla commissione, l'amministrazione procedente adotta il provvedimento finale di approvazione della graduatoria e di ammissione al finanziamento. Tale provvedimento pertanto riporta l'elenco di tutte le proposte che, superata la fase preliminare di ammissibilità, sono state valutate dalla commissione (con il punteggio attribuito a ciascuna proposta), con indicazione degli interventi ammessi al finanziamento e dell'ammontare di quest'ultimo, delle proposte che, sebbene idonee, non sono state ammesse al finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili, nonché, infine, delle proposte valutate inidonee.

Una volta conclusa positivamente la fase integrativa dell'efficacia, il provvedimento in questione sarà pubblicato secondo le medesime forme e modalità indicate per l'avviso.

L'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento, con l'indicazione dell'intervento finanziato e del relativo ammontare concesso, formerà altresì oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", nella pagina dedicata alle "sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici", ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 33/2013: detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore ad € 1.000,00 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. Dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui alla normativa sopra citata va fatta esplicita menzione nei successivi atti contabili di erogazione al beneficiario del finanziamento dedotto in convenzione.

Da ultimo, occorre dare conto di una disciplina concorrente, sempre in materia di obblighi di trasparenza, che ha quali propri destinatari gli ETS; tuttavia la stessa disciplina interferisce, per così dire, con le prerogative ed i compiti delle PA.

Il riferimento è, nello specifico, alla legge n. 124/2017, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. *legge annuale per il mercato e la concorrenza*).

In particolare, l'art. 1, commi 125-129, stabilisce l'obbligo di dare pubblicità dei contributi, di importo annuale superiore ad euro 10.000, ricevuti dai soggetti contemplati dalla norma, sostanzialmente le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti indicati dall'art. 2-bis del d. lgs. n.

---

<sup>4</sup> Articolo 35-bis d.lgs. 165/2001: "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."

<sup>5</sup> Cfr. D.P.R. 16/04/2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", art. 7: (Obbligo di astensione): "1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

33/2013 e ss. mm.

Con riferimento agli ETS il riferimento è alla Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In sostanza, gli ETS devono pubblicare gli importi dei contributi ricevuti, da parte dei soggetti e dell'importo sopra richiamati, ad eccezione dei contributi "generali" e di quelli coincidenti con "prestazioni corrispettive" a fronte dello svolgimento di un'attività o della prestazione di un servizio. Per tutti i soggetti tenuti all'applicazione della norma, ad eccezione delle società cooperative sociali, il relativo adempimento è assolto mediante la pubblicazione all'interno dei rispettivi siti, ove esistenti, oppure in analoghi portali digitali liberamente accessibili, entro la data del 30 giugno dell'anno successivo.

Per le cooperative sociali, invece, l'adempimento all'obbligo di legge avviene mediante l'inserimento della relativa voce nella nota integrativa del bilancio o nell'eventuale bilancio consolidato.

Da ultimo, la normativa stabilisce un regime sanzionatorio graduato, che prevede, quale misura estrema, la restituzione dei contributi ricevuti<sup>6</sup>.

Come esaminato nel precedente paragrafo 3, l'art. 93, comma 4 CTS stabilisce che "*Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili (..) necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari*".

In conclusione, l'attività di controllo e di monitoraggio delle P.A. previsto e disciplinato dal CTS, dovrà tener conto di quanto previsto dalla esaminata disciplina di settore, specificatamente dettata nei riguardi di una serie di soggetti (fra i quali gli ETS), che tuttavia determina una connessione fra norme, incidenti sullo svolgimento dei procedimenti di attribuzione di contributi, che hanno le PP.AA. come destinatarie.

---

<sup>6</sup> Il riferimento è all'art. 1, comma 125-ter della legge n. 1241/2017 e ss. mm., a mente del quale "A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile".



# **REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'ASP AMBITO 9 E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

**IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 55 e 56 DEL CODICE DEL TERZO  
SETTORE**

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 20.05.2021

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| <u>Art. 1 OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE</u> .....  | 41 |
| <u>Art. 2 RICHIAMI LEGISLATIVI</u> .....  | 41 |
| <u>Art. 3 GLOSSARIO</u> .....   | 41 |
| <u>COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: LE FORME DI<br/>PARTENARIATO (Art. 55 CTS)</u> .....               | 43 |
| <u>Art. 4 LA CO-PROGRAMMAZIONE</u> .....  | 43 |
| <u>Art. 5 ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE: L'AVVISO PUBBLICO E LA<br/>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</u> .....               | 43 |
| <u>Art. 6 LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ELENCO ORGANIZZATO</u> .....  | 44 |
| <u>Art. 7 LA CO-PROGETTAZIONE</u> .....   | 44 |
| <u>Art. 8 L'ACCREDITAMENTO</u> .....  | 46 |
| <u>Art. 9 LA CONVENZIONE</u> .....  | 47 |
| <u>Art. 10 L'ATTUAZIONE</u> .....   | 48 |
| <u>Art. 11 LA RENDICONTAZIONE</u> .....   | 48 |
| <u>RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI<br/>PROMOZIONE SOCIALE (Art. 56 del CTS)</u> ..... | 49 |
| <u>Art. 12 LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA - FASE DELLA PROGRAMMAZIONE</u><br>.....                                      | 49 |
| <u>Art. 13 LA VALUTAZIONE DELLA IDONEITA' - APPROVAZIONE ELENCO<br/>ORGANIZZATO</u> .....                                 | 50 |
| <u>Art. 14 STIPULA DELLE CONVENZIONI</u> .....  | 50 |
| <u>Art. 15 ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI</u> .....   | 51 |
| <u>Art. 16 RIMBORSI</u> .....   | 52 |
| <u>Art. 17 VALUTAZIONE DEI RISULTATI</u> .....  | 53 |
| <u>CONCESSIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u> .....  | 54 |
| <u>Art. 18 LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI</u> .....   | 54 |
| <u>Art. 19 LA CONCESSIONE IN USO LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI</u> .....   | 54 |

|  |     |
|--|-----|
| <a href="#"><u>Art. 20 LA CONCESSIONE DI MEZZI DI TRASPORTO</u></a> .....                                  | 54  |
| <a href="#"><u>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRI SOSTEGNI MATERIALI</u></a> .....                | 55  |
| <a href="#"><u>Art. 21 CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRI SOSTEGNI MATERIALI</u></a> .....                       | 55  |
| <a href="#"><u>Art. 22 NORME FINALI</u></a> .....  | 55  |
| <a href="#"><u>SCHEMI DI ATTI E MODELLI DI DOMANDA</u></a> .....   | 57  |
| <a href="#"><u>1.CO-PROGRAMMAZIONE: DECISIONE DEL DIRETTORE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO</u></a> .....        | 58  |
| <a href="#"><u>2.CO-PROGRAMMAZIONE: AVVISO PUBBLICO PER ELENCO ENTI</u></a> .....                          | 62  |
| <a href="#"><u>3.CO-PROGRAMMAZIONE: SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO</u></a> .....           | 70  |
| <a href="#"><u>4.CO-PROGETTAZIONE: DECISIONE DEL DIRETTORE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO</u></a> .....         | 72  |
| <a href="#"><u>8.CONVENZIONE. DECISIONE DEL DIRETTORE DI AVVIO DELLA PROCEDURA CON ODV E APS</u></a> ..... | 95  |
| <a href="#"><u>9.CONVENZIONE. AVVISO PUBBLICO PER ODV E APS</u></a> .....                                  | 101 |
| <a href="#"><u>10.CONVENZIONE. SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER ODV E APS</u></a> ....              | 111 |
| <a href="#"><u>11.BOZZA DI CONVENZIONE PER PROGETTI SPECIFICI</u></a> .....                                | 113 |

# **REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'ASP AMBITO 9 E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 55 e 56 CTS**

## **Art. 1 OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE**

Il presente Regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, promuove la collaborazione tra l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ASP) "AMBITO 9" ed Enti del Terzo settore, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

L'ASP ispira la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Gli Enti del Terzo settore, nel decidere liberamente di collaborare con l'ASP all'individuazione degli obiettivi di sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio e alla loro realizzazione, accettano di condividere gli stessi principi.

Il Regolamento intende dare certezza ai procedimenti amministrativi, nella tutela delle parti e dei responsabili del procedimento, prevedendo alcune disposizioni applicabili in presenza delle condizioni previste dagli art. 55 e 56 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

## **Art. 2 RICHIAMI LEGISLATIVI**

Il presente regolamento viene approvato nel rispetto delle seguenti norme:

Legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. "Codice del Terzo Settore" e decreti attuativi dello stesso".

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore".

## **Art. 3 GLOSSARIO**

## LA CO-PROGRAMMAZIONE

La co-programmazione è una modalità/opportunità di programmazione della pubblica amministrazione, la quale, nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore.

La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui all'art. 5 del CTS, in assenza di corrispettivi economici ai partecipanti.

L'ASP, rispetto agli interventi per la salute e il benessere sociale, può anche attivare la co-programmazione nel percorso di programmazione del Piano di zona.

## LA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

## LA CONVENZIONE

La convenzione è un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune. Nella pratica viene anche denominata accordo. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti.

In questo regolamento si fa riferimento esclusivamente alle convenzioni tra ASP ed Enti del terzo settore, nel perseguimento del pubblico interesse. Oggetto della convenzione è il progetto o l'intervento, frutto della co-progettazione o della negoziazione, e la sua realizzazione.

L'ordinamento assicura il rispetto delle convenzioni al pari dei contratti stabilendo che esse sono giuridicamente vincolanti: obbligo per le parti di comportarsi secondo gli impegni assunti.

## LA RENDICONTAZIONE

Relazione che viene redatta dai partner (ASP ed Enti del Terzo settore), al termine del progetto oggetto della convenzione. Scopo della relazione è rendere conto pubblicamente delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, unitamente a una valutazione degli eventuali miglioramenti da apportare al progetto per il proseguimento degli interventi.

Le relazioni sono rese pubbliche nei siti internet dei rispettivi partner.

## **COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: LE FORME DI PARTENARIATO (Art. 55 CTS)**

### **Art. 4 LA CO-PROGRAMMAZIONE**

L'ASP valuta quali servizi ed interventi ritenga opportuno e vantaggioso per la comunità assicurare attraverso rapporti di collaborazione con il Terzo settore, in luogo di una gestione diretta o affidata al mercato.

L'ASP promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutti gli Enti del terzo settore, iscritti negli appositi registri e operanti sul territorio.

Durante il procedimento di co-programmazione sono scambiate valutazioni sui bisogni della popolazione e del territorio, sul grado di soddisfazione dei servizi e degli interventi, sul miglioramento possibile, sull'opportunità di innovare la progettazione degli stessi. La co-programmazione deve essere tesa a ricercare sinergie tra l'ASP e il terzo settore, affinché dalla collaborazione e dalla condivisione dei valori e delle responsabilità, oltre alla produzione dei servizi e degli interventi, venga garantito l'empowerment della comunità e una maggiore cura e tutela delle persone e dei beni comuni.

L'esito della valutazione, nel rispetto delle prerogative degli enti locali e della disciplina in materia di conflitti di interesse, consiste nella programmazione partecipata, con proiezione triennale, dei servizi ed interventi. La programmazione può essere aggiornata annualmente, in relazione a nuove esigenze o all'esito delle esperienze di collaborazione.

Il percorso di co-programmazione, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel bilancio di previsione vigente, si conclude con un atto del Direttore dell'ASP assunto sulla base di una relazione finale del Responsabile contenente i verbali delle sessioni istruttorie svolte e l'esito degli incontri.

### **Art. 5 ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE: L'AVVISO PUBBLICO E LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

L'Amministrazione pubblica, con apposito atto, può attivare una procedura ad evidenza pubblica non competitiva scegliendo fra le seguenti modalità:

a) mediante un avviso nel quale si rende nota la volontà di procedere alla specifica co-programmazione, nel quale sono indicati l'oggetto e gli obiettivi del procedimento di co-programmazione, i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, tempi e modalità di svolgimento del procedimento, le risorse del partenariato nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, il regime di pubblicità e trasparenza.

Gli Enti del Terzo settore, in relazione all'ipotesi sub a), manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con l'ASP, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di essere invitati dal Responsabile del procedimento a partecipare alla specifica co-programmazione.

b) mediante un avviso, finalizzato all'istituzione di un Elenco generale di ETS, periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati previsti nella programmazione di cui all'articolo 4, nelle forme previste dal presente Regolamento.

Gli Enti del Terzo settore interessati, in relazione all'ipotesi sub b), manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con l'ASP, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di acquisire l'inserimento in apposito elenco e partecipare alla co-programmazione.

L'iniziativa può essere assunta anche da uno o più ETS, i quali richiedono all'ASP l'attivazione del procedimento di co-programmazione attraverso la pubblicazione di un avviso.

## **Art. 6 LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ELENCO ORGANIZZATO**

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. b), il Direttore nomina una Commissione Tecnica, che resta in carica tre anni ed è composta da esperti in materia.

La Commissione Tecnica ha i seguenti compiti:

Predisporre l'avviso pubblico, specificando la natura dei requisiti richiesti ai soggetti in riferimento alle azioni programmate dall'ASP per il triennio;

Valutare la documentazione presentata dai soggetti per comprovare il possesso dei requisiti;

Integrare, se necessario, con colloqui e visite la valutazione documentale;

Esprimere un giudizio finale sull'idoneità dei soggetti e sul loro inserimento nell'apposito elenco;

Vigilare permanentemente sul mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'apposito elenco.

L'inserimento nell'elenco organizzato è validato con una decisione del Direttore ed è pubblicato nella pagina home del sito dell'ASP [www.aspambitonove.it](http://www.aspambitonove.it).

L'iscrizione all'elenco ha la durata di tre anni, alla scadenza dei quali deve essere di nuovo richiesto e valutato.

La procedura dà luogo ad un Elenco Organizzato per aree di interesse, coerentemente con gli indirizzi esplicitati nel Piano di Zona, integrabile annualmente mediante le procedure ad evidenza pubblica come sopra esplicitate.

## **Art. 7 LA CO-PROGETTAZIONE**

L'ASP, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, con apposito atto contenente il Codice Unico di Progetto (CUP) e la nomina del Responsabile competente, indice il procedimento con il quale attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi facendo ricorso a specifici avvisi pubblici, anche periodici, oppure all'elenco generale degli ETS.

L'avviso dovrà contenere i seguenti elementi: finalità, oggetto, durata del partenariato, il quadro progettuale ed economico, requisiti di partecipazione e cause di esclusione, fasi del procedimento e modalità di svolgimento ed infine i criteri di valutazione delle proposte.

Laddove la co-progettazione sia finalizzata all'attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale tutte le fasi del procedimento dovranno indicare e dar conto dei risultati attesi e di quelli conseguiti all'esito della collaborazione.

All'avviso, inoltre, vanno allegati i seguenti documenti: modello di domanda di partecipazione, modello di proposta progettuale ed economica, documento progettuale di massima e/o progetto preliminare, schema di convenzione.

Gli Enti del Terzo settore devono avere capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi attinenti l'ambito per il quale si candidano.

Qualora ricorra a specifici avvisi pubblici, l'ASP individua gli ETS di cui avvalersi ai fini della co-progettazione, secondo le modalità individuate sull'avviso, fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.

Con gli ETS individuati l'ASP attiva un "tavolo di co-progettazione" organizzato in più sessioni nelle quali il responsabile del procedimento redige un verbale; nell'ipotesi in cui si dovesse manifestare un accordo unanime tra gli ETS e con l'ASP rispetto ad un dato assetto progettuale, il verbale costituisce accordo integrativo.

Qualora ricorra alla modalità dell'elenco organizzato, l'ASP esperisce prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli Enti iscritti nella medesima area di interesse dell'elenco. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individua discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti.

L'ASP nomina i Gruppi di progetto, composti da esperti dell'azienda e degli ETS selezionati. I Gruppi di lavoro definiscono l'oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati.

I progetti finali sono approvati dal direttore dell'ASP in conformità agli atti di indirizzo.

L'iniziativa della co-progettazione può essere assunta anche da uno o più ETS i quali devono formalizzare all'ASP una proposta progettuale nella quale siano chiaramente indicati l'idea

progettuale proposta, le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le risorse messe a disposizione.

In caso di accoglimento di una proposta presentata degli ETS, singoli o associati, l'ASP provvederà a pubblicare un avviso con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri ETS, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale.

## **Art. 8 L'ACCREDITAMENTO**

La co-progettazione può essere declinata nella forma dell'“accreditamento locale”. Per “accreditamento locale”, per distinguerlo dall'accreditamento a cura della regione, si intende quella peculiare forma di abilitazione mediante la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, può svolgere localmente una data attività o un servizio.

L'ASP, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, con apposito atto contenente il Codice Unico di Progetto (CUP) e la nomina del Responsabile competente, indice, anche su iniziativa degli ETS, il procedimento con il quale attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi nella forma dell'“accreditamento locale” facendo ricorso a specifici avvisi pubblici per la selezione degli enti partner.

L'avviso, oltre agli elementi indicati all'art.7, comma 2, dovrà fornire le necessarie indicazioni relativamente ai seguenti aspetti:

- requisiti richiesti agli ETS, specificatamente inerenti alla procedura di accreditamento;
- eventuale durata del rapporto di accreditamento e/o della convenzione/patto di accreditamento;
- condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accreditamento;
- regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l'attivazione del partenariato;
- sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché relativo regime sanzionatorio;
- regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.

L'ASP verifica il possesso dei requisiti dei soggetti istanti, richiesti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, indicati nel relativo avviso, procedendo ad un mero riscontro fra quanto richiesto dalla disciplina generale e di settore al soggetto da autorizzare e quanto posseduto da quest'ultimo.

L'ASP, dopo la selezione degli ETS da accreditare, istituisce un “Elenco dei soggetti accreditati” da cui attingere. Tale Elenco rimane “aperto”, in modo da garantire agli ETS, che decidano di iscriversi ad esso anche successivamente all'avviso, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità degli altri ETS accreditati.

Di norma e laddove possibile, l'individuazione degli ETS iscritti nell'Elenco, chiamati a svolgere l'attività/servizio, dovrebbe essere riservata al beneficiario finale dell'attività dell'ETS o, si pensi al settore dei minori e degli anziani, ai prossimi congiunti o a chi ne ha la rappresentanza e tutela.

Gli ETS accreditati, prima di dare avvio alle proprie attività, co-progettano gli interventi o i servizi oggetto di accreditamento secondo le modalità indicate all'art.7.

Alla conclusione del procedimento, l'ASP e gli ETS accreditati sottoscrivono il Patto di accreditamento.

### **Art. 9 LA CONVENZIONE**

Il progetto viene attuato previa approvazione e stipula di una convenzione tra l'ASP e gli Enti che hanno partecipato alla co-progettazione, avendo cura che tali attività siano realizzate garantendo l'assenza di corrispettivi economici. I servizi e gli interventi oggetti della convenzione sono assicurati dalle parti attraverso un rapporto di partenariato ed entrano a far parte del sistema integrato dei servizi dell'ASP.

Le convenzioni devono contenere le seguenti pattuizioni minime, tenendo conto che non si tratta di affidare servizi o attività, ma di attivare un rapporto di partenariato:

- la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- oggetto del servizio e garanzia di continuità dello stesso;
- modalità che assicurino i diritti degli utenti;
- standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento;
- contenuto e le modalità dell'apporto volontario;
- numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate;
- modalità di raccordo e coordinamento con Enti pubblici;
- durata del rapporto convenzionale;
- eventuali sanzioni a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS e modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità;
- sostenibilità economica e modalità di compartecipazione ai costi;
- termini e modalità della rendicontazione delle spese;
- coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.

La partecipazione economica dell'ASP a questi progetti si sostanzia esclusivamente nella messa a disposizione di locali, mezzi di trasporto, attrezzature e altri beni di consumo, necessari al progetto,

nonché attraverso contributi e agevolazioni tariffarie erogate in base all'ISEE agli utenti per favorirne l'accesso, ovvero rimborsi concessi agli Enti del terzo settore coinvolti nella gestione a copertura dei costi sostenuti e debitamente rendicontati.

Se i servizi e le prestazioni riguardano prestazioni accessorie e integrative di servizi accreditati in base alle norme regionali (servizi sociosanitari, nidi) l'ASP provvederà, in luogo di specifica convenzione, ad integrare il contratto di servizio.

Il consiglio di Amministrazione approva la convenzione con cui verrà regolata l'attuazione dei progetti approvati, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento.

### **Art. 10 L'ATTUAZIONE**

ASP ed Ente o Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti, dei dipendenti e volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finale, previste nella convenzione.

### **Art. 11 LA RENDICONTAZIONE**

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

La rendicontazione assume la forma di una relazione condivisa dai referenti operativi individuati nella convenzione e fa riferimento all'avviso pubblico con cui è stato attivato il procedimento e alla convenzione specifica.

Un indice di massima per la rendicontazione è la seguente:

- Identità dei partners (ASP e Associazione),
- Valori e finalità che hanno ispirato la collaborazione,
- Progetto condiviso,
- Beneficiari del progetto,
- Modello organizzativo adottato,
- Stakeholders,
- Risultati sociali raggiunti,

-Risultati economici raggiunti,

Valore aggiunto (ad esempio, esperienza acquisita dai volontari, beni ottenuti con l'attività, donazioni o contributi non previsti, riscontro pubblico sui mezzi di comunicazione o nei rapporti con la cittadinanza),

Proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

Possono essere utilizzati appropriati indicatori al fine di valutare l'impatto sociale delle iniziative attuate, in raccordo con gli strumenti di controllo strategico dell'Ente.

In sede di redazione del Conto consuntivo va data evidenza dei percorsi di co-programmazione e co-progettazione avviati e del loro stato di attuazione.

## **RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (Art. 56 del CTS)**

### **Art. 12 LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA - FASE DELLA PROGRAMMAZIONE**

L'ASP, all'interno dei procedimenti programmatori, valuta quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, piuttosto che acquisire le stesse attività attraverso il mercato.

L'ASP promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutte le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri e operanti sul territorio. Tale fase di confronto può essere inserita all'interno del percorso partecipato di cui all'articolo 4; nell'avviso sono resi noti i criteri di massima che l'ASP intende utilizzare nella valutazione di convenienza, che possono essere perfezionati durante il percorso partecipato.

Nella valutazione vengono presi in considerazione i bisogni da soddisfare, gli obiettivi concreti da realizzare, la ricaduta delle attività sul contesto socio – economico, le caratteristiche organizzative, le esperienze e il radicamento sociale che auspicabilmente dovrebbero avere i soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati, il crono programma atteso, le risorse disponibili e le condizioni di sostenibilità.

L'esito della valutazione consiste nella programmazione, con proiezione triennale, delle attività di cui sopra. La programmazione può essere aggiornata annualmente, in relazione a nuove esigenze o all'esito delle attività già attuate.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla salute e al benessere sociale, la procedura può essere costituita da una iniziativa di ambito distrettuale, utilizzando il Piano sociale di Zona quale strumento di programmazione.

### **Art. 13 LA VALUTAZIONE DELLA IDONEITA' - APPROVAZIONE ELENCO ORGANIZZATO**

Al fine di attuare la programmazione contenuta nel Piano di Zona, l'ASP procede:

mediante avviso pubblico per l'attivazione di una singola procedura finalizzata all'attivazione di una collaborazione con APS/ODV;

oppure, mediante una procedura di valutazione generale della idoneità delle ODV e delle APS, aggiornata ogni anno, ai fini dei rapporti di collaborazione previsti dall'articolo 56.

Nel caso sub a) si procede secondo le modalità previste sull'avviso specifico.

Nel caso sub b) le ODV e le APS interessate, mediante un avviso generale approvato con decisione, sono sollecitate a rendersi disponibili a un rapporto di collaborazione con l'ASP, fornendo evidenza del possesso dei requisiti prescritti, al fine di acquisire la certificazione di idoneità.

Il direttore dell'ASP nomina una Commissione di valutazione, che resta in carica tre anni ed è composta da esperti in materia.

La Commissione ha i seguenti compiti:

Predisporre l'avviso pubblico, specificando la natura dei requisiti richiesti alle associazioni in riferimento alle azioni programmate dal Comune per il triennio,

Valutare la documentazione presentata dalle associazioni per comprovare il possesso dei requisiti,

Integrare, se necessario, con colloqui e visite la valutazione documentale,

Esprimere un giudizio finale sull'idoneità dell'associazione

Vigilare permanentemente sul mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni interessate.

La valutazione dell'idoneità dà luogo ad un elenco organizzato per aree di interesse, coerentemente con gli indirizzi esplicitati nel Piano di Zona, integrabile annualmente mediante le procedure ad evidenza pubblica come sopra esplicitate. L'elenco organizzato è approvata con decisione del direttore ed è resa pubblica attraverso inserimento di notizia sul sito dell'ASP.

La valutazione dell'idoneità ha la durata di tre anni, alla scadenza dei quali deve essere di nuovo richiesta e valutata.

### **Art. 14 STIPULA DELLE CONVENZIONI**

L'ASP, per l'attuazione della programmazione, stipula specifiche convenzioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione, con le ODV e le APS valutate idonee, sulla base del documento progettuale posto alla base della selezione.

Qualora ricorra a specifici avvisi pubblici, l'ASP individua gli enti di cui avvalersi ai fini della collaborazione secondo le modalità individuate sull'avviso, fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.

Qualora ricorra alla modalità dell'elenco organizzato, l'ASP esperisce prioritariamente un tentativo di collaborazione con tutte le ODV e APS iscritte nella medesima area di interesse dell'elenco. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individua discrezionalmente l'ODV o l'APS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di un "Progetto di miglioramento" ad almeno tre Enti iscritti, ove esistenti.

La valutazione finale dei progetti è sancita dal direttore con apposita decisione.

Le convenzioni devono contenere le seguenti pattuizioni, tenendo conto che non si tratta di affidare servizi, ma di attivare un rapporto di collaborazione:

- la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- oggetto dell'attività e garanzia di continuità dello stesso;
- modalità che assicurino di diritti degli utenti;
- standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento;
- contenuto e le modalità dell'apporto volontario;
- numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate;
- modalità di raccordo e coordinamento con Enti pubblici;
- durata del rapporto convenzionale;
- modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità;
- sostenibilità economica e modalità di rimborso delle spese;
- coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.

## **Art. 15 ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI**

ASP ed ente o Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finale, previste nella convenzione.

## **Art. 16 RIMBORSI**

Le convenzioni di cui all'Art. 14 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'ASP liquiderà i rimborsi all'associazione interessata sulla base di un dettagliato elenco delle spese sostenute.

Le spese rimborsabili sono, di massima le seguenti:

### Spese per i volontari,

- Rimborso spese sostenute dai volontari impiegato nel servizio, sulla base del Regolamento interno dell'associazione, acquisito dall'Amministrazione in sede di valutazione dell'idoneità,
- Spese per l'acquisto di divise e di presidi di protezione individuale,
- Spese per tutelare la dignità personale dei volontari con problematiche socio economiche,
- Spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione,

### Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell'associazione o in uso all'associazione, utilizzati per le attività convenzionate

- Assicurazione e bollo,
- Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio,
- Pedaggi autostradali e spese di parcheggio, se indispensabili,
- Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica,
- Pulizia esterna ed interna degli automezzi destinati al servizio,
- Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio,

### Spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate

- canoni di locazione, spese condominiali, manutenzioni, spese generali,
- utenze, energia, telefono, internet, acqua, tasse comunali,

-interessi su mutui e ammortamento immobili,

#### Spese operative

-materiali, attrezzature, strumenti utilizzati per le attività convenzionate,

-Spese di cancelleria,

#### Spese generali dell'associazione, da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate

-Stipendi, oneri sociali e tasse relativamente al personale dipendente impegnato,

-Assicurazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi,

-Spese per la sede.

Le convenzioni possono limitare o estendere l'elenco delle spese ammissibili a rimborso, in base alla natura delle attività convenzionate.

### **Art. 17 VALUTAZIONE DEI RISULTATI**

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

La rendicontazione assume la forma di una relazione condivisa dai referenti operativi individuati nella convenzione e fa riferimento all'avviso pubblico con cui è stato attivato il procedimento e alla convenzione specifica.

Un indice di massima per la rendicontazione è la seguente:

--Identità dei partner (ASP e Associazione),

Valori e finalità che hanno ispirato la collaborazione,

-Progetto condiviso,

-Beneficiari del progetto,

-Modello organizzativo adottato,

-Stakeholder,

-Risultati sociali raggiunti,

-Risultati economici raggiunti,

-Valore aggiunto (ad esempio, esperienza acquisita dai volontari, beni ottenuti con l'attività, donazioni o contributi non previsti, riscontro pubblico sui mezzi di comunicazione o nei rapporti con la cittadinanza),

-Proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

Possono essere utilizzati appropriati indicatori al fine di valutare l'impatto sociale delle iniziative attuate, in raccordo con gli strumenti di controllo strategico dell'Ente.

In sede di redazione del Conto consuntivo va data evidenza dei percorsi di co-programmazione e co-progettazione avviati e del loro stato di attuazione.

## **CONCESSIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI PATRIMONIALI**

### **Art. 18 LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI**

L'ASP, ai sensi dell'art. 71 del CTS, previo specifico bando pubblico, può concedere in comodato locali di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per le loro sedi o lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

I criteri per la selezione degli Enti interessati sono contenuti nel bando di concessione.

La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

La Convenzione che regola la concessione stabilisce il canone, nonché i criteri d'uso e di tutela dei beni.

### **Art. 19 LA CONCESSIONE IN USO LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI**

Per la realizzazione delle attività programmate dall'ASP e oggetto di specifiche convenzioni, l'ASP collabora alla realizzazione del progetto anche mettendo gratuitamente a disposizione locali, attrezzature e materiali.

Le convenzioni stabiliscono le responsabilità inerente la custodia, la gestione e la conservazione in buono stato di tali beni.

Al termine del progetto, tali beni rientrano nella piena disponibilità dell'ASP nelle condizioni originarie, salvo la normale usura e con eccezione del materiale di consumo.

### **Art. 20 LA CONCESSIONE DI MEZZI DI TRASPORTO**

Per la realizzazione delle attività programmate dall'ASP e oggetto di specifiche convenzioni, l'ASP collabora alla realizzazione del progetto anche mettendo gratuitamente a disposizione mezzi di trasporto di sua proprietà.

Le convenzioni stabiliscono le responsabilità inerenti la custodia, la gestione e la conservazione in buono stato di tali mezzi di trasporto. Inoltre precisano le responsabilità dei volontari alla guida per danni colposi procurati a terzi o alla vettura stessa.

## **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRI SOSTEGNI MATERIALI**

### **Art. 21 CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRI SOSTEGNI MATERIALI**

L'ASP, ai sensi dell'art. 70 CTS, in presenza di attività di interesse generale, promosse e realizzate da Enti del Terzo settore, al di fuori dei rapporti di collaborazione descritti negli articoli precedenti, può ugualmente sostenere l'attuazione degli interventi, nello spirito del principio di sussidiarietà, concedendo contributi economici, mettendo a disposizione locali, attrezzature e materiali, anche di consumo, esonerando i promotori dal pagamento totale o parziale di canoni, rimborsi spese, tributi.

Il procedimento è attivato da specifica richiesta dell'Ente interessato. L'ASP pubblica sul proprio sito, per almeno trenta giorni, un apposito avviso, con il quale si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto della proposta. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento.

Nell'atto di concessione l'ASP precisa le modalità d'uso e di restituzione dei beni. La somministrazione di cibi e bevande è subordinato alla presentazione di una regolare SCIA. La concessione è strettamente limitata al periodo di realizzazione dell'attività.

I criteri per l'erogazione di tali vantaggi devono essere previsti in avvisi pubblici o, in casi specifici e particolari, in atti, adeguatamente motivati, in conformità con i principi in materia stabiliti dalla legge 241/90.

L'ASP vigila comunque sulla regolare attuazione delle attività patrocinate e sulla effettiva destinazione dei benefici erogati.

### **Art. 22 NORME FINALI**

La validità del presente Regolamento decorre dal 1° giugno 2021.

Successivamente all'entrata in vigore il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Ufficiale dell'ASP nella sezione Amministrazione trasparente – Regolamenti.

In merito agli obblighi e agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità si rimanda a quanto previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del terzo settore negli articoli 55-57 del D. Lgs. N. 117/2017”.

In caso di dubbi interpretativi in merito al testo del Regolamento si fa riferimento allo Statuto e alla legislazione regionale e nazionale in materia.

# SCHEMI DI DOMANDE, AVVISI E CONVENZIONI

- a. **CO-PROGRAMMAZIONE: DECISIONE DEL DIRETTORE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**
- b. **CO-PROGRAMMAZIONE: AVVISO PUBBLICO PER ELENCO ENTI**
- c. **CO-PROGRAMMAZIONE: SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO**
- d. **CO-PROGETTAZIONE: DECISIONE DEL DIRETTORE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**
- e. **CO-PROGETTAZIONE: AVVISO PUBBLICO PER ELENCO ENTI**
- f. **CO-PROGETTAZIONE: SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO**
- g. **CO-PROGETTAZIONE: SCHEMA DI CONVENZIONE**
- h. **CONVENZIONE. DECISIONE DEL DIRETTORE DI AVVIO DELLA PROCEDURA CON ODV E APS**
- i. **CONVENZIONE. AVVISO PUBBLICO PER ODV E APS**
- j. **CONVENZIONE. SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER ODV E APS**
- k. **SCHEMA DI CONVENZIONE PER PROGETTI SPECIFICI**

# Schemi di atti per l'attuazione del Regolamento

## a. CO-PROGRAMMAZIONE: DECISIONE DEL DIRETTORE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

*Avvio del procedimento di co-programmazione ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.*

### IL DIRETTORE

#### **Premesso che**

L'ASP (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") esercita le funzioni amministrative in materia di Servizi sociali e sociosanitari su delega dei comuni associati;

#### **Richiamati**

lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che sono obiettivi dell'ASP lo "Sviluppo di sinergie con il Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando forme nuove di collaborazione fra pubblico e privato" (Art. 4, comma 5 lett m);

il Piano Programmatico Bilancio pluriennale di previsione 202.../202... approvato con delibera dell'Assemblea dei soci n. .. del ../../20...

*il Piano di Zona (se approvato di recente) approvato con delibera...*

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

#### **Rilevato che**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

#### **Richiamato**

l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;

in particolare, l'art. 55, secondo comma, prevede che "2. *La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili (...)*";;

inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "1. *In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria*

*e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.*

### **Rilevato, ancora, che**

- questo ente, fermo restando gli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, intende attivare un percorso istruttorio partecipato e condiviso, utile per l'assunzione delle proprie determinazioni;
- la co-programmazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, rappresenta l'istituto che meglio consente di realizzare le finalità pubbliche in precedenza evocate, anche in termini di efficacia ed attualità;
- in particolare, si tratta di un procedimento istruttorio, finalizzato all'individuazione dei bisogni, nonché dei possibili percorsi attuativi, compresa la qualificazione della spesa, a carico del bilancio pubblico, per effetto della eventuale e possibile compartecipazione degli stakeholder nell'ambito dell'eventuale e distinto procedimento di realizzazione degli interventi.

### **Precisato che**

- a tale ultimo proposito, questo ente, anche in ragione di quanto precede, intende avviare il procedimento di co-programmazione, riservando ad altro eventuale atto l'assunzione delle determinazioni conseguenti, in ordine agli interventi e/o alle progettualità da attivare con successiva e separata procedura ad evidenza pubblica;
- l'istituto della co-programmazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo “ETS”), di cui all'art. 4 CTS;
- questo ente ritiene, anche in ragione della specifica finalità istruttorio dell'istituto, che appare ragionevole e funzionale alla cura degli interessi pubblici dell'ente consentire a soggetti diversi dagli ETS fornire il proprio contributo di conoscenza e di proposta [eventuale];
- in relazione a quanto da ultimo precisato, l'Avviso, il cui schema è approvato dal presente atto, individua i soggetti ammessi alla procedura; in particolare, la partecipazione di soggetti diversi dagli ETS appare utile per le seguenti ragioni ..... [motivare]

### **Considerato, da ultimo, che**

occorre predisporre gli atti del procedimento in oggetto in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;

alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;

al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;

al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

### **Dato atto**

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica in oggetto non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

### **Dato, altresì, atto che**

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

### **Visti**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

la legge n. 328/2000 e ss. mm.;

il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

la legge n. 136/2010 e ss. mm.;

le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;

la legge n. 106/2016;

il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

il Piano di Zona (*se approvato dal 2020 in poi*) approvato con delibera n. .. del .././20...

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore”;

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L’ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

Tanto premesso,

### **DECIDE**

- 1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
- 2) di avviare il procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio,
- 3) per l’effetto, nominare ..... quale RUP;
- 4) di dare mandato al RUP di nominare la Commissione tecnica prevista dall’art. 6 del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L’ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- 4) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
  - a) Avviso [**Allegato n. ..**];
  - b) modello di domanda [**Allegato n. ..**];
  - c) schema di convenzione [**Allegato n. ..**];
- 5) di riservarsi di impegnare le risorse occorrenti all’attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;
- 6) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

## **b. CO-PROGRAMMAZIONE: AVVISO PUBBLICO PER ELENCO ENTI**

*Avviso pubblico - Istruttoria pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.*

### **Premesso che**

L'ASP (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") esercita le funzioni amministrative in materia di Servizi sociali e sociosanitari su delega dei comuni associati;

### **Richiamati**

lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che sono obiettivi dell'ASP lo "Sviluppo di sinergie con il Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando forme nuove di collaborazione fra pubblico e privato" (Art. 4, comma 5 lett m);

il Piano Programmatico Bilancio pluriennale di previsione 202.../202... approvato con delibera dell'Assemblea dei soci n. .. del ../..20...

*il Piano di Zona (se approvato di recente) approvato con delibera...*

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

### **Rilevato che**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

### **Richiamato**

l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;

in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che *"la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)";*

inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale *"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a*

*livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.*

### **Rilevato, ancora, che**

questo ente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e in attuazione del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio,

nell'elenco saranno iscritti gli ETS disponibili ad attivare rapporti di partenariato con questa Amministrazione ed in possesso dei requisiti stabiliti in specifico avviso pubblico;

il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;

l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;

l'Amministrazione inviterà successivamente gli ETS iscritti nell'elenco organizzato a partecipare a tavoli di co-progettazione degli interventi individuati negli atti di programmazione;

l'invito verrà esteso agli ETS inseriti nella sezione della materia coerente con l'intervento da progettare;

Il Responsabile del procedimento formerà il tavolo di co-progettazione ed esperirà prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli ETS invitati. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. *(oppure, in presenza di interventi complessi, “procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti”)*

il progetto esito della co-progettazione sarà approvato con atto del direttore;

### **Precisato che**

l'istituto della co-progettazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo “ETS”), di cui all'art. 4 CTS;

la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

### **Considerato, da ultimo, che**

gli atti della presente procedura di co-progettazione sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;

alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;

al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;

al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

### **Dato atto**

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica in oggetto non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

### **Dato, altresì, atto che**

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

### **Richiamata**

la decisione n. ... del .././20.. di approvazione dell'atto di avvio della presente procedura.

### **Visti**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

la legge n. 328/2000 e ss. mm.;

il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

la legge n. 136/2010 e ss. mm.;

le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;

la legge n. 106/2016;

il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

il Piano di Zona (*se approvato dal 2020 in poi*) approvato con delibera n. .. del .././20...

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore”;

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L’ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

\* \* \*

Tanto premesso è pubblicato il seguente

## AVVISO

### 1. - Premesse e definizioni

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell’espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti “**Definizioni**”:

**Amministrazione procedente (AP):** l’ASP, ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;

**CTS:** Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017;

**co-progettazione:** sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS, selezionati;

**domanda di partecipazione:** l’istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;

**Enti del Terzo Settore (ETS):** i soggetti indicati nell’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;

**Enti attuatori partner (EAP):** gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all’interesse pubblico dell’Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;

**procedura di co-progettazione:** procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, con i quali attivare il rapporto di collaborazione per la realizzazione degli interventi di progetto;

**proposta progettuale (PP):** il documento progettuale presentato dagli ETS, su richiesta del RUP, nel caso fallisse il tentativo di coinvolgere nella co-progettazione tutti i soggetti disponibili;

**progetto definitivo (PD):** l'elaborato progettuale, approvato dall'Amministrazione precedente;

**Responsabile del procedimento:** il soggetto indicato dall'Amministrazione precedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

**Tavolo di co-progettazione:** sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione – condivisa – del progetto definitivo (PD).

## **2. - Oggetto**

Il presente Avviso ha per oggetto l'individuazione degli ETS, come definiti dall'art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), disponibili e idonei ad instaurare rapporti di partenariato con l'AP, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio. A tal fine, gli ETS disponibili presenteranno una richiesta di iscrizione ad apposito elenco organizzato dei soggetti idonei, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**], fornendo la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 3.

## **3. – Requisiti di idoneità**

I requisiti per acquisire l'inserimento in apposito elenco sono i seguenti:

### Requisiti soggettivi

Iscrizione ai registri previsti per legge;

Descrizione dell'identità dell'ente, dei suoi valori, della esperienza maturata, del sistema interno per assicurare la qualità, delle modalità di valutazione e pubblicità dei risultati.

### Requisiti qualitativi

#### Risorse umane

numero e qualifica dei dipendenti e dei volontari messi a disposizione,

formazione di base e aggiornamenti specifici,

efficace sistema di monitoraggio delle risorse umane

#### Risorse tecniche e strumentali

disponibilità e idoneità di mezzi/strumenti,

evidenza degli adempimenti fiscali e della copertura assicurativa in corso di validità

#### Organizzazione interna e del lavoro

Organizzazione interna dell'Ente,

Adozione di un sistema di programmazione del servizio

Radicamento territoriale e dimensione valoriale

Presenza di rete o altri riferimenti sul territorio con i quali si sviluppano sinergie e collaborazioni,

Esperienza maturata,

Dimensionamento dell'attività eseguibile effettivamente.

**4. – Elenco organizzato**

gli enti risultati idonei saranno inoltre inseriti in specifico elenco organizzato e, se necessario, inseriti in specifiche sezioni dell'elenco;

il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;

l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;

**5. - Durata e risorse.**

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno entro il periodo di anni/mesi ....., decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Convenzione**, il cui schema è allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**].

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione.

Al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Apposita **Convenzione**, che sarà sottoscritta fra l'Amministrazione procedente e gli ETS partner, disciplinerà i reciproci obblighi e le garanzie richieste.

**6. – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva**

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incumbente al

legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;

la proposta progettuale finale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;

le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;

infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, tutti i requisiti dovranno essere posseduti almeno dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

## **7. - Procedura**

Gli interessati dovranno presentare – mezzo PEC – la **domanda** di iscrizione nell'elenco organizzato, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante [**Allegato n. ..**] **entro e non oltre il termine di .. giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente**, allegando – **a pena di esclusione** – la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nell' articolo 3.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

L'AP inviterà successivamente gli ETS iscritti nell'elenco organizzato a partecipare a tavoli di co-progettazione degli interventi individuati negli atti di programmazione. L'invito verrà esteso agli ETS inseriti nella sezione della materia coerente con l'intervento da progettare;

Il Responsabile del procedimento formerà tavoli di co-progettazione ed esperirà prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli ETS invitati. Scopo dei Tavoli è quello di definire congiuntamente ed in modo condiviso con l'Amministrazione procedente, in modo trasparente ed in contraddittorio, il progetto definitivo degli interventi e delle attività.

Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. (*oppure, in presenza di interventi complessi, “procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti”*)

Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate ed i relativi atti – fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell’eventuale tutela delle opere dell’ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza – saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza totale.

Il progetto definitivo, così elaborato, dovrà essere sottoscritto dalle Parti.

Il progetto esito della co-progettazione sarà approvato con atto del direttore;

## **8 - Convenzione.**

Gli ETS selezionati quali **Enti Attuatori Partner (EAP)** degli interventi, oggetto di co-progettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti.

## **9. - Obblighi in materia di trasparenza.**

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

## **10. - Elezione di domicilio e comunicazioni.**

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all’indirizzo indicato nella domanda medesima.

## **11. - Responsabile del procedimento e chiarimenti**

Il Responsabile del procedimento è .....

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP entro e non oltre il ..° **giorno** antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

I chiarimenti resi dall’Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

## **12. - Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

## **13. - Ricorsi.**

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso alla magistratura competente.

Il Responsabile del procedimento

(.....)

**c. CO-PROGRAMMAZIONE: SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO**

*Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica*

Luogo, .././20..

Spettabile

**ASP AMBITO 9 JESI**

c.a.

.....

*RUP*

Inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo

[asp.ambitonove@emarche.it](mailto:asp.ambitonove@emarche.it)

**Oggetto:** Avviso pubblico del .././20.., di cui alla Decisione n. .. del .././....., di *indizione del procedimento per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017.* – **Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.**

Il sottoscritto ....., nella qualità di legale rappresentante *p.t.* di ....., in relazione all'Avviso pubblicato da ..... in data .././201., con la presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità derivanti dall'aver reso dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

1) **i dati identificativi** del/della ....., da me rappresentata/o:

a) denominazione: .....

b) natura giuridica:

Associazione

APS

ODV

Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali

impresa sociale     Altro (specificare: .....);

- c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza ....., n. ...., CAP ..... Città .....; indirizzo PEC .....@.....;
- d) P. IVA ....., C.F. ....;
- e) altri legali rappresentanti p.t. ....;
- f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto): .....
- g) attività secondarie: .....
- h) n. .... iscrizione nel/i Registro/i di appartenenza;
- i) recapiti telefonici: tel: .....; fax: .....
- 2) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico. A tal fine allega relativa documentazione;
- 3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ..... ed i relativi Allegati;
- 4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- 5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato;
- 6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda;
- 7) di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
- 8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
- 9) di autorizzare ....., quale Responsabile della Privacy di ....., al trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura.

A tal fine allega:

- i. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;
- ii. documentazione relativa al possesso dei requisiti.

(nome ) .....

#### **d. CO-PROGETTAZIONE: DECISIONE DEL DIRETTORE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

*Avvio del procedimento per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.*

#### **IL DIRETTORE**

##### **Premesso che**

L'ASP (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") esercita le funzioni amministrative in materia di Servizi sociali e sociosanitari su delega dei comuni associati;

##### **Richiamati**

lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che sono obiettivi dell'ASP lo "Sviluppo di sinergie con il Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando forme nuove di collaborazione fra pubblico e privato" (Art. 4, comma 5 lett m);

il Piano Programmatico Bilancio pluriennale di previsione 202.../202... approvato con delibera dell'Assemblea dei soci n. .. del ../../20...

*il Piano di Zona (se approvato di recente) approvato con delibera...*

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

##### **Rilevato che**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

##### **Richiamato**

l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;

in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che "*la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)*";

inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "*1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e*

*regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.*

### **Rilevato, ancora, che**

questo ente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e in attuazione del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio,

nell'elenco saranno iscritti gli ETS disponibili ad attivare rapporti di partenariato con questa Amministrazione ed in possesso dei requisiti stabiliti in specifico avviso pubblico.

il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;

l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;

l'Amministrazione inviterà successivamente gli ETS iscritti nell'elenco organizzato a partecipare a tavoli di co-progettazione degli interventi individuati negli atti di programmazione;

l'invito verrà esteso agli ETS inseriti nella sezione della materia coerente con l'intervento da progettare;

Il Responsabile del procedimento formerà il tavolo di co-progettazione ed esperirà prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli ETS invitati. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. *(oppure, in presenza di interventi complessi, “procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti”)*

il progetto esito della co-progettazione sarà approvato con atto del DIRETTORE;

la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

### **Precisato che**

l'istituto della co-progettazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS;

la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

### **Considerato, da ultimo, che**

occorre predisporre gli atti del procedimento in oggetto in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;

alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;

al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;

al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

### **Dato atto**

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica in oggetto non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

### **Dato, altresì, atto che**

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

### **Visti**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

la legge n. 328/2000 e ss. mm.;

il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

la legge n. 136/2010 e ss. mm.;

le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;

la legge n. 106/2016;

il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

il Piano sociale regionale 2020/2022, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con Deliberazione amministrativa del 12 maggio 2020, n. 109;

il Piano di Zona (*se approvato dal 2020 in poi*) approvato con delibera n. .. del .././20...

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore”;

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

Tanto premesso,

### **DECIDE**

1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;

2) di avviare il procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio,

3) per l'effetto, nominare ..... quale RUP;

4) di dare mandato al RUP di nominare la Commissione tecnica prevista dall'art. 6 del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

4) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:

a) Avviso [**Allegato n. ..**];

b) modello di domanda [**Allegato n. ..**];

c) schema di convenzione [**Allegato n. ..**];

5) di riservarsi di impegnare le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;

6) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

## ***e. CO-PROGETTAZIONE: AVVISO PUBBLICO PER ELENCO ENTI***

*Avviso pubblico - Istruttoria pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.*

### **Premesso che**

L'ASP (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") esercita le funzioni amministrative in materia di Servizi sociali e sociosanitari su delega dei comuni associati;

### **Richiamati**

lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che sono obiettivi dell'ASP lo "Sviluppo di sinergie con il Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando forme nuove di collaborazione fra pubblico e privato" (Art. 4, comma 5 lett m);

il Piano Programmatico Bilancio pluriennale di previsione 202.../202... approvato con delibera dell'Assemblea dei soci n. .. del .././20...

il Piano di Zona (*se approvato di recente*) approvato con delibera...

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

### **Rilevato che**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

### **Richiamato**

l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;

in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che "*la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)*";

inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "*1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano*

*il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.*

### **Rilevato, ancora, che**

questo ente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e in attuazione del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio,

nell'elenco saranno iscritti gli ETS disponibili ad attivare rapporti di partenariato con questa Amministrazione ed in possesso dei requisiti stabiliti in specifico avviso pubblico;

il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;

l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;

l'Amministrazione inviterà successivamente gli ETS iscritti nell'elenco organizzato a partecipare a tavoli di co-progettazione degli interventi individuati negli atti di programmazione;

l'invito verrà esteso agli ETS inseriti nella sezione della materia coerente con l'intervento da progettare;

Il Responsabile del procedimento formerà il tavolo di co-progettazione ed esperirà prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli ETS invitati. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. *(oppure, in presenza di interventi complessi, “procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti”)*

il progetto esito della co-progettazione sarà approvato con atto del direttore;

### **Precisato che**

l'istituto della co-progettazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo “ETS”), di cui all'art. 4 CTS;

la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

### **Considerato, da ultimo, che**

gli atti della presente procedura di co-progettazione sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;

alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;

al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;

al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

### **Dato atto**

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica in oggetto non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

### **Dato, altresì, atto che**

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

### **Richiamata**

la decisione n. ... del .././20.. di approvazione dell'atto di avvio della presente procedura.

### **Visti**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

la legge n. 328/2000 e ss. mm.;

il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

la legge n. 136/2010 e ss. mm.;

le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;

la legge n. 106/2016;

il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

il Piano sociale regionale 2020/2022, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con Deliberazione amministrativa del 12 maggio 2020, n. 109;

il Piano di Zona (*se approvato dal 2020 in poi*) approvato con delibera n. .. del .././20...

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore”;

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

\* \* \*

Tanto premesso è pubblicato il seguente

## AVVISO

### 1. - Premesse e definizioni

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti “**Definizioni**”:

**Amministrazione procedente (AP):** l'ASP, ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;

**CTS:** Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017;

**co-progettazione:** sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS, selezionati;

**domanda di partecipazione:** l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;

**Enti del Terzo Settore (ETS):** i soggetti indicati nell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;

**Enti attuatori partner (EAP):** gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;

**procedura di co-progettazione:** procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, con i quali attivare il rapporto di collaborazione per la realizzazione degli interventi di progetto;

**proposta progettuale (PP):** il documento progettuale presentato dagli ETS, su richiesta del RUP, nel caso fallisse il tentativo di coinvolgere nella co-progettazione tutti i soggetti disponibili;

**progetto definitivo (PD):** l'elaborato progettuale, approvato dall'Amministrazione procedente;

**Responsabile del procedimento:** il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

**Tavolo di co-progettazione:** sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione – condivisa – del progetto definitivo (PD).

## **2. - Oggetto**

Il presente Avviso ha per oggetto l'individuazione degli ETS, come definiti dall'art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), disponibili e idonei ad instaurare rapporti di partenariato con l'AP, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio. A tal fine, gli ETS disponibili presenteranno una richiesta di iscrizione ad apposito elenco organizzato dei soggetti idonei, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**], fornendo la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 3.

## **3. – Requisiti di idoneità**

I requisiti per acquisire l'inserimento in apposito elenco sono i seguenti:

### Requisiti soggettivi

Iscrizione ai registri previsti per legge;

Descrizione dell'identità dell'ente, dei suoi valori, della esperienza maturata, del sistema interno per assicurare la qualità, delle modalità di valutazione e pubblicità dei risultati.

### Requisiti qualitativi

#### Risorse umane

numero e qualifica dei dipendenti e dei volontari messi a disposizione,

formazione di base e aggiornamenti specifici,

efficace sistema di monitoraggio delle risorse umane

### Risorse tecniche e strumentali

disponibilità e idoneità di mezzi/strumenti,

evidenza degli adempimenti fiscali e della copertura assicurativa in corso di validità

### Organizzazione interna e del lavoro

Organizzazione interna dell'Ente,

Adozione di un sistema di programmazione del servizio

### Radicamento territoriale e dimensione valoriale

Presenza di rete o altri riferimenti sul territorio con i quali si sviluppano sinergie e collaborazioni,

Esperienza maturata,

Dimensionamento dell'attività eseguibile effettivamente.

## **4. – Elenco organizzato**

gli enti risultati idonei saranno inoltre inseriti in specifico elenco organizzato e, se necessario, inseriti in specifiche sezioni dell'elenco;

il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;

l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;

## **5. Durata e risorse.**

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno entro il periodo di anni/mesi ....., decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Convenzione**, il cui schema è allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**].

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione.

Al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Apposita **Convenzione**, che sarà sottoscritta fra l'Amministrazione procedente e gli ETS partner, disciplinerà i reciproci obblighi e le garanzie richieste.

## **6. – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva**

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;

la proposta progettuale finale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;

le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;

infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, tutti i requisiti dovranno essere posseduti almeno dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

## **7. - Procedura**

Gli interessati dovranno presentare – mezzo PEC – la **domanda** di iscrizione nell'elenco organizzato, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante [**Allegato n. ..**] **entro e non oltre il termine di .. giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente**, allegando – **a pena di esclusione** – la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nell' articolo 3.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

L'AP inviterà successivamente gli ETS iscritti nell'elenco organizzato a partecipare a tavoli di co-progettazione degli interventi individuati negli atti di programmazione. L'invito verrà esteso agli ETS inseriti nella sezione della materia coerente con l'intervento da progettare;

Il Responsabile del procedimento formerà tavoli di co-progettazione ed esperirà prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli ETS invitati. Scopo dei Tavoli è quello di definire congiuntamente ed in modo condiviso con l'Amministrazione procedente, in modo trasparente ed in contraddittorio, il progetto definitivo degli interventi e delle attività.

Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. *(oppure, in presenza di interventi complessi, "procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti")*

Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate ed i relativi atti – fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell'eventuale tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza – saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza totale.

Il progetto definitivo, così elaborato, dovrà essere sottoscritto dalle Parti.

Il progetto esito della co-progettazione sarà approvato con atto del direttore;

## **8 - Convenzione.**

Gli ETS selezionati quali **Enti Attuatori Partner (EAP)** degli interventi, oggetto di co-progettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti.

## **9. - Obblighi in materia di trasparenza.**

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

## **10. - Elezione di domicilio e comunicazioni.**

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

## **11. - Responsabile del procedimento e chiarimenti**

Il Responsabile del procedimento è .....

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP entro e non oltre il **..° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.**

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

## **12. - Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

### **13. - Ricorsi.**

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso alla magistratura competente.

Il Responsabile del procedimento

(.....)

**f. CO-PROGETTAZIONE: SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
ALL'AVVISO**

*Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica*

Luogo, .././20..

Spettabile

**ASP AMBITO 9 JESI**

c.a.

.....

*RUP*

Inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo

[asp.ambitonove@emarche.it](mailto:asp.ambitonove@emarche.it)

**Oggetto:** Avviso pubblico del .././20.., di cui alla Decisione n. .. del .././....., di *indizione del procedimento per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017. – Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.*

Il sottoscritto ....., nella qualità di legale rappresentante *p.t.* di ....., in relazione all'Avviso pubblicato da ..... in data .././201., con la presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità derivanti dall'aver reso dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

1) **i dati identificativi** del/della ....., da me rappresentata/o:

a) denominazione: .....

b) natura giuridica:

Associazione

APS

ODV

Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali

impresa sociale     Altro (specificare: .....);

- c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza ....., n. ...., CAP ..... Città .....; indirizzo PEC .....@.....;
- d) P. IVA ....., C.F. ....;
- e) altri legali rappresentanti p.t. ....;
- f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto): .....
- g) attività secondarie: .....
- h) n. .... iscrizione nel/i Registro/i di appartenenza;
- i) recapiti telefonici: tel: .....; fax: .....
- 2) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico. A tal fine allega relativa documentazione;
- 3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ..... ed i relativi Allegati;
- 4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- 5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato;
- 6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda;
- 7) di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
- 8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
- 9) di autorizzare ....., quale Responsabile della Privacy di ....., al trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura.

A tal fine allega:

- i. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;
- ii. documentazione relativa al possesso dei requisiti.

(nome ) .....

### ***g. SCHEMA DI CONVENZIONE PER CO-PROGETTAZIONE***

tra - ....., in persona del ....., nella qualità di ..... pro tempore, domiciliata presso la sede in ....., Via/Piazza .....; anche solo “ASP” o “Ente affidante” o “Amministrazione precedente”

e

- ....., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ....., alla via/piazza ....., n. .... (CAP .....), p. iva ....., C.F. ....., iscritta nel ..... con il numero ..... anche solo “Ente Attuatore Partner” o “EAP”

\* \* \*

#### **Premesso che**

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data .././20., ....., in esecuzione della delibera/decisione n. ... del .././20.. ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l’attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall’Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

#### **Richiamati**

- la D.D. n. ... del .././20.. di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione [Allegato n. ...];

- l’Avviso pubblicato da ..... in data .././20.. di indizione dell’istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al Documento progettuale (DP) [Allegato n. ...]; - i verbali del seggio istituito dall’Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all’Amministrazione – entro il termine previsto dall’Avviso - nell’ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica [Allegato n. ...];

- la D.D. n. ... del .././.... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale è stato definito in modo condiviso e nel rispetto dell’evidenza pubblica un unico partenariato comunque funzionale all’attuazione del progetto unitario, posto a base della procedura di co-progettazione, come da relativo verbale e atto ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm. [Allegato n. ...] [in alternativa]

- la D.D. n. ... del .././.... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta formulata da ..... è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria [Allegato n. ...].

### **Rilevato, infine, che**

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto-dichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

### **Visti**

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione; - la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016; - il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale regionale 2020/2022, approvato dall’Assemblea legislativa regionale con Deliberazione amministrativa del 12 maggio 2020, n. 109;
- il Piano di Zona (*se approvato dal 2020 in poi*) approvato con delibera n. .. del .././20...
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore”;
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L’ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

Tanto premesso,

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – (Oggetto della convenzione)**

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, come declinata all’interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione sub “..” per farne parte integrante e sostanziale.

Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con ..... siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

#### **Art. 2 – (Durata della convenzione)**

2.1) La presente convenzione ha validità dal .././.... al .././20...

2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e degli EAP.

#### **Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)**

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale [Allegato “..”].

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, ..... metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse: a) .....; b) .....

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione da....., costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP.

4.2) Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti ....., che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente ..... con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

#### **Art. 5 – (Assicurazioni)**

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici di ....., il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che ..... è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) [eventuale] A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «..... » ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € .....,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. .... è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

#### **Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)**

6.1) L'importo del contributo riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € ..... (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: – .....,.

6.2) Gli EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a ....., avente le seguenti coordinate: ....., indicando gli estremi del procedimento indetto da .....

6.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

#### **Art. 7 – (Divieto di cessione)**

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a ..... È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare a ..... le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### **Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)**

8.1) ..... assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

8.3) L'EAP con cadenza ..... [indicare la frequenza] procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che ..... [soggetto affidante] potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

8.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

#### **Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)**

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a .....

9.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il ....., mentre il Responsabile del trattamento per ..... è il ..... 40.

#### **Art. 10 – (Inadempienze e penali)**

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, ..... si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato

al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato a ....., salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri: – per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € ..,00 a max € ....00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda ..... nell'Avviso pubblicato, mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

#### **Art. 11 – (Risoluzione)**

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP ..... liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi: – apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner; – messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner; – interruzione non motivata delle attività; – difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale; – quando gli EAP si rendano colpevoli di frode; – violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; – inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo; – la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di....., in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 12 – (Rinvii normativi)**

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

#### **Art. 13 – (Controversie)**



## **h. CONVENZIONE: DECISIONE DEL DIRETTORE DI AVVIO DELLA PROCEDURA CON ODV E APS**

*Avvio del procedimento per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.*

### **IL DIRETTORE**

#### **Premesso che**

L'ASP (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") esercita le funzioni amministrative in materia di Servizi sociali e sociosanitari su delega dei comuni associati;

#### **Richiamati**

lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che sono obiettivi dell'ASP lo "Sviluppo di sinergie con il Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando forme nuove di collaborazione fra pubblico e privato" (Art. 4, comma 5 lett m);

il Piano Programmatico Bilancio pluriennale di previsione 202.../202... approvato con delibera dell'Assemblea dei soci n. .. del .././20...

il Piano di Zona (*se approvato di recente*) approvato con delibera...

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

#### **Rilevato che**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

#### **Richiamato**

l'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina l'utilizzo delle convenzioni da parte delle ODV e delle APS, di cui agli articoli 32-36 del richiamato CTS;

in particolare, l'art. 56 prevede che "*1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.*

2. *Le convenzioni di cui al comma 1 possono preveder esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.*

3. *L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*

4. *Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità l'attività oggetto della convenzione, nonché' il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché' le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”.*

### **Rilevato che**

L'ASP promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutte le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri e operanti sul territorio.

l'Amministrazione procedente, all'interno del procedimento di definizione del Bilancio pluriennale (*oppure del Piano di Zona*) ha valutato quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, piuttosto che acquisire le stesse attività attraverso il mercato.

nella sopra citata valutazione sono stati presi in considerazione i bisogni da soddisfare, gli obiettivi concreti da realizzare, la ricaduta delle attività sul contesto socio – economico - ambientale, le caratteristiche organizzative, le esperienze e il radicamento sociale che auspicabilmente dovrebbero

avere i soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati, il crono programma atteso, le risorse disponibili e le condizioni di sostenibilità.

questo ente, in attuazione degli atti di programmazione e tenuto conto dell'esito della valutazione di quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con ODV e APS, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

**Rilevato ancora che:**

questo ente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e in attuazione del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di ODV e APS con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;

nell'elenco saranno iscritti le ODV e le APS disponibili ad attivare rapporti di partenariato con questa Amministrazione ed in possesso dei requisiti stabiliti in specifico avviso pubblico. Gli enti idonei saranno inoltre inseriti in specifiche sezioni dell'elenco, organizzato per materie;

il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;

l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;

l'Amministrazione inviterà successivamente le ODV e APS iscritte nell'elenco organizzato a collaborare alla realizzazione delle attività e servizi sociali di interesse generale, individuati negli atti di programmazione nonché a concordare i contenuti della convenzione;

l'invito verrà esteso agli Enti inseriti nella sezione della materia coerente con l'intervento da realizzare;

Il Responsabile del procedimento esperirà prioritariamente un tentativo di partenariato con tutti gli Enti invitati., sulla base di un progetto preliminare Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'Ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. *(oppure, in presenza di interventi complessi, "procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta migliorativa ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti")*

il progetto operativo esito della negoziazione sarà approvato con atto del direttore;

**Precisato che**

la stipula di convenzioni con APS/ODV, di cui al richiamato art. 56 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

l'istituto della convenzione è previsto dall'art. 56 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso specificatamente dalla peculiare forma di enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS.

**Considerato, da ultimo, che**

occorre predisporre gli atti della procedura ad evidenza pubblica in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 56 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;

alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;

al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, di pubblicità e di rimborso delle spese ammissibili, ai sensi della disciplina vigente;

al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento e del buon andamento.

**Dato atto**

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica di cui al presente atto non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

**Dato, altresì, atto che**

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso. In particolare le risorse finanziarie saranno esclusivamente utilizzate per rimborsi di spese documentate.

**Dato atto che**

sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione del partenariato mediante stipula di convenzione, ai sensi dell'art. 56 del CTS, tenuto conto delle Linee Guida di ANAC sull'affidamento dei servizi sociali

### **Visti**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

la legge n. 328/2000 e ss. mm.;

il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

la legge n. 136/2010 e ss. mm.;

le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;

la legge n. 106/2016;

il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

il Piano sociale regionale 2020/2022, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con Deliberazione amministrativa del 12 maggio 2020, n. 109;

il Piano di Zona (*se approvato dal 2020 in poi*) approvato con delibera n. .. del .././20...

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore";

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

\* \* \*

Tanto premesso,

### **DECIDE**

1) le premesse e tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;

**2) di avviare il procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di ODV e APS con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.**

- 3) per l'effetto, nominare ..... quale RUP;
- 4) di dare mandato al RUP di nominare la Commissione tecnica prevista dall'art. 12 del citato Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- 4) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
  - a) Avviso [**Allegato n. ..**];
  - b) modello di domanda [**Allegato n. ..**];
  - c) schema di convenzione [**Allegato n. ..**];
- 5) di riservarsi di impegnare le risorse occorrenti all'attuazione della convenzione attuativa, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;
- 6) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

## **i. CONVENZIONE: AVVISO PUBBLICO PER ODV E APS**

*Avviso pubblico per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.*

### **Premesso che**

L'ASP (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") esercita le funzioni amministrative in materia di Servizi sociali e sociosanitari su delega dei comuni associati;

### **Richiamati**

lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che sono obiettivi dell'ASP lo "Sviluppo di sinergie con il Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando forme nuove di collaborazione fra pubblico e privato" (Art. 4, comma 5 lett m);

il Piano Programmatico Bilancio pluriennale di previsione 202.../202... approvato con delibera dell'Assemblea dei soci n. .. del .././20...

il Piano di Zona (*se approvato di recente*) approvato con delibera...

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

### **Rilevato che**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

### **Richiamato**

l'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina l'utilizzo della convenzione, quale strumento per l'attivazione del partenariato con APS/ODV;

in particolare, tale disposizione prevede che "*1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.*

*2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono preveder esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.*

3. *L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*

4. *Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità l'attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”.*

### **Rilevato, ancora, che**

L'ASP promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutte le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri e operanti sul territorio.

l'Amministrazione procedente, all'interno del procedimento di definizione del Bilancio pluriennale dell'ente, (*oppure il Piano di Zona*) ha valutato quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, piuttosto che acquisire le stesse attività attraverso il mercato.

nella sopra citata valutazione sono stati presi in considerazione i bisogni da soddisfare, gli obiettivi concreti da realizzare, la ricaduta delle attività sul contesto socio – economico - ambientale, le caratteristiche organizzative, le esperienze e il radicamento sociale che auspicabilmente dovrebbero avere i soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati, il crono programma atteso, le risorse disponibili e le condizioni di sostenibilità.

questo ente, in attuazione degli atti di programmazione e tenuto conto dell'esito della valutazione di quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con ODV e APS, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

### **Precisato che**

la convenzione, di cui al richiamato art. 56 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione

l'istituto della convenzione di cui all'art. 56 può essere attivato nei confronti delle APS e delle ODV, di cui agli articoli 32-36 CTS.

### **Considerato, da ultimo, che**

gli atti della presente procedura sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 56 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;

alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte presentate dagli interessati;

al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, di pubblicità e di rimborso delle spese ammissibili, ai sensi della disciplina vigente;

al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

### **Dato atto**

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica, oggetto del presente atto, non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

### **Dato, altresì, atto che**

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso. In particolare le risorse finanziarie saranno esclusivamente utilizzate per rimborsi di spese documentate.

### **Richiamata**

la decisione n. ... del .././20.. di approvazione degli atti della presente procedura.

### **Visti**

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

la legge n. 328/2000 e ss. mm.;

il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

la legge n. 136/2010 e ss. mm.;

le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;

la legge n. 106/2016;

il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

il Piano sociale regionale 2020/2022, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con Deliberazione amministrativa del 12 maggio 2020, n. 109;

il Piano di Zona (*se approvato dal 2020 in poi*) approvato con delibera n. .. del .././20...

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore";

il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

\* \* \*

Tanto premesso è pubblicato il seguente

## **AVVISO**

### **1. - Premesse e definizioni**

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti **“Definizioni”**:

**APS**” enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.”

**Amministrazione procedente (AP)**: ....., ente titolare della procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;

**Convenzione**: l'atto negoziale sottoscritto fra l'amministrazione procedente e le APS/ODV, ai sensi dell'art. 56 CTS;

**CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

**domanda di partecipazione**: l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura;

**Enti del Terzo Settore (ETS)**: i soggetti indicati nell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;

**ODV**:"” enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

**Responsabile del procedimento**: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.

## **2. - Oggetto**

Il presente Avviso ha per oggetto l'individuazione delle ODV e APS, di cui agli articoli 32-36 del d. lgs. 117/2017 (CTS), disponibili e idonee ad instaurare rapporti di partenariato con l'AP, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. A tal fine, le ODV e APS disponibili presenteranno una richiesta di iscrizione ad apposito elenco organizzato dei soggetti idonei, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso [Allegato n. ..], fornendo la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 3.

## **3. – Requisiti di idoneità**

I requisiti per acquisire l'inserimento in apposito elenco sono i seguenti:

Iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nel primo anno di esercizio del Registro nazionale, in via transitoria può essere utilizzato il requisito di iscrizione da almeno sei mesi ai Registri regionali.

Possesso dei requisiti di moralità professionale da parte degli organi dirigenti dell'associazione, intesi come assenza di condanne penali e di gravi inadempimenti in relazione a precedenti rapporti con la pubblica amministrazione;

Assenza di conflitto di interessi;

Dimostrazione di adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla:

Adeguatezza della struttura, organizzativa,

Concretezze dell'attività effettivamente svolta,

Coerenza tra le finalità perseguite e le azioni programmate dal Comune,

Adeguatezza del numero degli aderenti,

Adeguatezza delle risorse a disposizione.

Capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività programmata, da valutarsi anche con riferimento a:

all'esperienza maturata in precedenti esperienze di collaborazione con L'ASP,

all'organizzazione,

alla formazione di base (Finalità dell'associazione, rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, disposizioni operative),

all'aggiornamento dei volontari, relativamente a specifiche attività da svolgere,

alla tutela dei volontari (in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza delle assicurazioni, la valutazione dei rischi per la salute, le disposizioni per l'uso dei mezzi di protezione individuale, le disposizioni per l'uso di mezzi ed attrezzature),

alla regolazione di rapporti economici tra associazione e volontari (Regolamento dei rimborsi).

Capacità di svolgere con continuità le attività oggetto della programmazione

Eventuale possesso degli standard organizzativi e strutturali di legge.

#### **4. – Elenco organizzato**

Le ODV e le APS risultate idonee saranno inoltre inseriti in specifico elenco organizzato e, se necessario, inseriti in specifiche sezioni dell'elenco;

il possesso dei requisiti sarà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dal Responsabile del procedimento;

l'iscrizione nell'elenco avrà una validità di tre anni; l'elenco potrà essere aggiornato annualmente con procedimento ad evidenza pubblica;

## **5. - Durata e risorse.**

Le attività o servizi sociali di interesse generale oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno entro il periodo di anni/mesi ....., decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Convenzione**, il cui schema è allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**].

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione.

Al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso. A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso. In particolare, le risorse finanziarie potranno essere utilizzate esclusivamente per il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'ASP/Unione liquiderà i rimborsi all'associazione interessata sulla base di un dettagliato elenco delle spese sostenute. Le spese rimborsabili sono, di massima le seguenti:

### Spese per i volontari,

- Rimborso spese sostenute dai volontari impiegato nel servizio, sulla base del Regolamento interno dell'associazione, acquisito dall'Amministrazione in sede di valutazione dell'idoneità,
- Spese per l'acquisto di divise e di presidi di protezione individuale,
- Spese per tutelare la dignità personale dei volontari con problematiche socio economiche,
- Spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione,

### Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell'associazione o in uso all'associazione, utilizzati per le attività convenzionate

- Assicurazione e bollo,
- Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio,
- Pedaggi autostradali e spese di parcheggio, se indispensabili,
- Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica,
- Pulizia esterna ed interna degli automezzi destinati al servizio,
- Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio,

### Spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate

- canoni di locazione, spese condominiali, manutenzioni, spese generali,
- utenze, energia, telefono, internet, acqua, tasse comunali,
- interessi su mutui e ammortamento immobili,

### Spese operative

- materiali, attrezzature, strumenti utilizzati per le attività convenzionate
- Spese di cancelleria

### Spese generali dell'associazione, da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate

- Stipendi, oneri sociali e tasse relativamente al personale dipendente impegnato,
- Assicurazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi,
- Spese per la sede

Apposita **Convenzione**, che sarà sottoscritta fra l'Amministrazione procedente e gli Enti partner, disciplinerà i reciproci obblighi e le garanzie richieste.

## **6. – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva**

Gli Enti interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;

la proposta progettuale finale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;

le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;

infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, tutti i requisiti dovranno essere posseduti almeno dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

## **7. - Procedura**

Gli interessati dovranno presentare – mezzo PEC – la **domanda** di iscrizione nell'elenco organizzato, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante [**Allegato n. ..**] **entro e**

**non oltre il termine di .. giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente**, allegando – **a pena di esclusione** – la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

- a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

L'AP inviterà successivamente gli ETS iscritti nell'elenco organizzato a partecipare alla negoziazione della convenzione per l'attuazione sulla base di un documento progettuale. L'invito verrà esteso alle DV e APS inserite nella sezione della materia coerente con l'intervento da realizzare.

Il Responsabile del procedimento esperirà prioritariamente un tentativo di negoziazione con tutti gli invitati. Scopo della negoziazione è quello di sviluppare il più ampio rapporto possibile di partenariato con le ODV e le APS e di definire congiuntamente ed in modo condiviso con l'Amministrazione procedente, in modo trasparente ed in contraddittorio, il progetto operativo delle attività e dei servizi sociali di interesse generale.

Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individuerà discrezionalmente l'Ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili. *(oppure, in presenza di interventi complessi, "procederà ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti")*

Le operazioni di negoziazione della convenzione saranno debitamente verbalizzate ed i relativi atti – fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell'eventuale tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza – saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza totale.

Il testo definitivo della convenzione, contenente il progetto operativo, dovrà essere sottoscritto dalle Parti.

## **8 - Convenzione.**

Gli Enti selezionati quali **Enti Attuatori Partner (EAP)** degli interventi, oggetto di negoziazione, sottoscriveranno apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti.

## **9. - Obblighi in materia di trasparenza.**

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

#### **10. - Elezione di domicilio e comunicazioni.**

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

#### **11. - Responsabile del procedimento e chiarimenti**

Il Responsabile del procedimento è .....

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP entro e non oltre il ..° **giorno** antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

#### **12. - Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

#### **13. - Ricorsi.**

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso alla magistratura competente.

Il Responsabile del procedimento

(.....)

**j. CONVENZIONE: SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER ODV E APS**

*Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica*

Luogo, .././202.

Spettabile

**ASP AMBITO 9 JESI**

c.a.

.....

*RUP*

Inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo

[asp.ambitonove@emarche.it](mailto:asp.ambitonove@emarche.it)

**Oggetto:** *Avviso pubblico del .././20., di cui alla Decisione del direttore n. .. del .././..., di indizione del procedimento per la formazione e il successivo impiego di un elenco di Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale con le quali attivare rapporti di partenariato, mediante convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.– Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.*

Il sottoscritto ....., nella qualità di legale rappresentante *p.t.* di ....., in relazione all'Avviso pubblicato da ..... in data .././202., con la presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità derivanti dall'aver reso dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

1) i **dati identificativi** del/della ....., da me rappresentata/o:

a) denominazione: .....

b) natura giuridica:

APS

ODV

c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza ....., n. ....., CAP ..... Città .....; indirizzo PEC .....@.....;

d) P. IVA ....., C.F. ....;

e) altri legali rappresentanti *p.t.* .....

- f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto): .....
  - g) attività secondarie: .....
  - h) n. .... iscrizione nel/i Registro/i di appartenenza;
  - i) recapiti telefonici: tel: .....; fax: .....
- 2) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico. A tal fine allega relativa documentazione;
  - 3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ..... ed i relativi Allegati;
  - 4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
  - 5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato;
  - 6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda;
  - 7) di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione ai tavoli di negoziazione della convenzione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
  - 8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
  - 9) di autorizzare ....., quale Responsabile della Privacy di ....., al trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura.

A tal fine allega:

- i. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;
- ii. documentazione relativa al possesso dei requisiti.

(nome ..... ) .....

(.....)

## **k. BOZZA DI CONVENZIONE PER PROGETTI SPECIFICI**

tra - ....., in persona del ....., nella qualità di ..... pro tempore, domiciliata presso la sede in ....., Via/Piazza .....; anche solo “ASP” o “Ente affidante” o “Amministrazione precedente”

e

- ....., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ....., alla via/piazza ....., n. .... (CAP .....), p. iva ....., C.F. ....., iscritta nel ..... con il numero ..... anche solo “Ente Attuatore Partner” o “EAP”

\* \* \*

### **Premesso**

che - con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data .././20., ....., in esecuzione della delibera/decisione n. ... del .././20.. ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell’APS/ODV, cui affidare le attività ivi indicate, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 56 d. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo “CTS”).

### **Richiamati**

- la D.D. n. ... del .././20.. di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione delle APS e delle ODV interessate a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica [Allegato n. ..];

- l’Avviso pubblicato da ..... in data .././20.. di indizione della procedura finalizzata alla stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 56 CTS [Allegato n. ..];

- i verbali del seggio istituito dall’Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all’Amministrazione – entro il termine previsto dall’Avviso - nell’ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica [Allegato n. ..];

- la D.D. n. ... del .././.... di conclusione del procedimento [Allegato n. ...].

### **Rilevato, infine, che**

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto dichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

## **Visti**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- le Linee Guida dell'ANAC sull'affidamento dei servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ed in particolare gli articoli 4, 5, 32-36, 56, 92 e 93;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale regionale 2020/2022, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con Deliberazione amministrativa del 12 maggio 2020, n. 109;
- il Piano di Zona (*se approvato dal 2020 in poi*) approvato con delibera n. .. del .././20...
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore";
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra L'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

Tanto premesso,

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – (Oggetto della convenzione)**

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento di indirizzi (DI) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1,2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione sub "A" per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività affidate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la

migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato.

#### **Art. 2 – (Durata della convenzione)**

2.1) La presente convenzione ha validità dal .././.... al .././20...

2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e degli EAP.

#### **Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)**

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (anche eventuale personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale [Allegato "..."].

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso ..... metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse: a) ....., quale importo complessivo a titolo di rimborso delle spese sostenute, previa rendicontazione; b) ....., come concessione in uso di beni immobili; c) ....., come concessione di beni mobili.

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione da....., costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP.

4.2) Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti con ....., che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente ..... con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

**Art. 5 – (Assicurazioni)** *[eventuale, da valutare in relazione alla concreta tutela degli interessi pubblici interessati e bilanciandola con la funzione sussidiaria degli ETS]*

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici di ....., il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che ..... è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) *[eventuale]* A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «.....» ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € .....,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. .... è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

**Art. 6 – (Sostegno pubblico per la realizzazione degli interventi)**

6.1) L'importo complessivo massimo a titolo di rimborso, riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, è stabilito in € ....., e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: – .....,

6.2) Gli EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a ....., avente le seguenti coordinate: ....., indicando gli estremi del procedimento indetto da .....

6.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, ove applicabili.

6.4) Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, di cui al presente atto, rispetto all'attività complessiva dell'ETS, i seguenti costi: a) oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa per i volontari, di cui all'art. 18 CTS; b) spese sostenute per la formazione

specifica dei volontari inerente l'attività dedotta in convenzione; c) spese, pro-quota, generali di funzionamento dell'ETS; d) spese relative all'utilizzo dei beni mobili ed immobili dell'ETS, a qualsiasi titolo posseduti; e), infine, le spese vive sostenute dall'ETS necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione.

6.5) Le spese dovranno essere – a pena di risoluzione della Convenzione – rendicontate in modo analitico ogni ... (..) mesi [stabilire periodicità]; alla scadenza della Convenzione, l'ETS dovrà redigere, entro e non oltre trenta (30) giorni, apposita relazione conclusiva delle attività.

#### **Art. 7 – (Divieto di cessione)**

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a ..... È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare a ..... le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### **Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)**

8.1) ....., in attuazione degli articoli 92 e 93 CTS assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

#### **Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)**

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a .....

9.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il ....., mentre il Responsabile del trattamento per ..... è il .....

#### **Art. 10 – (Inadempienze e penali) [da inserire nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità]**

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, ..... si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato

al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato a ....., salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri: – per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € ..,00 a max € ....00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda ..... nell'Avviso pubblicato, mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

#### **Art. 11 – (Risoluzione)**

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP ..... liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi: – messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner; – interruzione non motivata delle attività; – difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale; – quando gli EAP si rendano colpevoli di frode; – violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile; – inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo; – la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile; – mancata rendicontazione, ai sensi del precedente art. 6.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di....., in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 12 – (Rinvii normativi)**

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle premesse.

#### **Art. 13 – (Controversie)**

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di .....



**I VERBALI**  
**E LA DETERMINA DI APPROVAZIONE**  
**DELLA CO-PROGETTAZIONE**

**A cura di Maria Pina Masella**



**VERBALE DI RIUNIONE MARTEDI' 21 DICEMBRE 2021.**

**ORA INIZIO:** 9:00

**SEDE:** ASP Ambito 9-Salone Borini.

**PRESENTI:**

**CARITAS**

- Boiani Mariangela;
- Passagrilli Cleo.

**IL MOSAICO**

- Matteo Bucciarelli.

**ASP AMBITO 9**

- Maria Pina Masella Responsabile UO Disagio e Povertà;
- Mammoli Milena Assistente sociale UO Disagio e Povertà referente del progetto;
- Cristiana Pesaresi UO Disagio e Povertà ufficio graduatorie e alloggi in qualità di verbalizzante.

### *ORDINE DEL GIORNO*

Convocazione del tavolo di co-progettazione per la presentazione di una proposta di progetto alla luce di quanto presentato dagli Enti del Terzo Settore (d'ora in poi denominati ETS) per il progetto dell'Housing First.

### *ELEMENTI EMERSI nel CONFRONTO*

Partendo dagli alloggi messi a disposizione da entrambi gli ETS per il servizio di accoglienza residenziale/reinserimento abitativo (AZIONE 1), la responsabile dell'UO Disagio e Povertà informa che sono stati evidenziati due alloggi per la realizzazione del progetto:

1. appartamento a Jesi n. 3 posti letto presentato dalla CARITAS con un canone di locazione di 500 euro al mese;
2. appartamento a Castelplanio via Roma, 16 n. 4 posti letto presentato da Il Mosaico per il quale il canone di locazione è fissato in 450 euro al mese. La responsabile precisa che tale scelta è stata dettata dalla non immediata disponibilità dell'alloggio in Viale della Vittoria a Jesi la cui situazione appare ad oggi ancora in evoluzione e non definita.

Il Mosaico precisa che l'alloggio di Jesi sta per essere liberato e che risulterebbe importante conoscere i tempi di attivazione del progetto per definire con i proprietari un passaggio di contratto e una ridefinizione del costo mensile qualora si optasse per l'utilizzo di tale appartamento.

La responsabile ipotizza l'avvio della sperimentazione per il mese di febbraio 2022, previa firma della Convenzione, ribadendo comunque la necessità, in questa fase della sperimentazione, di poter utilizzare alloggi liberi da persone.

La CARITAS informa che i due alloggi disponibili non sono di proprietà ovvero che:

- alloggio situato in San Pietro Martire è di un privato nei confronti del quale la Caritas ha un regolare contratto di locazione,
- alloggio in via San Giuseppe è stato messo a disposizione della CARITAS a titolo gratuito da un privato.

La CARITAS propone l'utilizzo dell'alloggio da n.4 posti in Via San Pietro Martire ritenendolo più adeguato e accessibile precisando che il canone di locazione mensile è però di 550 euro.

La dott.ssa Masella procede illustrando le voci di costo che non sono state riconosciute nei progetti presentati:

- l'arredo, i PC e l'operatore territoriale di comunità nella proposta presentata da IL MOSAICO;
- la figura amministrativa, l'operatore per l'inclusione lavorativa, i tutor (interni), l'operatore per lo sportello all'orientamento professionale, la referente dei centri di accoglienza, nella proposta presentata dalla CARITAS.

Non è stato conteggiato il costo previsto per i tutor (interni) per i tirocini di inclusione sociale inseriti nel piano finanziario della CARITAS in quanto dipendenti delle cooperative ODOS e ORTO DEL SORRISO. La CARITAS precisa che le ore messe a disposizione dai tutor sarebbero state aggiuntive all'orario lavorativo. La responsabile risponde che tale intento non si evince dal progetto né dal chiarimento richiesto successivamente. Viene comunque apprezzata la disponibilità delle due cooperative (OIDOS e ORTO DEL SORRISO) ad accogliere persone fragili, non ancora pronte per i tirocini fornendo un luogo ad elevata protezione.

La responsabile precisa che l'indennità lavorativa prevista per i TIS (tirocini di inserimento lavorativo) è garantita dall'ASP Ambito 9 per un importo pari a 350 euro a persona al mese.

L'ASP Ambito 9 accoglie la proposta presentata da MOSAICO di prevedere una progressiva contribuzione da parte dei beneficiari per i costi dell'affitto a partire dal sesto mese di progetto, mediante l'attivazione di Tirocini di inclusione sociale, il reddito di cittadinanza o altra entrata. E' stata riservata una quota nel caso alcuni partecipanti siano impossibilitati a sostenere il costo dell'affitto in maniera autonoma dopo il sesto mese dall'avvio. Prevista anche un somma per le manutenzioni e gli imprevisti.

Viene apprezzata la figura dell'educatore/tutore accompagnamento alla abitazione proposta da MOSAICO, questo avrà il compito di supportare i beneficiari nella gestione domestica dell'alloggio oltre che nei rapporti con i servizi presenti nel territorio (Centro per l'impiego, sindacati, ecc..). Per tali finalità è stato previsto un aumento di ore rispetto alla proposta presentata.

E' stato inoltre inserito, nel team di lavoro, un Operatore con funzione di Coordinatore ruolo assegnato alla CARITAS in un'ottica di continuità con i servizi attivi essendo già operativo nel territorio dell'ATS. Tale figura avrà il compito di interfacciarsi con l'ASP, sarà referente del progetto in relazione ai rapporti con la rete territoriale e con i servizi coinvolti. Fungerà da raccordo tra le diverse figure professionali coinvolte. E' stato previsto un aumento di ore rispetto alla proposta presentata.

La responsabile illustra le figure professionali che l'ASP impegnerà nel progetto:

- l'Assistente Sociale Referente del progetto Housing First (HF): dott.ssa Milena Mammoli;
- l'assistente Sociale che ha la presa in carico del beneficiario;
- l'Operatore della Mediazione-OdM mediante azioni di supporto per la ricerca di luoghi dove svolgere attività propedeutiche al lavoro.

La dott.ssa Masella precisa che il personale degli ETS coinvolto dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Ministero relativamente al FONDO LOTTA ALLA POVERTA' ovvero: compilare il

time-sheet mensile mediante modulistica fornita dall'ASP Ambito 9 (ogni singolo operatore), inviare relazione trimestrale sull'attività svolta e partecipare alla rendicontazione del progetto.

A tal proposito la CARITAS rilancia la necessità di una figura aggiuntiva di tipo amministrativo che si occupi delle problematiche che quotidianamente potrebbero presentarsi all'interno degli appartamenti (pagamento bollette, manutenzione, emergenze...) oltre che per la preparazione della documentazione necessaria alla rendicontazione. L'ASP Ambito 9 sottolinea che il compito di supportare i beneficiari del progetto nella gestione della quotidianità potrebbe essere svolto in collaborazione con la rete informale di supporto (il vicinato, la parrocchia, le associazioni di volontariato) senza frammentare l'intervento su più figure di riferimento.

A tale scopo è stata inserita nel team di lavoro anche la figura del Volontario logistica accompagnamenti di supporto all'educatore, il cui compito è legato all'agevolazione degli spostamenti sul territorio, così come valorizzato nel progetto dalla CARITAS.

La responsabile risponde, interpellata dalla Caritas, relativamente alla richiesta di approfondimento rispetto alle modalità che verranno utilizzate per la formazione (selezione) dei nominativi dei partecipanti al progetto, precisando che:

- verrà data priorità a coloro che hanno la residenza nei Comuni dell'ATS 9 e/o a coloro che non hanno residenza;
- verrà data priorità a coloro che sono in carico al servizio sociale dell'UO Disagio e Povertà e che presentano possibilità concrete di attivare risorse personali al fine di compartecipare, anche se non nella prima fase, ai costi del progetto;
- verranno escluse persone che presentano patologie psichiatriche importanti tanto da inficiare progetti di co-abitazione;
- potranno essere accolte anche persone che si trovano in altre tipologie di progetto di residenzialità (Casa delle Genti, S.A.I. -ex Siproimi);
- a chi parteciperà verrà richiesta adesione e aderenza al progetto, pena l'esclusione dallo stesso.

I nominativi individuati dall'ASP Ambito 9 verranno poi presentati agli ETS coinvolti e all'equipe di lavoro o al fine di individuare collegialmente la formazione dei gruppi-appartamento.

Entrambi gli ETS esprimono perplessità relativamente alla durata del progetto così come definita dall'avviso cioè di 12 mesi, tempo che ritengono non sufficiente per implementare e rendere stabili progetti di autonomia a favore di soggetti fragili.

La Responsabile anticipa la possibilità di prorogare la Convenzione per un secondo anno al fine di sostenere una permanenza di più lunga durata qualora il progetto dei partecipanti richieda ulteriore tempo per la realizzazione. Si potrebbe presentare anche la possibilità che gli stessi beneficiari possano intestarsi direttamente gli affitti.

Alcune spese potrebbero essere sostenute attraverso l'erogazione di contributi economici previsti dai servizi sociali per i residenti a Jesi come dal Regolamento previsto per il contrasto alla povertà dall'ASP Ambito 9.

La responsabile precisa però che per i residenti in altri comuni tali contributi non sono previsti, per tale motivo l'alloggio a Castelplanio stazione potrebbe presentare alcune criticità.

Sono stati previsti costi per gli abbonamenti dei mezzi di trasporto al fine di garantire gli spostamenti.

Per quanto riguarda l'AZIONE n.2 (servizio di supporto in risposta ai bisogni primari/fabbisogno alimentare) non presentata da nessun ETS, l'ASP Ambito 9 propone alla CARITAS il

riconoscimento del 10% del budget totale per la erogazione di beni alimentari, materiale per la pulizia della casa e per l'igiene personale attraverso l'EMPORIO SOLIDALE. Potrà essere coinvolta la Cooperativa l'ORTO DEL SORRISO per la fornitura di prodotti freschi.

Entrambi gli ETS chiedono, per aderire formalmente o per presentare nuove proposte, il dettaglio dei costi così come descritti dall'ASP durante l'incontro.

La responsabile accoglie la richiesta precisando che con il verbale verrà inviato anche il piano finanziario elaborato dall'azienda rivisitato alla luce di quanto condiviso durante l'incontro.

|           |
|-----------|
| SI DECIDE |
|-----------|

1. L'ASP ambito 9 approfondirà la questione della residenza in relazione alle modalità di rilascio da parte del Comune in considerazione del fatto che il canone di locazione sarà intestato agli ETS gestori degli alloggi;
2. La Mosaico prenderà contatti con i proprietari dell'alloggio sito in Jesi per verificare l'effettiva disponibilità e il costo mensile di locazione al fine di rivalutare tale immobile in sostituzione di quello sito a Castelplanio-stazione;
3. gli ETS, alla luce di quanto esposto, potranno presentare altre proposte e una diversa progettazione da discutere al prossimo incontro;
4. la prossima data di convocazione del tavolo di co-progettazione viene fissata per lunedì 10/01/2022 alle ore 9:00 presso il salone Borini sede ASP Ambito 9.

ORE 10:45 fine incontro.

FIRMA

Boiani Mariangela \_\_\_\_\_

Passagrilli Cleo \_\_\_\_\_

Matteo Bucciarelli \_\_\_\_\_

Maria Pina Masella \_\_\_\_\_

Mammoli Milena \_\_\_\_\_

Cristiana Pesaresi \_\_\_\_\_



**VERBALE DI RIUNIONE LUNEDI' 10 GENNAIO 2022.**

**ORA INIZIO:** 9:15

**SEDE:** ASP Ambito 9-Salone Borini.

**PRESENTI:**

**CARITAS**

- Boiani Mariangela;
- Passagrilli Cleo.

**IL MOSAICO**

- Matteo Bucciarelli.

**ASP AMBITO 9**

- Maria Pina Masella Responsabile UO Disagio e Povertà;
- Mammoli Milena Assistente sociale UO Disagio e Povertà referente del progetto;
- Cristiana Pesaresi UO Disagio e Povertà ufficio graduatorie e alloggi in qualità di verbalizzante.

### *ORDINE DEL GIORNO*

1. Aggiornamento progetto Housing First;
2. Definizione modalità e tempi di attuazione.

### *ELEMENTI EMERSI nel CONFRONTO*

La Responsabile Maria Pina chiede se sono necessari chiarimenti rispetto alla documentazione inviata dagli uffici (piano economico proposto).

Si apre il confronto con la cooperativa Il Mosaico che chiede di capire chi sosterrà i costi qualora il beneficiario/i non riesca, a partire dal settimo mese, a sostenere il costo del canone di locazione.

La Responsabile rimanda a quanto definito in precedenza ovvero che la scelta dei beneficiari sarà indirizzata prioritariamente verso coloro che hanno la possibilità di attivare risorse anche minime a sostegno dei costi del progetto (lavoro, RdC...). Durante i primi mesi, non dovendo sostenere costi, i beneficiari potranno accantonare riserve economiche da utilizzare nella seconda parte dell'anno. L'ASP Ambito 9 interverrà, attraverso le forme di sostegno già in essere: per i beneficiari residenti a Jesi si potranno valutare contributi economici in base a quanto previsto dal Regolamento dell'ASP Ambito 9. Per i non residenti a Jesi potrà essere attivato il Bonus Sociale.

Il Mosaico chiede se ci saranno modifiche, a partire dal settimo mese, rispetto all'intestazione del contratto. Si precisa che l'obiettivo a lungo termine del progetto potrebbe prevedere anche la possibilità che le persone decidano, assumendosi la responsabilità economica delle spese, di continuare ad abitare in autonomia all'interno dell'appartamento già utilizzato.

Questa possibilità dipenderà anche dall'orientamento che ciascun beneficiario vorrà dare alla propria esistenza (trasferirsi, vivere con altre persone in altro luogo, sposarsi, convivere...). Si potrebbe presentare quindi la necessità di reperire altri alloggi per permettere a nuovi beneficiari di usufruire di questa tipologia di servizio.

In riferimento al costo delle bollette, così come previsto nel piano economico, l'ASP Ambito 9 ribadisce che sono state effettuate delle stime mensili (su 12 mesi) pertanto eventuali scostamenti (in positivo o negativo) verranno comunque riconteggiati all'interno del budget complessivo previsto dall'Avviso Pubblico. Eventuali necessità o bisogni verranno analizzati durante lo svolgimento del progetto ed ipotizzate possibili soluzioni.

Per quanto riguarda l'individuazione dei primi beneficiari del progetto, l'assistente sociale Mammoli Milena ha già evidenziato alcuni nominativi anche tra coloro che sono accolti in seconda accoglienza.

L'ASP Ambito 9 esprime la preferenza di un educatore di sesso maschile.

Il Mosaico condivide la difficoltà nel reperire educatori maschi (inquadramento D1) rilanciando al gruppo la richiesta nominativi di educatori maschi con esperienza da poter contattare.

Emerge, nel confronto, l'ipotesi che G. G., assunto dalla Caritas e già operante all'interno della rete dei servizi, possa essere coinvolto all'interno del progetto dell'Housing First (come educatore o come coordinatore). Caritas a tal proposito propone al gruppo, visto quanto sopra esposto, di utilizzare la risorsa G. G. come educatore e di assegnare alla Cooperativa Il Mosaico il compito di reperire la figura del Coordinatore. Mosaico si mostra interessato alla proposta avanzata dalla Caritas proponendo l'assunzione diretta di Gabriele per le ore stabilite dal progetto.

La Caritas riferisce che G. G. è assunto e lavora oltre che con la Fondazione anche per la Cooperativa COSTESS (nel pomeriggio) senza possibilità di assumere altri incarichi.

La Responsabile dell'UO Disagio e Povertà precisa che l'equipe di lavoro, compresi i volontari, opererà a favore di tutte le persone coinvolte, senza distinzioni rispetto all'alloggio in cui dimorano e all'ETS di appartenenza del personale utilizzato. Per quanto riguarda i volontari si condivide l'opportunità di indicare una disponibilità di massima e garantire costanza nella presenza.

Interviene anche Riccardo Giumenti per l'ASP Ambito 9 in qualità di referente della rendicontazione. Illustra la documentazione da presentare; dagli ETS emerge la necessità di chiarire se l'erogazione delle somme economiche da parte di ASP AMBITO 9 si configurerà come contributo o avverrà tramite emissione di fattura. In relazione alle richieste sollevate, l'ASP Ambito 9 invierà un quesito al Ministero per tanto informazioni più dettagliate e approfondite verranno condivise in una fase successiva. Si chiarisce che "la relazione ad impatto sociale" così come richiesta dall'ASP Ambito 9 può intendersi come una relazione generale sull'andamento del progetto. La Caritas precisa che è ancora in essere la collaborazione con gli avvocati di strada che, in caso di necessità, possono essere coinvolti.

L'incontro si conclude con l'impegno dell'ASP Ambito 9 ad elaborare un ulteriore progetto che terrà conto delle singole progettazioni e integrerà quanto condiviso all'interno del tavolo di co-progettazione. Verrà successivamente presentato per l'approvazione al CdA dell'ASP Ambito 9 per sottoscrizione della Convenzione.

#### SI DECIDE

1. L'incontro ha permesso di definire il progetto<sup>7</sup>. L'ASP invierà agli ETS coinvolti il progetto di sintesi da presentare al CdA per procedere con la firma della Convenzione;
2. l'ASP invierà le linee guida, i time sheet e la modulistica già in uso (traccia relazione standard) oltre che contattare la Cooperativa "Piazza Grande" per un confronto sulle modalità/modulistica da loro utilizzata;
3. il Mosaico procederà con l'individuazione dell'educatore;
4. il Mosaico verificherà se vi sono costi e l'entità degli stessi da sostenere per le spese di condominio dell'alloggio proposto per l'HF.

<sup>7</sup> Per evitare di ripetere due volte lo stesso documento, la stesura definitiva del progetto viene presentata solo come allegato (A e B) della successiva Determina di approvazione della proposta progettuale.

ORE 10:40 fine incontro.

FIRMA

Boiani Mariangela \_\_\_\_\_

Passagrilli Cleo \_\_\_\_\_

Matteo Bucciarelli \_\_\_\_\_

Maria Pina Masella \_\_\_\_\_

Mammoli Milena \_\_\_\_\_

Cristiana Pesaresi \_\_\_\_\_



**DETERMINA/DECISIONE N. 32 del 10.02.2022**

**OGGETTO: Approvazione della Proposta Progettuale e del relativo piano finanziario per la realizzazione di interventi basati sull'approccio dell'Housing First, formulata all'esito del tavolo di co-progettazione – CUP I49J21016750001**

**IL DIRETTORE**

PREMESSO che:

- con Decisione n. 278 del 06.10.2021 veniva avviato il procedimento per la formazione di un elenco organizzato degli Enti del Terzo Settore con i quali avviare rapporti di partenariato per la realizzazione di interventi ispirati all'approccio del *c.d. "housing first"* a favore di persone in condizioni di disagio sociale;
- con la medesima decisione è stata nominata quale R.U.P. la Dott.ssa Maria Pina Masella;
- in data 11.10.2021 venivano pubblicati sul sito istituzionale dell'ASP AMBITO 9 l'Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco di cui al precedente punto e i relativi allegati;
- il termine per la presentazione delle domande per l'iscrizione al predetto elenco scadeva alle ore 12:00 del giorno 08.11.2021 ed entro quella data pervenivano n. 2 domande;
- con Decisione del Direttore n. 318 del 09.11.2021 sono stati nominati i membri della Commissione Tecnica per la valutazione della sussistenza, in capo ai candidati, dei requisiti indicati nell'Avviso Pubblico nonché della documentazione progettuale;
- con Decisione del Direttore n. 375 del 14.12.2021, preso atto delle valutazioni formulate dalla Commissione Tecnica di Valutazione di cui al precedente punto, è stato validato l'elenco organizzato di Enti del Terzo Settore per la realizzazione di interventi basati sull'approccio dell'Housing First;

DATO ATTO che

- dall'Elenco di cui alla citata Decisione del Direttore n. 375 del 14.12.2021 il R.U.P. ha selezionato quali soggetti attuatori la Mosaico Soc. Coop. e la Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina "Padre Oscar" Onlus, in composizione plurisoggettiva con la Odòs Soc. Coop. e l'Orto del Sorriso Soc. Coop. Agr., in qualità di capogruppo;
- i predetti ETS sono stati formalmente invitati al tavolo di co-progettazione in data con 16.12.2021 tramite messaggio di posta elettronica recanti i nn. Prot. 9817/2021 e 9818/2021;
- i lavori del tavolo di co-progettazione si sono svolti nei giorni 21.12.2021, 10.01.2022 e 07.02.2021;
- nell'ultimo incontro del 07.02.2021 si è raggiunta una sintesi progettuale;
- il CUP assegnato al progetto a valere sul fondo per la Lotta alla Povertà Estrema è I49J21016750001;

PRESO ATTO

- di quanto risulta dai verbali dei lavori del tavolo di co-progettazione svoltisi nei giorni 21.12.2021, 10.01.2022 e 07.02.2021;

CONSIDERATO che

- le azioni previste sono state concordate tra l'ASP AMBITO 9 e gli ETS coinvolti partendo dalle iniziative di maggior pregio contenute nelle singole proposte presentate in risposta all'Avviso Pubblico;
- il contenuto della proposta progettuale, allegata alla presente Decisione, risulta essere la conclusione di un procedimento di co-progettazione animato da uno spirito non competitivo bensì collaborativo, volto all'applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.;

RITENUTO che

- la Proposta Progettuale formulata risulti congrua e idonea al raggiungimento degli scopi dalla stessa perseguiti;
- le azioni previste nel documento di cui al precedente punto garantiscano adeguata tutela agli interessi pubblici la cui cura e tutela è affidata a questa ASP AMBITO 9;
- gli interventi programmati risultano consoni ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/1990;
- i costi previsti nel piano economico, allegato alla proposta progettuale, risultano congrui alle azioni che si intendono porre in essere e agli obiettivi che si intendono raggiungere;
- in virtù di quanto esposto al precedente punto, il piano economico rispetta il principio di economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/1990;

VISTO l'art. 28 dello Statuto dell'Asp Ambito 9;

VISTO il vigente Regolamento sui Rapporti di Collaborazione tra l'ASP AMBITO 9 e gli Enti del Terzo Settore, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 20.05.2021;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente con deliberazione n. 55 del 21.09.2021;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 15.12.2021 avente ad oggetto: *“Approvazione Bilancio preventivo economico 2022, del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 e del Piano Programmatico pluriennale 2022-2024”*;

### **DECIDE**

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente decisione;
2. di approvare la Proposta Progettuale ed il relativo Piano Economico, che costituiscono, rispettivamente l'allegato A e l'allegato B della presente decisione;
3. di pubblicare il presente atto e l'elenco ad esso allegato ai sensi di legge.

La Responsabile U.O.C. Disagio e Povertà  
F.TO Dott.ssa Maria Pina Masella

Il Direttore  
F.TO Dott. Franco Pesaresi

## ALLEGATO A



### CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO RELATIVAMENTE ALL'HOUSING FIRST (HF).

#### PREMESSA

L'ASP AMBITO 9<sup>8</sup> mediante un Avviso Pubblico ha invitato gli Enti del Terzo Settore (in avanti ETS) singoli o associati, a presentare una proposta progettuale con i quali attivare il rapporto di collaborazione per la realizzazione degli interventi previsti dalle "Linee Guida per l'impiego della quota povertà estrema del Fondo Povertà: sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia".

I soggetti che hanno risposto all'avviso pubblicato dall'ASP Ambito 9 dichiarandosi disponibili a concorrere alla realizzazione di progetti secondo l'approccio cosiddetto dell'Housing First sono stati:

- 1. FONDAZIONE CENTRO SERVIZI CARITAS JESINA P. OSCAR ONLUS** (d'ora in poi "FCSCJ"). La Caritas Diocesana Jesina è l'organismo pastorale della Chiesa locale che promuove la testimonianza della carità in forme consone ai tempi e ai bisogni, per uno sviluppo integrale dell'uomo, la giustizia sociale e la pace, con attenzione privilegiata agli ultimi, in funzione prevalentemente pedagogica. Nella direzione della promozione di attività con risvolto pubblico e della gestione di strutture e servizi caritativo-assistenziali, il Vescovo nel 2010 ha dotato la Caritas della Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina "P. Oscar" – ONLUS, fornendo così risposte concrete a situazioni di disagio sociale ed economico attraverso i servizi presenti in sede (centro di ascolto, mensa, distribuzione viveri e vestiario, progetti di solidarietà, osservatorio delle povertà e delle risorse). La Caritas Diocesana Jesina e la Fondazione operano grazie al servizio di volontari e operatori esperti, a cui si affiancano, dal 2004, ragazzi in Servizio Civile. Opera per il contrasto alla povertà e offre servizi a favore di persone in condizioni di grave disagio socio- economico e senza dimora<sup>9</sup>.

Partecipa al progetto in composizione plurisoggettiva con "Orto del Sorriso" Cooperativa sociale agricola e "Odòs" Società Cooperativa sociale.

- 2. MOSAICO Cooperativa Sociale ETS (d'ora in poi MOSAICO):** Cooperativa Sociale di tipo A, nata a Fabriano nel 2001, da giovani fabrianesi, con alle spalle esperienze in altre cooperative e nel mondo del volontariato sociale. L'obiettivo della Cooperativa, ad oggi

<sup>8</sup> <https://www.aspambitonove.it>

<sup>9</sup> <https://www.caritasjesi.it>

prioritario, è quello di progettare e promuovere la qualità sociale per contribuire a migliorare il territorio e le persone che in esso vivono, scovare le risorse che una persona può utilizzare per trasformare le proprie difficoltà da ostacoli in opportunità. Gestiscono servizi educativi e socio sanitari, rivolti all'infanzia, ai minori e famiglie in difficoltà, a bambini, adolescenti e giovani, a persone con disabilità<sup>10</sup>.

Mediante procedura ad evidenza pubblica le proposte presentate da **FONDAZIONE CENTRO SERVIZI CARITAS JESINA P. OSCAR ONLUS** e da **MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE ETS** sono state valutate e inserite in un elenco di ETS con i quali si è attivato un partenariato, mediante co-progettazione di interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio relativamente all'HOUSING FIRST.

E' stato quindi attivato il Tavolo di co-progettazione attraverso il quale è stato possibile procedere ad una definizione congiunta, partecipata delle attività finalizzate all'elaborazione – condivisa – del progetto di cui i paragrafi seguenti ne rappresentano la sintesi.

## **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

L'epidemia di Coronavirus, che ha investito la nostra società e che ci troviamo tuttora a dover affrontare, ha creato problemi rilevanti anche alle persone senza dimora, agli organismi e alle persone che se ne occupano. L'emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha di fatto ribadito la centralità di due questioni critiche, che interessano il mondo dell'homelessness. Il primo tema è quello della salute, il secondo quello della casa.

Quest'ultimo è emerso con prepotenza durante il lockdown, quando a tutti gli italiani è stata impartita la giusta indicazione di restare a casa le persone senza dimora si sono trovate in una condizione paradossale. Nonostante gli sforzi e i progressi degli ultimi anni, mirati a superare l'idea dell'homeless come soggetto che ha bisogno di un tetto e un riparo nella stagione invernale, in diversi territori si agisce ancora secondo il modello del "Piano freddo". Questo è chiaramente un grosso limite, a maggior ragione nel momento in cui si manifesta un evento come una pandemia.

La questione abitativa, centrale se parliamo di senza dimora, è un problema di portata nazionale che si configura come uno dei principali fattori di rischio di esclusione sociale. La condizione di povertà estrema, più di ogni altra, evidenzia quanto gli aspetti sociali e relazionali siano strettamente correlati nella determinazione dello stato di salute della persona.

Le persone senza dimora soffrono nella maggior parte dei casi di patologie, anche gravi, cronicizzate dalle precarie condizioni di vita e dall'isolamento, soprattutto quando queste si protraggono per lungo tempo. La condizione di precarietà abbinata a una scarsa igiene personale può inoltre essere fonte di problemi di natura dermatologica o parassitologica, come le infestazioni da pulci o da scabbia. Risultano spesso compromessi anche l'apparato cardiocircolatorio, respiratorio, digerente e si possono riscontrare malattie infettive come HIV, epatiti e tubercolosi.

L'impossibilità di seguire una dieta alimentare equilibrata aggrava il quadro clinico generale, così come l'esposizione continua a condizioni climatiche avverse.

In tema di salute, tra i fattori di rischio da considerare per le persone senza dimora, rientrano sicuramente le barriere nell'accesso alle cure, che seguono la logica dell'inverse care law, secondo cui chi ha più bisogno è anche chi di solito riesce ad utilizzare meno ciò che gli servirebbe. Questo, come si è visto, non riguarda tanto il rischio di ammalarsi quanto quello di non guarire dalla malattia o di cronicizzare lo stato patologico.

Relativamente al lavoro è bene sottolineare che nella maggior parte dei Paesi UE non esistono politiche di inserimento lavorativo specifiche per persone senza dimora: esistono misure rivolte a

---

<sup>10</sup> <https://www.mosaicocoop.it>

persone invalide, malate, disabili, disoccupate di lungo corso, entro cui tuttavia non sempre è possibile far rientrare chi vive in strada.

Le persone che dichiarano di avere un lavoro, sono per lo più inseriti nel settore informale, si tratta di lavori estremamente precari, spesso non contrattualizzati, privi di tutele, svolti più per garantirsi una sopravvivenza che una prospettiva di riscatto dall'esclusione. Oggi sempre di più il precariato sta producendo un elevato numero di lavoratori poveri che non possono permettersi una casa, la povertà abitativa ne è la conseguenza.

Così, paradossalmente, il lavoro può diventare esso stesso un mezzo di esclusione sociale. Queste persone infatti sono intrappolate in una situazione di precarietà e di retribuzione estremamente bassa che nella maggior parte dei casi contribuisce ad accrescerne la vulnerabilità sociale.

## **OBIETTIVI GENERALI, PRESA IN CARICO, MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FASI DI ACCOGLIENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO ABITATIVO E SOCIALE (AUTONOMIA, ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO).**

La legge di stabilità 2016 (commi 386-390 della legge 208/2015) ha disegnato una serie di interventi per il contrasto alla povertà e ha previsto la definizione del "Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione" e l'istituzione del "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e lo stanziamento di risorse dedicate alla Lotta alla povertà estrema, prefigurando interventi in favore di persone in condizione di grave emarginazione e senza dimora ovvero persone che:

- a. vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- b. ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- c. sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- d. sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

Per dar corso a tali azioni sono state redatte apposite "Linee Guida per l'impiego della quota povertà estrema del Fondo Povertà" che individuano gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) quali destinatari delle risorse ministeriali cui spetta la messa in opera di azioni all'insegna delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", con priorità all'avvio o al rafforzamento di interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'Housing First "che identifica la casa, intesa come luogo stabile, sicuro e confortevole dove stabilirsi, come punto di partenza per avviare e portare a compimento ogni percorso di inclusione sociale".

Il progetto è quindi indirizzato a persone senza dimora, persone con grave disagio abitativo, grave emarginazione adulta, povertà estrema, deprivazione materiale, in condizioni di emergenza sociale e/o di grave vulnerabilità, presenti o dimoranti sul territorio dell'ATS IX nonché presi in carico dai servizi sociali e/o sanitari dell'ATS IX.

Tra gli obiettivi vi è la sperimentazione dell'integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia nel tentativo di superare la logica del cosiddetto "approccio a gradini".

All'interno del progetto sono previste sia azioni di sistema, sia azioni di servizio, con particolare riguardo alla fornitura di alloggi, servizi di presa in carico multi disciplinare, erogazione di interventi integrati verso l'autonomia e la sostenibilità (vd. "Linee Guida per l'impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà"<sup>11</sup>). Focus della proposta progettuale è la messa a disposizione, e quindi l'utilizzo, di strutture abitative autonome che ricreino ambienti di vita normalizzanti e l'attivazione/supporto di un'equipe multidisciplinare, nell'ottica della rete territoriale, finalizzata al

---

<sup>11</sup> <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Documents/Linee-guida-Poverta-estrema.pdf>

potenziamento delle abilità/risorse dei destinatari diretti degli interventi e permetterà alle persone in difficoltà di uscire dall'emarginazione e di riprendere così il controllo della propria vita. Modelli di riferimento del presente progetto sono il "Welfare Comunitario" per quanto riguarda le azioni di sistema e l'approccio "Housing First" per le azioni di servizio.

## **DESTINATARI, ASSETTO ORGANIZZATIVO MODALITA' OPERATIVE E GESTIONALI**

**I Beneficiari diretti** dell'intervento saranno 7 uomini adulti in condizione di disagio socio economico.

**I Beneficiari indiretti** saranno, laddove presenti, i familiari dei senza dimora selezionati individuati come beneficiari diretti dell'intervento di Housing first, la comunità e i soggetti pubblici e del terzo settore che operano per il contrasto della povertà estrema.

Verrà data priorità nella formazione (selezione) dei nominativi dei partecipanti al progetto a:

- coloro che hanno la residenza nei Comuni dell'ATS IX e/o a coloro che non hanno residenza ma hanno un radicamento nel territorio dell'ATS;
- coloro che sono in carico al servizio sociale dell'UO Disagio e Povertà e che presentano possibilità concrete di attivare risorse personali al fine di partecipare, anche se non nella prima fase, ai costi del progetto.

Verranno escluse persone che presentano patologie psichiatriche importanti tanto da inficiare progetti di co-abitazione.

Potranno essere accolte anche persone che si trovano in altre tipologie di progetto di residenzialità (Casa delle Genti, S.A.I. -ex Siproimi); a chi parteciperà verrà richiesta adesione formale e sostanziale al progetto, pena l'esclusione dallo stesso.

I nominativi individuati dall'ASP Ambito 9 in collaborazione con gli ETS e i servizi specialistici sanitari verranno poi presentati all'assistente sociale di riferimento del progetto HF, all'educatore e al coordinatore al fine di procedere collegialmente alla formazione dei gruppi-appartamento.

### **Progetti individualizzati: modalità di presa incarico. L'equipe di progetto.**

Una volta individuati i beneficiari diretti, l'assistente sociale di riferimento del progetto HF e l'educatore procederanno con i colloqui iniziali nei quali verrà illustrato il progetto, gli obiettivi di breve e lungo termine, le tempistiche e le reciproche aspettative. Seguirà la fase di elaborazione del progetto individualizzato che terrà conto della condizione di partenza, delle risorse personali, delle soft skills e delle competenze acquisite in ambito professionale e delle aspettative.

Sarà quindi l'equipe di progetto, formata dall'assistente sociale di riferimento del progetto HF, l'educatore e l'assistente sociale CASE MANAGER a:

- redigere il piano individualizzato di ciascun beneficiario;
- valutare la possibilità per il beneficiario di accedere ai sussidi pubblici (reddito di cittadinanza, pensione d'invalidità etc..) laddove le persone non abbiano sufficienti risorse necessarie all'inserimento al lavoro e presentino particolari fragilità (legate ad esempio a condizioni di salute precarie), in modo che l'obiettivo dell'autonomia possa comunque essere conseguito;
- valutare il raggiungimento o meno dell'autonomia abitativa a conclusione del progetto;
- definire la "fase di sgancio" a fine progetto;
- definire un eventuale nuovo percorso qualora il beneficiario non sia riuscito a raggiungere l'autonomia abitativa a conclusione del progetto.

Nella fase di elaborazione del piano individualizzato l'equipe di progetto potrà arricchirsi della presenza di altri operatori afferenti a servizi sanitari specialistici (DDP, DSM) o appartenenti ad Enti del terzo settore che conoscono la persona e la sua storia.

I beneficiari verranno quindi accompagnati in un percorso di crescita globale della persona sia nel rapporto con sé stessi, sia con i conviventi sia con il mondo esterno facilitando l'autonomia abitativa.

Terminati i colloqui, l'assistente sociale di riferimento del progetto HF, l'educatore e il coordinatore procederanno nel definire la composizione dei due gruppi-appartamento e l'assegnazione del relativo alloggio.

## **DISPONIBILITA' DI ALLOGGI CHE RISPONDONO ALL'ESIGENZA DI ACCOGLIERE N. 7 PERSONE BENEFICIARIE DEL PROGETTO.**

Per lo sviluppo dei percorsi di coabitazione verranno messi a disposizione n. 2 appartamenti, ubicati nel territorio di Jesi, disponibili per almeno n. 7 posti complessivi, serviti dai mezzi pubblici, che rendono facilmente raggiungibili la sede dei servizi specialistici, nonché i luoghi preposti all'eventuale inserimento lavorativo.

Di seguito le specifiche:

1) appartamento sito nel Comune di Jesi in **via L. De Bosis n.xx** di mq 140 composta da un salotto, 2 stanze singole e una doppia, cucina e bagno.

Canone di locazione pari a 550,00 euro mensili. La gestione è in capo a FCSCJ;

2) appartamento sito nel Comune di Jesi, in **viale della Vittoria n. xxx**, composto da n. 2 bagni, n. 4 camere doppie, n. 1 ampia cucina / sala da pranzo, n. 1 locale disimpegno, cantina, spazio all'aperto ad uso esclusivo da adibire ad orto o altro.

Canone di locazione pari a 500,00 euro mensili. La gestione è in capo a Mosaico.

## **ELEMENTI INNOVATIVI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL PROGETTO DI MASSIMA PROPOSTI NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI**

L'innovazione sociale si basa sulla realizzazione del cambiamento attraverso la creazione di relazioni collaborative. Così intesi possiamo definire innovativi elementi progettuali che fondano la definizione e l'implementazione di collaborazioni reali e durature, alla base di una comunità educante.

In particolare il coordinatore e l'assistente sociale dell'ASP Ambito 9 referente per il progetto di HF si occuperanno di:

- approfondire la conoscenza di eventuali strumenti innovativi analogici (O.S.T., World Cafè) e digitali (Applicazione digitale collegata ai social network) con l'obiettivo di facilitare percorsi di welfare comunitario e generativo;
- attivare una collaborazione con "Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà"<sup>12</sup> di Bologna: saranno sviluppati percorsi partecipativi e formativi, Regolamenti per l'amministrazione condivisa e Patti di Collaborazione per il volontariato individuale. L'obiettivo: sarà quello di regolamentare percorsi comunitari di partecipazione attiva.

## **COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' E DEL TERRITORIO**

Il progetto terrà conto anche dell'obiettivo dell'integrazione nel tessuto sociale locale. L'integrazione verrà favorita grazie alla vita comunitaria che i beneficiari potranno sperimentare attraverso l'esperienza del cohousing e la condivisione della quotidianità con altre persone provenienti da percorsi di vita differenti e con diverse origini culturali. Grazie all'inserimento nei

---

<sup>12</sup> <https://www.labsus.org/>

due contesti abitativi residenziali della città le persone potranno stringere rapporti con il vicinato e potranno accedere ai servizi di quartiere e parrocchiali.

La FCSCJ metterà a disposizione vari servizi come la mensa, l'emporio alimentare, l'emporio abbigliamento, luoghi in cui sarà possibile sperimentare il dialogo, la prossimità, la condivisione, la solidarietà.

L'ASP Ambito 9, in collaborazione con Mosaico ed FCSCJ, definirà e attuerà un piano di comunicazione del progetto attraverso l'utilizzo dei social e a mezzo stampa.

Obiettivo sarà quello di potenziare l'informazione ai cittadini sul problema specifico dei cittadini senza dimora e sul cambiamento che si intende ottenere. Inoltre si punterà a coinvolgere la collaborazione degli enti del terzo settore e del volontariato sociale incoraggiando la partecipazione delle risorse locali, delle associazioni di categoria, del sistema delle imprese. Non ultimo si promuoverà specifiche iniziative e campagne di sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, ai cittadini e alla comunità dell'ATS IX.

## **DESCRIZIONE MODALITA' RACCOLTA, MONITORAGGIO E ANALISI DEI DATI**

Durante lo svolgimento del progetto saranno raccolti dati relativi all'accesso al servizio e alle caratteristiche dei beneficiari presenti sul territorio dell'Asp 9, per poi elaborarli all'interno di un report annuale, condiviso con i portatori d'interesse.

Il Coordinatore utilizzerà la scheda di monitoraggio denominata "Cassandra", in collaborazione con l'Osservatorio Fio.PSD.

Il questionario "Cassandra" si compone di cinque sezioni di indagine:

1. Anagrafica ente aderente (ente gestore, responsabile progetto, servizi gestiti, ripartizione geografica, ecc...).
2. Progetto HF attivato (tipologia e partenariato di progetto, budget di spesa, area di intervento, principi HF).
3. Beneficiari (persone accolte per cittadinanza, genere, età, condizione familiare, problematiche prevalenti, condizione economica / lavorativa / anagrafica / stato civile / educativa prima e dopo l'ingresso in casa).
4. Appartamenti (numero e caratteristiche degli appartamenti, dimensioni, proprietà, mappa delle case).
5. Equipe (numero e caratteristiche delle equipe di progetto con indicazione delle professioni e del monte ore dedicato ad HF).

In particolare si evidenziano possibili indicatori relativamente a: A) aspetti dell'accesso al servizio; B) caratteristiche dei beneficiari.

A) Utilizzo scheda valutazione bisogni, aspettative, potenzialità dell'utente; utilizzo scheda valutazione capacità dell'utente; presenza di un case manager; presenza di procedure standard nella fase di ingresso;

B) presenza elenco skill utenti; adattamento degli interventi ai reali bisogni della persona; condivisione degli obiettivi e decisioni con gli utenti; libertà nelle decisioni da parte degli utenti; presenza di una valutazione strutturata dei bisogni formativi.

## **TEAM DI LAVORO: COMPITI E MANSIONI**

Agli operatori e ai volontari coinvolti nell'attivazione di un progetto di Housing First è richiesto un lavoro di revisione, tal volta radicale, dello stile e delle caratteristiche della relazione d'aiuto con le persone senza dimora. Il modello è stato ideato e realizzato come un approccio differente rispetto ai sistemi di aiuto tradizionali e praticati da decenni nei servizi per le persone senza dimora.

Chi per anni ha utilizzato una metodologia tradizionale ha necessità di rileggere il proprio operato alla luce del nuovo paradigma e coglierne gli aspetti inediti e, talvolta, sorprendenti. Per questi

motivi in collaborazione con la Fio.Psd Mosaico garantirà un percorso formativo specifico all'avvio del progetto, rivolto agli operatori coinvolti e ai portatori d'interesse.

La formazione base permette di acquisire la “grammatica essenziale” dell’approccio Housing First e del suo funzionamento a partire dai Principi Chiave.

Le competenze e le professioni coinvolte nel progetto sono:

1. un operatore con funzione di **Coordinatore**, ruolo assegnato alla FCSCJ avrà il compito di interfacciarsi con l’ASP Ambito 9, sarà referente del progetto in relazione ai rapporti con la rete territoriale e con i servizi coinvolti. Fungerà da raccordo tra le diverse figure professionali coinvolte.

In particolare dovrà:

- monitorare l’andamento dell’intero progetto sulla base delle azioni e degli obiettivi;
- interfacciarsi con l’educatore per programmare gli interventi, verificarli e definire gli scostamenti;
- incoraggiare la partecipazione delle risorse locali;
- predisporre la raccolta dei dati relativi all'accesso al servizio e alle caratteristiche dei beneficiari presenti sul territorio dell'Asp Ambito 9 per poi elaborarli all'interno di report, insieme all’educatore e alle altre figure coinvolte;
- predisporre la fase di monitoraggio, verifica e ri-programmazione, anche tramite lo strumento denominato “Cassandra”;
- è il referente per l’ASP Ambito 9 della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione da redigere in collaborazione con l’educatore e alle altre figure coinvolte;
- approfondire la conoscenza di eventuali strumenti innovativi e attivare una collaborazione con “Labsus” (vedi nota 5).

E’ inoltre membro stabile del Gruppo di Coordinamento.

2. un **educatore** ruolo assegnato a MOSAICO che avrà i seguenti compiti:

- partecipare ai colloqui iniziali con i beneficiari per definire il progetto personalizzato;
- supportare i beneficiari nella gestione della quotidianità monitorando regolarmente la situazione abitativa,
- favorire l’accesso ai servizi presenti nel territorio (Centro per l’impiego, sindacati, parrocchie ecc.);
- stringere rapporti con il vicinato e assicurarsi che le relazioni con essi siano buone e che, per quanto possibile, il partecipante al progetto sia soddisfatto delle relazioni con i vicini;
- dare indicazioni pratiche e assistenza affinché la casa sia gestita nella maniera più appropriata (per esempio: verifica che la cucina sia composta di tutto quanto necessario, che le utenze siano state attivate e funzionino, oppure il supporto nella valutazione di un mal funzionamento nell’appartamento ed è necessario quindi attivare l’intervento di un tecnico.);
- aiutare nella gestione del budgeting: attivare un controllo parziale del budgeting dei partecipanti per assicurarsi che l’affitto, o la compartecipazione all’affitto, siano pagati; più semplicemente fornirà alcune indicazioni su come gestire il denaro;
- fornire consigli e supporto per una vita indipendente. Alcuni partecipanti inizialmente hanno bisogno di aiuto per cucinare dei pasti “salutari” e per pulire o personalizzare la casa, poiché sono cose che non hanno mai fatto o che non hanno fatto per lungo tempo;
- attivare percorsi di orientamento lavorativo: in sinergia con l’UO Disagio e Povertà dell’ASP Ambito 9, in particolare attraverso la figura dell’operatore per la mediazione e con Fio.PSD, verranno attivate risorse territoriali quali il Centro per l’Impiego di Jesi e le Aziende del territorio.

Saranno messe in atto le seguenti fasi: a) mappatura della domanda lavorativa presente sul territorio; b) coinvolgimento dei beneficiari senza dimora; c) attivazione di corsi di formazione mirati al recupero di abilità residue e all'acquisizione di nuove competenze; d) attivazione di Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) presso Enti e/o Aziende del territorio; e) accompagnamento

durante i TIS; f) verifica e ri-progettazione dell'intervento valutando eventuali possibilità di assunzione/stabilizzazione. Oltre l'inclusione nel mondo del lavoro, obiettivo importante è l'avvio verso un percorso di reale autodeterminazione, fornendo alla persona le risorse economiche per contribuire in prima persona alle spese di locazione e alle utenze: tappa fondamentale per arrivare ad uno sgancio completo dal percorso di Housing First. Fa parte dell'equipe di progetto ed è membro stabile del Gruppo di coordinamento.

Il compito di supportare i beneficiari del progetto nella gestione della quotidianità potrà essere svolto in collaborazione con la rete informale di supporto (il vicinato, la parrocchia, le associazioni di volontariato).

3. un **volontario** dedicato agli aspetti della logistica e degli accompagnamenti ruolo assegnato alla FCSCJ di supporto all'educatore per l'agevolazione degli spostamenti dei beneficiari sul territorio e per il supporto alla gestione della manutenzione della casa. E' membro stabile del Gruppo di coordinamento.
4. un **medico volontario dell'ambulatorio solidale** ruolo assegnato alla FCSCJ per il supporto all'accesso al servizio sanitario nazionale, in casi di emergenza per un consulto o in periodo Covid per effettuare tamponi rapidi;
5. **legali dell'Associazione Avvocati di Strada** ruolo assegnato alla di FCSCJ per offrire ai beneficiari un orientamento legale in caso di necessità.
6. **Supervisore**, ruolo assegnato a MOSAICO.

In particolare dovrà:

- supportare e affiancare l'educatore nell'attivazione di colloqui individuali in itinere e colloqui di appartamento per favorire la convivenza pacifica;
- supportare e affiancare il gruppo di coordinamento qualora insorgessero criticità o difficoltà nella gestione del progetto di HF.

L'ASP Ambito 9 impegnerà nel progetto la professionalità delle **Assistenti Sociali che si occupano di Disagio e povertà** per individuare i beneficiari e costruire un percorso personale individualizzato in collaborazione con la persona stessa. L'assistente Sociale opera in qualità di **CASE MANAGER** ovvero referente della presa in carico e del processo di aiuto e fa parte dell'equipe di progetto.

Espliciterà i suoi compiti attraverso:

- l'effettiva valutazione dei bisogni;
- la pianificazione dei supporti, delle risorse e dei servizi necessari;
- la messa in rete delle risorse e degli interventi;
- il coordinamento dei processi; la garanzia della continuità della presa in carico.

L'ASP AMBITO 9 individuerà una **Assistente Sociale Referente del progetto** che, in qualità di membro stabile del Gruppo di Coordinamento, con il compito di:

- fungere da raccordo con le Assistenti Sociali CASE MANAGER dell'ASP Ambito 9 (o dei servizi specialistici sanitari) coinvolti nella singola presa in carico;
- valutare la possibilità di attivare i contributi economici per il contrasto alla povertà previsti dal Regolamento dall'ASP Ambito 9, a supporto delle spese che il singolo beneficiario dovrà sostenere in modo che l'obiettivo dell'autonomia possa comunque essere perseguito;
- approfondire, in collaborazione con il coordinatore, la conoscenza di eventuali strumenti innovativi oltre che attivare una possibile collaborazione con "Labsus" (vedi nota 5);

Fa parte dell'equipe di progetto partecipando ai colloqui iniziali con i beneficiari per definire il progetto personalizzato così come riportato al paragrafo "Progetti individualizzati: modalità di presa in carico" a pag. 6.

7. Qualora il case manager in collaborazione con l'educatore valutino la necessità di attivare un Tirocinio di Inclusione Sociale (TIS), l'ASP Ambito 9 metterà a disposizione la figura

dell'**Operatore della Mediazione – OdM** – per il supporto nella ricerca di luoghi dove svolgere attività propedeutiche al lavoro.

In particolare l'OdM avrà il compito di:

- effettuare colloqui con l'interessato al fine di procedere con il bilancio delle competenze;
- proporre l'abbinamento con la ditta/azienda/ente disponibile nel territorio;
- monitorare l'andamento del progetto di inclusione sociale interfacciandosi con l'Assistente sociale Case Manager;
- verificare eventuali possibilità di assunzione/stabilizzazione.

Il progetto prevede l'attivazione di un **GRUPPO** denominato di **COORDINAMENTO** composto stabilmente da il coordinatore, l'educatore, l'assistente sociale Referente del progetto HF e i volontari coinvolti direttamente nel progetto.

Se il gruppo di coordinamento lo riterrà opportuno, a seconda delle necessità, potranno essere invitati a partecipare: l'assistente sociale CASE MANAGER, l'OdM, gli operatori afferenti a servizi sanitari specialistici (DDP, DSM..), il supervisore, gli avvocati di strada e il medico volontario.

Il Gruppo di Coordinamento avrà il compito di:

- operare un costante monitoraggio sulla compatibilità dei singoli piani individualizzati con il progetto complessivo dell'HF;
- valutare in itinere il progetto complessivo di HF, riprogettando gli obiettivi laddove si renda necessario.

## **TEMPISTICA**

Gli interventi e le attività si svolgeranno entro il periodo minimo di mesi dodici ad un massimo di mesi diciotto, decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

## **MONITORAGGIO, VERIFICA E RI-PROGRAMMAZIONE**

In fase di monitoraggio la valutazione dell'efficacia è centrata su cosa sta ottenendo il progetto. Questo aspetto della valutazione include il progresso realizzato in termini di risultati ottenuti e in rapporto ai risultati ottenibili secondo il disegno iniziale. Risulta inoltre importante, nel corso della valutazione, capire cosa pensano i partecipanti al progetto del progetto stesso. In ogni fase dell'inserimento abitativo e del percorso di inclusione socio lavorativa i sette beneficiari verranno supportati individualmente dalle varie figure professionali presenti a seconda del bisogno.

Saranno previsti colloqui individuali in itinere e colloqui di appartamento per favorire la convivenza pacifica all'interno degli appartamenti.

Esplorare l'efficacia di un progetto può avere diverse dimensioni: promuovere l'inserimento abitativo e un'uscita definitiva dall'homelessness; migliorare la salute ed il benessere dei partecipanti; aumentare l'integrazione sociale; analizzare il rapporto costi-efficacia del progetto.

Dopo un mese dall'avvio del progetto, il Gruppo di Coordinamento si riunirà per un primo incontro di verifica. Una volta avviato il progetto, le verifiche saranno almeno ogni tre mesi salvo altre e diverse valutazioni o necessità.

## **BUDGET PROGETTO**

Si prenda visione dell'allegato A.

Si prevede una progressiva contribuzione da parte dei beneficiari per i costi dell'affitto a partire dal sesto mese di progetto, mediante l'attivazione di Tirocini di inclusione sociale, il reddito di cittadinanza o altra entrata. E' stata riservata una quota nel caso alcuni partecipanti siano

impossibilitati a sostenere il costo dell'affitto in maniera autonoma dopo il sesto mese dall'avvio. Prevista anche un somma per le manutenzioni e gli imprevisti.

Alla FCSCJ verrà riconosciuto il 10% del budget totale per la erogazione di beni alimentari, materiale per la pulizia della casa e per l'igiene personale attraverso l'EMPORIO SOLIDALE. Potrà essere coinvolta la Cooperativa l'ORTO DEL SORRISO per la fornitura di prodotti freschi.

## **MODALITA' DI RENDICONTAZIONE**

Le risorse destinate alla realizzazione del progetto saranno pari complessivamente a € 36.017,50 IVA inclusa assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'Ambito Territoriale Sociale n. 9 (ente capofila ASP AMBITO 9) per la quota relativa alla Povertà Estrema – annualità 2019 con il Decreto n. 261 del 28/07/20<sup>13</sup>.

Le spese, soggette a rendicontazione, per essere ammissibili dovranno essere sostenute durante il periodo di riferimento indicato in convenzione e saranno riconosciute se pertinenti al progetto e accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa di supporto.

Il contributo verrà corrisposto in due tranches:

- anticipo 70% alla comunicazione formale di avvio dell'attività all'ASP9;
- saldo 30% alla presentazione della rendicontazione delle spese relative all'intero progetto e validazione della stesse da parte dell'ASP9.

Il personale degli ETS coinvolto dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Ministero relativamente al Fondo Lotta alla Povertà ovvero compilare il "timesheet" mensile mediante modulistica fornita dall'ASP Ambito 9.

In particolare:

- le unità di personale impiegate andranno rendicontate mediante la produzione di un prospetto riepilogativo delle risorse umane impiegate, dei relativi contratti di lavoro, dei "timesheet" mensili di ciascuna di esse, adottando il modello fornito dall'ASP AMBITO 9, una relazione trimestrale delle attività svolte, le buste paga mensili per il periodo di vigenza della presente convenzione e l'attestazione dei versamenti erariali, previdenziali ed assistenziali versati;
- l'acquisto di beni e servizi andrà rendicontato mediante la produzione delle fatture di acquisto, emesse nelle modalità di cui al precedente capoverso, nonché i contratti di acquisto o di fornitura se conclusi in forma scritta;
- gli eventuali incarichi affidati a liberi professionisti o lavoratori autonomi muniti di partita Iva andranno rendicontati mediante la produzione del contratto professionale o della lettera di incarico, del curriculum vitae del soggetto affidatario accompagnato, ove applicabile, da una copia fotostatica (anche in formato digitale) del tesserino rilasciato dall'ordine professionale di appartenenza, dei "timesheet" mensili, delle relazioni trimestrali delle attività svolte e della fattura o altro documento contabile quietanzato.

Si prevede una prima rendicontazione su base trimestrale. Terminato detto periodo la documentazione di riferimento va inviata all'ASP Ambito 9 tassativamente entro 30 giorni .

Jesi, 08/02/2022

## **ALLEGATO B**

---

<sup>13</sup> <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Pagine/default.aspx>

## HOUSING FIRST (HF) BUDGET PROGETTO

| COSTO ASSEGNATO AL PROGETTO (azione 1+ azione 2)   |                |                         |                    |                   | 36.017,50   |
|--|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---|
| AZIONE 1: 90% DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO  |                |                         |                    |                   | 32.415,75   |
| COSTI  | ETS            | ore sett.li/<br>mensili | costo              | valorizzazione    | note  |
| Operatore con funzione di coordinatore   | CARITAS        | 5                       | 3.840,00 €         |                   | conteggiare 48 settimane, aumento rispetto alla proposta progettuale + 40 complessive   |
| Educatore/tutor  | IL MOSAICO     | 14                      | 14.017,92 €        |                   | conteggiare 48 settimane, aumento rispetto alla proposta progettuale + 4 sett.li  |
| volontario logistica acc.menti   | CARITAS        |                         |                    | 1.500,00 €        |   |
| Tutor  | CARITAS        |                         |                    |                   | costo 0   |
| legali avvocati di strada  | CARITAS        |                         |                    |                   | costo 0   |
| medico volontario  | CARITAS        |                         |                    |                   | costo 0   |
| Supervisore  | IL MOSAICO     | 40                      |                    | 879,60 €          | 4 ore al mese per 10 mesi   |
| Formazione HF a tutta l'equipe/team  | IL MOSAICO     |                         |                    | 1.500,00 €        |   |
| canone di locazione alloggio JESI (4 posti)  | CARITAS        |                         | 3.300,00 €         |                   | 550 per 6 mesi=3.300 a carico del progetto e 3.300 a carico dei beneficiari ovvero € 137,5 a persona al mese se per 4 persone. (Per 3 persone 184 euro al mese a persona).  |
| canone di locazione alloggio JESI (3/4 posti).   | IL MOSAICO     |                         | 3.000,00 €         |                   | 500 per 6 mesi 3.000 a carico del progetto e 3.000 a carico dei beneficiari, ovvero € 125,00 a persona al mese se 4 persone. Se sono tre gli abitanti l'affitto è di 167 euro al mese.  |
| manutenzione   | CARITAS        |                         | 620,00 €           |                   | 620 euro ad appartamento  |
| manutenzione   | IL MOSAICO     |                         | 620,00 €           |                   | 620 euro ad appartamento  |
| utenze compreso WIFI   | CARITAS        |                         | 2.280,00 €         |                   | 190 al mese   |
| utenze compreso WIFI   | IL MOSAICO     |                         | 2.280,00 €         |                   | 190 al mese   |
| <b>TOTALE</b>  |                |                         | <b>29.957,92 €</b> |                   |   |
|  | <b>residuo</b> |                         | <b>2.457,83 €</b>  |                   |   |
| quota di riserva per canone/manutenzioni e altri imprevisti  | CARITAS        |                         | 1.000,00 €         |                   | qualora il beneficiario non riesca a contribuire alle spese dell'affitto.   |
| quota di riserva per canone/manutenzioni e altri imprevisti  | IL MOSAICO     |                         | 1.000,00 €         |                   | qualora il beneficiario non riesca a contribuire alle spese dell'affitto.   |
| abbonamenti mezzi (treno, autobus..) altri imprevisti  | CARITAS        |                         | 228,92 €           |                   |   |
| abbonamenti mezzi (treno, autobus..) altri imprevisti  | IL MOSAICO     |                         | 228,92 €           |                   |   |
| <b>TOTALE AZIONE 1</b>   |                |                         | <b>32.415,76</b>   | 3.879,60 €        |   |
| AZIONE 2: 10% DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO  |                |                         |                    |                   | 3.601,75  |
| COSTI  | ETS            | ore sett.li             | costo              | valorizzazione    | note  |
| <b>EMPORIO SOLIDALE:</b> beni alimentari, materiale per la pulizia della casa e per l'igiene personale).<br><b>ORTO DEL SORRISO:</b> per la fornitura di prodotti freschi. | CARITAS        |                         | 3.601,75 €         |                   | Si propone il riconoscimento del 10% del budget totale destinato al progetto (ovvero euro 3.601,75 come previsto dal bando) circa € 42,88 euro a persona per le 7 persone coinvolte nel progetto. Se i beneficiari dovessero essere 8, si riconosce a persona 37,52 euro. |
| RIPARTIZIONE E VALORIZZAZIONE ETS  |                |                         |                    |                   |   |
| CARITAS  |                |                         | 14.870,67 €        | 1.500,00 €        | 41,29%  |
| IL MOSAICO   |                |                         | 21.146,84 €        | 2.379,60 €        | 58,71%  |
|  |                |                         | <b>36.017,51 €</b> | <b>3.879,60 €</b> | 100,00%   |



## L'autore



**Franco Pesaresi** è direttore dell'Azienda servizi alla persona «Ambito 9» di Jesi (An) che gestisce i servizi sociali e socio-sanitari per i 21 comuni dell'Ambito sociale. È stato direttore di Zona dell'Asur Marche e direttore dell'Area Servizi alla persona del Comune di Ancona. Recentemente ha pubblicato *Il manuale del caregiver familiare* (Maggioli, 2021), *Il Manuale del centro diurno* (Maggioli, 2018), *Quanto costa l'Rsa* (Maggioli, 2016), ha curato il volume *Il nuovo Isee e i servizi sociali* (Maggioli, 2015) ed ha collaborato al volume *Il reddito d'inclusione sociale* (Reis) (Il Mulino, 2016). Blog: <https://francopesaresi.blogspot.com/>. È componente di NNA che cura annualmente il *Rapporto sulla non autosufficienza in Italia*. E' membro del direttivo nazionale Asiquas.